



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 1703**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

# Indice

1. DDL S. 1703 - XVIII Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1703 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 1703 (Bozza provvisoria) . . . . .	52
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	54
1.3.1. Sedute . . . . .	55
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	56
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	57
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/05/2020 . . . . .	58
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 82 (pom.) del 07/07/2020 . . . . .	66
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	74
1.4.1. Sedute . . . . .	75
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	76
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	77
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2020 . . . . .	78
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	81
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020 . . . . .	82
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	88
1.5.1. Sedute . . . . .	89
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	90
1.5.2.1. Seduta n. 237 dell'08/07/2020 . . . . .	91

# **1. DDL S. 1703 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1703  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

**Titolo breve:** *Ratifica trattati Italia-Colombia estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento condannati*

---

Iter

**8 luglio 2020:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1941](#)

approvato

**S.1703**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [82/20](#) del 17 luglio 2020, GU n. 188 del 28 luglio 2020.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **5 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI , COLOMBIA , ESTRADIZIONE , ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Marinella Pacifico](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 14 maggio 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Marinella Pacifico](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 82 del 7 luglio 2020 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

### Assegnazione

Assegnato alla **3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente l'11 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 189 dell'11 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1703

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1703

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1941)

*approvato dalla Camera dei deputati il 5 febbraio 2020*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 2020*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

*a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

*b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

*c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere

dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## **TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA**

La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Parti";

**RICONOSCENDO** il profondo interesse a combattere la criminalità e l'impunità dei suoi responsabili;

**DESIDERANDO** rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di prevenzione e repressione del crimine;

**DESIDERANDO**, inoltre, regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in conformità a quanto disposto dalle rispettive Costituzioni e dai principi di diritto internazionale, in particolare il rispetto della sovranità nazionale, l'uguaglianza tra gli Stati e la non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

**COSCIENTI** che il procedimento di estradizione ha come principio fondamentale il rispetto dei Diritti Umani;

Hanno convenuto quanto segue:

### **ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna a estradare all'altra le persone, che si trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente, nei confronti delle quali è stata emessa una misura privativa della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

### **ARTICOLO 2 REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. L'extradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a tre (3) anni.

2. Quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno (1) un anno.

3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali è richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte.

4. Quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte Richiesta può ugualmente concedere l'estradizione.

5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformità al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

### **ARTICOLO 3 CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE**

L'estradizione non è concessa:

- a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:
  - i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;
  - ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; e,
  - iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali in vigore tra le Parti, non possono essere considerati reati politici;

- b) se vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità od opinioni politiche
- c) se la condotta per la quale è richiesta l'extradizione costituisce un reato esclusivamente militare;
- d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'extradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente o della Parte Richiesta;
- e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;
- f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;
- g) quando, per il reato per il quale è richiesta l'extradizione, è intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena;
- h) per la Repubblica di Colombia, nei confronti di cittadini colombiani per nascita, quando si tratta di fatti commessi precedentemente al 17 dicembre 1997;
- i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, ovvero contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le parti in materia di Diritti Umani;
- j) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, in relazione alla parte richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

#### **ARTICOLO 4** **CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE**

L'extradizione può essere rifiutata:

- a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;

- b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;
- c) quando la violazione per la quale è richiesta l'estradizione è stata commessa fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento della stessa violazione commessa fuori dal suo territorio.

## **ARTICOLO 5 ESTRADIZIONE DI CITTADINI**

1. Quando la persona richiesta è cittadino della Parte Richiesta, questa può concedere la sua estradizione se, a sua completa discrezione, lo ritiene ammissibile. Agli effetti indicati, non rileva la cittadinanza acquisita dopo la data di commissione del reato.
2. Se la richiesta di estradizione è rigettata esclusivamente in quanto la persona richiesta è un cittadino della Parte Richiesta, quest'ultima deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione del processo penale. A tale scopo, la Parte Richiesta chiede alla controparte le prove che attestano la partecipazione della persona richiesta ai fatti che lo sono imputati, prove che devono essere fornite dalla Parte Richiedente. La Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente delle misure adottate in relazione alla sua richiesta.
3. Nel caso in cui sia rifiutata la consegna di una persona nei confronti della quale è stata emessa sentenza di condanna definitiva dalla Parte Richiedente, si può richiedere l'applicazione dell'*exequatur* al fine dell'esecuzione della pena nella Parte Richiesta, senza dover celebrare un nuovo processo penale.

## **ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SPECIALITA'**

1. Una persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti diversi da quelli per

i quali è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:

- a) abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente;
- b) non abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo; o
- c) la Parte Richiesta abbia dato il suo consenso a che la persona richiesta sia detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente o estradata a uno Stato terzo per un reato diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione, dopo che la Parte Richiedente ha presentato, per via diplomatica, richiesta in questo senso, allegando a tal fine l'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o l'ordine di esecuzione per la carcerazione per il nuovo reato, se esiste, e le norme di legge rilevanti.

2. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estradizione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformità al presente Trattato. Le presenti disposizioni non si applicano ai reati commessi successivamente all'estradizione.

3. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta è stata estradata, questa è perseguita a condizione che il reato, nella sua nuova configurazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona è giudicata e condannata per il massimo della pena prevista per il reato per il quale è stata estradata o con una pena inferiore.

## **ARTICOLO 7 ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA**

1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve

concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione.

2. Il consenso della persona richiesta, assistita dal suo difensore, deve essere espresso per iscritto e manifestato dinanzi all'autorità competente. Se necessario si assicurerà la presenza di un interprete.

## **ARTICOLO 8**

### **DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE**

1. La richiesta di estradizione è presentata dai Ministeri della Giustizia per via diplomatica.

2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del reato per il quale è richiesta l'estradizione e deve essere accompagnata da:

- a) nome dell'autorità richiedente;
- b) nome, nazionalità, documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona o a determinare dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;
- c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
- d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;
- f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;
- g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorità competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente.

3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare.

4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o *apostille* e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.

## **ARTICOLO 9 DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INTEGRAZIONE**

Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

## **ARTICOLO 10 LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI**

I documenti previsti dal presente Trattato sono acquisiti, per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

## **ARTICOLO 11 GARANZIE**

La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire che alla persona richiesta sia stato assicurato o sarà assicurato un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, né a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

## **ARTICOLO 12 ARRESTO PROVVISORIO**

1. La Parte Richiedente richiede per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare

la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui è richiesto l'arresto.

2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo.

3. Inoltre, si potrà disporre l'arresto della persona richiesta anche se la presentazione della domanda di estradizione non sia accompagnata dalla richiesta di arresto.

4. La localizzazione della persona richiesta può essere fatta attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

### **ARTICOLO 13 RICHIESTE CONCORRENTI**

1. Se l'estradizione della stessa persona è richiesta da due o più Stati, la Parte Richiesta deve determinare in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunicare agli Stati Richiedenti la sua decisione.

2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta può tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali:

- a) la gravità dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi;
- b) il momento e il luogo della commissione di ogni reato;
- c) le date di presentazione delle diverse richieste;
- d) l'esistenza di un trattato tra le Parti;
- e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e



- f) la possibilità di autorizzare la riestradizione all'altro Stato Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

#### **ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA**

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva.
2. In caso di rifiuto totale o parziale di una richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del rifiuto.
3. Una volta che l'autorità competente della Parte Richiesta ha messo la persona a disposizione della Parte Richiedente, il trasferimento avviene entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione per via diplomatica della Parte Richiedente.
4. In caso di infermità della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si interrompe fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona è possibile e che la stessa è messa a disposizione dell'autorità competente. Una volta che è messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni.
5. Se la persona richiesta non è stata trasferita entro il termine indicato è messa in libertà e la Parte Richiesta può successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato.
6. Le condizioni, i requisiti, le assicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente.
7. Il periodo trascorso in stato di privazione di libertà a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

## **ARTICOLO 15**

### **CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA**

1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è richiesta l'estradizione, la Parte Richiesta può, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, differire la consegna fino alla conclusione del procedimento, fino a quando la persona non sia rimessa in libertà nell'ambito del relativo processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, se non è possibile l'organizzazione di una videoconferenza o il trasferimento dei funzionari che devono eseguire la procedura, la Parte Richiesta può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

## **ARTICOLO 16**

### **PROCEDIMENTO**

Per quanto non previsto dal presente Trattato, gli aspetti procedurali di estradizione sono disciplinati da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta.

## **ARTICOLO 17**

### **CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE**

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi con il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche quando non sono stati utilizzati per la sua commissione, o che in qualsiasi modo possono servire come prova nel processo, sono consegnati quando si concede l'estradizione anche qualora la stessa non può avere luogo per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato.

2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, quando possono essere sottoposti a misura cautelare nel territorio di tale Parte nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in corso.

3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati, si accerta che essi siano stati consegnati alla Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, e che siano restituiti alla Parte Richiesta nel termine che questa stabilisce e senza alcun onere.

4. Il sequestro di beni o di elementi materiali probatori non pregiudica la richiesta di assistenza che può essere presentata sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti.

## **ARTICOLO 18 TRANSITO**

1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, per via diplomatica ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

## **ARTICOLO 19 SPESE**

Tutte le spese e i costi derivanti da una estradizione devono essere sostenuti dalla Parte nel cui territorio sono erogate. Le spese e i costi del trasferimento della persona estradata sono a carico della Parte Richiedente.

## **ARTICOLO 20 CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE**

1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici.

## **ARTICOLO 21 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Trattato si applica ai delitti specificati all'Articolo 2, che sono stati commessi prima o dopo la sua entrata in vigore.
2. Le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del Trattato sono decise in conformità alle disposizioni previgenti.

## **ARTICOLO 22 RISERVATEZZA**

Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo voluto dalla parte Richiedente, quest'ultima deciderà se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.

## **ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avrà durata illimitata.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in

conformità alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione.


4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformità con lo stesso.

Sottoscritto a *Roma*, il giorno *16* del mese di *dicembre* dell'anno *2016*, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER LA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**PER LA  
REPUBBLICA DI COLOMBIA**



## **TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia, d'ora in avanti denominate "le Parti";

CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che uniscono le Parti;

DESIDEROSI di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

AGENDO in conformità alle proprie legislazioni interne, nonché nel rispetto dei principi universali di diritto internazionale, e in particolare del principio di pari sovranità e di non ingerenza negli affari interni;

TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione;

Hanno convenuto quanto segue:

### **ARTICOLO 1 OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le Parti devono, in conformità al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria in materia penale (d'ora in avanti assistenza giudiziaria).
2. L'assistenza è prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria.
4. Il presente Trattato non consente alle autorità competenti di una delle Parti di esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono

esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte. Quanto sopra, fatte salve le operazioni congiunte tra le Parti.

5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

## **ARTICOLO 2**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

L'assistenza giudiziaria comprende:

1. la notifica di documenti;
2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;
3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;
4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;
5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente;
6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;
7. l'esecuzione di misure sui beni;
8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;
9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente;
10. le richieste di esercizio dell'azione penale;
11. l'espletamento e trasmissione di perizie;
12. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o di altre dichiarazioni;
13. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o esame di luoghi o di cose;

14. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
15. le intercettazioni di comunicazioni;
16. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità del presente Trattato, a condizione che non sia incompatibile con le leggi della Parte Richiesta.

### **ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI**

1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorità Centrali:
  - a) per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia;
  - b) per la Repubblica di Colombia sono Autorità Centrali:  
per le richieste di assistenza giudiziaria trasmesse alla Repubblica di Colombia, l'Autorità Centrale è la *Fiscalía General de la Nación*; le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalla Repubblica di Colombia alla Repubblica Italiana nella fase delle indagini sono trasmesse dalla *Fiscalía General de la Nación* e nella fase processuale dal *Ministerio de Justicia y del Derecho*.
2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di competenza.
3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte.
4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione.
5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorità.



## **ARTICOLO 4 LEGGE APPLICABILE**

1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte Richiesta.
2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta può ottemperare alla richiesta in conformità alla propria legislazione interna.

## **ARTICOLO 5 FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA**

1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto.
2. La Parte Richiesta può dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile.
3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa.
4. La richiesta deve contenere:
  - a) l'autorità competente che richiede l'assistenza giudiziaria;
  - b) la finalità della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;
  - c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entità del danno cagionato;
  - d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta;
  - e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti;
  - f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede l'esecuzione della richiesta;

- g) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso;
  - h) l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare o perquisire, nonché degli oggetti da sequestrare;
  - i) l'oggetto dell'esame testimoniale o dell'interrogatorio che deve essere assunto nella Parte Richiesta e, ove necessario per la Parte Richiedente, il capitolato della prova dichiarativa;
  - j) qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza;
  - k) l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attività eventualmente intraprese in esecuzione della stessa;
  - l) qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta.
5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, può richiedere informazioni supplementari.

## **ARTICOLO 6 LINGUE**

Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

## **ARTICOLO 7 RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA**

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:

a) l'esecuzione della richiesta può arrecare danno alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Parte Richiesta;

b) l'esecuzione della richiesta è contraria alla legislazione della Parte Richiesta o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente è già stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato è prescritto per la Parte Richiedente;

d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;

e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta è stata presentata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale, di opinioni politiche o che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per taluna di queste ragioni;

f) La richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

g) Il reato per cui si procede è punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta.

2. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

3. La Parte Richiesta può differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o procedimento giudiziario in corso nel suo territorio.

4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è obbligata a soddisfarle.

5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorità Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

## **ARTICOLO 8 VALIDITA' DEI DOCUMENTI**

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, *apostille*, autenticazione né altri requisiti formali.

2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità.

3. La nota di trasmissione dell'Autorità Centrale deve garantire l'autenticità dei documenti trasmessi.

## **ARTICOLO 9 RISERVATEZZA E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI**

1. Su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attività intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta.

2. Se per l'esecuzione della richiesta è necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non darà esecuzione alla richiesta.

3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta.

4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a fini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale può concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.

## **ARTICOLO 10**

### **ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le richieste sono eseguite secondo la legislazione della Parte Richiesta e in conformità alle disposizioni del presente Trattato.

2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che queste non contrastino con i principi fondamentali della legislazione della Parte Richiesta.

3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorità Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.

## **ARTICOLO 11**

### **ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO**

1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le dichiarazioni dei testimoni, delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente.

2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta. I funzionari rappresentanti degli organi competenti possono presenziare all'esecuzione della richiesta, se muniti del nulla osta della Parte Richiedente.

3. Ai rappresentanti delle Autorità Competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta è permesso formulare le domande che possono essere rivolte alla persona interrogata o esaminata, tramite il rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti.

5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale è esente da imposte.

6. La persona citata per rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza.

7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.

## **ARTICOLO 12**

### **AUDIZIONE PER VIDEOCONFERENZA**

1. L'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.

2. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza nella misura in cui detto metodo non contrasti con la sua legislazione interna. Se la Parte Richiesta non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione.

3. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:

- a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente della Parte Richiesta. Questa autorità è anche responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;
- b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna;
- d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente.

4. Le Parti convengono, attraverso le proprie Autorità Centrali, di assegnare un interprete e/o un difensore alla persona comparsa. In questo caso, deve essere consentito al difensore di essere presente nel luogo in cui la persona si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, e di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

5. La Parte Richiesta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalità prevista dal presente Trattato.

### **ARTICOLO 13**

#### **TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI**

1. Per il tramite delle Autorità Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorità competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:

- a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

- b) di avviare procedimenti penali; o
- c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso.

2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria è obbligata al rispetto di tali condizioni.

#### **ARTICOLO 14**

#### **LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI**

Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

#### **ARTICOLO 15**

#### **COMPARIZIONE DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE**

1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle sue autorità competenti.
2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalità di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonché le informazioni relative alle garanzie di cui essa godrà ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato.
3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni nel caso in cui la persona non compaia nel territorio della Parte Richiedente.
4. La persona citata dichiara volontariamente se desidera o meno comparire. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorità Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta dalla persona citata. La persona che ha accettato di presentarsi può rivolgersi alla Parte Richiedente, chiedendo un anticipo per sostenere le spese.



5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi a una Autorità del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta (60) giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia convenuto un termine inferiore per i casi urgenti.

## **ARTICOLO 16 GARANZIE DELLA PERSONA CITATA**

1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorità competenti della Parte Richiedente, può essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua libertà individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non è possibile fornire tale garanzia, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze.

2. La garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le è stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno.

3. La persona citata non può essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.

## **ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE (COMPRESSE QUELLE CHE STANNO SCONTANDO LA CONDANNA IN REGIME DETENTIVO)**

1. Nel caso in cui non possa avere luogo quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 12, ogni persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo), indipendentemente dalla sua nazionalità, può essere trasferita temporaneamente, con il consenso dell'Autorità Centrale della Parte Richiesta, alla Parte Richiedente, per rendere dichiarazioni in qualità di testimone o vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che questa sia riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato.

2. Il termine di durata del trasferimento della persona non può essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita può essere prolungato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta, sulla base di una richiesta motivata dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente.

3. La modalità e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti.

4. Il trasferimento è rifiutato:

- a) se la persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo) non vi consente per iscritto;
- b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta.

5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando è in vigore la misura detentiva disposta dall'autorità competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle Autorità competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformerà agli articoli 16 e 22 del presente Trattato.

6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini del periodo totale di detenzione.

7. La persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo) che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potrà essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

## **ARTICOLO 18**

### **PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE**

Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

## **ARTICOLO 19**

### **CASI SPECIALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

La Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione interna, fornisce, nella misura in cui le sue autorità competenti possono acquisirli in casi analoghi, estratti di fascicoli penali e/o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine e/o per un processo penale, fatti salvi i documenti e gli oggetti che contenenti informazioni coperte dal segreto di Stato o classificate come riservate.

## **ARTICOLO 20**

### **RICHIESTA DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE**

1. Ciascuna delle Parti può presentare all'altra Parte una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte Richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati compresi nella giurisdizione della Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta trasmette la richiesta alle proprie Autorità competenti, perché sia adottata la decisione di esercitare l'azione penale secondo la propria legislazione interna.
3. Se in relazione al reato rispetto al quale è stata esercitata l'azione penale sono promosse azioni civili dalle persone che hanno subito danni a causa del reato, le stesse sono esaminate nel procedimento penale.
4. La richiesta di esercizio dell'azione penale deve contenere:
  - a) il nome dell'autorità richiedente;
  - b) il cognome e il nome della persona che è stata accusata di aver commesso il reato, la sua nazionalità, il luogo di residenza e, se possibile, la sua descrizione fisica, una sua fotografia recente, le sue impronte digitali e gli altri dati che possono agevolare l'identificazione;
  - c) la descrizione e la qualificazione giuridica dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di esercizio dell'azione penale;
  - d) l'indicazione più accurata possibile del tempo e del luogo dei fatti che hanno fondato la richiesta;

e) qualora sia necessario, la richiesta di restituzione degli originali dei documenti e oggetti che costituiscono la prova materiale.

5. Alla richiesta di esercitare l'azione penale devono essere allegati:

- a) il testo delle norme penali e, se necessarie, di altre norme dell'ordinamento della Parte Richiedente che abbiano rilevanza per l'esercizio dell'azione penale;
- b) i fascicoli del procedimento penale o le loro copie certificate, nonché le prove esistenti;
- c) la richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati e, se possibile, la stima della loro entità;
- d) la richiesta di avviare l'azione penale da parte delle persone che hanno subito danni a causa del reato, se è necessario secondo la legislazione della Parte Richiesta.

6. Al fine di garantire i diritti di terzi, su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta restituisce gli originali dei documenti e gli oggetti che costituiscono la prova materiale.

7. La Parte Richiesta notifica senza indugio alla Parte Richiedente le misure adottate rispetto alla sua richiesta, comunica gli esiti dell'azione penale e invia copia della decisione adottata dall'Autorità giudiziaria penale.

8. Nel momento in cui la Parte Richiesta comunica alla Parte Richiedente che accetta di avviare il rispettivo procedimento penale, l'Autorità competente di quest'ultimo sospende il procedimento penale condotto nei confronti della persona per gli stessi fatti che formano oggetto della richiesta di esercizio dell'azione penale.

9. Se dopo la richiesta risulta che è stata pronunciata una sentenza o che è divenuta esecutiva una decisione emessa da un organo giudiziario della Parte Richiesta nei confronti della persona indicata nella richiesta, le Autorità Competenti della Parte Richiedente non possono esercitare l'azione penale nei confronti della stessa per i medesimi fatti.

10. Qualora la Parte Richiesta adotti la decisione di non dare corso alla richiesta ovvero di rifiutare o concludere l'esercizio dell'azione penale, restituisce senza indugio alla Parte Richiedente i fascicoli e le prove materiali che le sono state trasmesse.

## **ARTICOLO 21 MISURE SU BENI**

1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana o le misure in materia di *extinción del derecho de dominio sobre bienes* per la Repubblica di Colombia.

2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonché sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'articolo 1 del presente Trattato.

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

## **ARTICOLO 22 SPESE**

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:

- a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonché altri compensi da corrispondere alle medesime persone;
- b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;
- c) spese relative al trasporto, alla permanenza e alla presenza dei rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 10 del presente Trattato;

- d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;
- e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del presente accordo.

2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta, nonché le modalità con cui si sosterranno le spese.

### **ARTICOLO 23**

#### **STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE**

1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalità:

- a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi, tra gli altri;
- b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento, e
- c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.

2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei partecipanti.

3. Le Parti, attraverso le proprie Autorità Centrali, finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo con i fondi assegnati nei loro rispettivi bilanci, secondo le proprie disponibilità, la destinazione e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

## **ARTICOLO 24**

### **SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI**

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.

2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:

a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte;

b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.

3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attività.

4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché quanto previsto dall'articolo 14 del presente Trattato, per quanto applicabile.

5. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo le seguenti condizioni generali:

- a) il responsabile della squadra è l'autorità competente — quella che partecipa alle indagini penali o le dirige — della Parte nel cui territorio la squadra interviene, e che agisce anche d'intesa con il funzionario giudiziario dell'autorità richiedente;
- b) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformità al diritto nazionale;
- c) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo di costituzione della squadra;
- d) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

6. In conformità al presente articolo, i membri della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati «membri», mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».

7. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte nel cui territorio la squadra interviene quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti in conformità alla legislazione della Parte richiesta.

8. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità alla legislazione della Parte Richiesta, essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle competenti autorità della Parte richiedente.

9. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che nel territorio della Parte Richiedente siano adottate misure investigative, le persone distaccate dalla Parte Richiedente possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate dalle competenti Autorità della Parte Richiedente secondo le medesime condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale.

10. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorità competenti della Parte di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli strumenti o disposizioni applicabili.

11. Ai fini di un'indagine penale condotta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.

12. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorità competenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate:

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando



l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale.

13. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato.

14. Nella misura consentita dalla legislazione delle Parti, è possibile decidere che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attività della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro.

15. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

- a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;
- b) per la Repubblica di Colombia: la *Fiscalía General de la Nación*.

16. Le Autorità Competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

## **ARTICOLO 25**

### **REGIME APPLICABILE AI MEMBRI O AL PERSONALE DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI**

I membri o il personale delle squadre investigative comuni rispettano e osservano la legislazione in vigore nel territorio della Parte Richiesta.

## **ARTICOLO 26**

### **CONSEGNE VIGILATE O CONTROLLATE**

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.

2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle Autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.

4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 22.

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:

- a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;
- b) per la Repubblica di Colombia: la *Fiscalía General de la Nación*.

6. Le Autorità Competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

## **ARTICOLO 27 ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

## **ARTICOLO 28 CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.

2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.

## ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI FINALI


1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.
3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.
4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Sottoscritto a *Roma*, il giorno *16* del mese di *dicembre*  
dell'anno *2016* in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo  
entrambi i testi ugualmente validi.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA REPUBBLICA DI COLOMBIA



**TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI  
COLOMBIA  
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia (di seguito denominate "Le Parti");

Sulla base del reciproco rispetto per la loro sovranità, uguaglianza e reciproco vantaggio;

Desiderosi di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi;

Al fine di consentire che le persone condannate scontino la propria condanna nel paese di loro cittadinanza per ragioni umanitarie, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1  
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Trattato:

1. "La Parte che Trasferisce" indica quella che ha trasferito o può trasferire una persona condannata fuori dal suo territorio;
2. "La Parte che Riceve" indica quella che ha ricevuto o può ricevere una persona condannata all'interno del suo territorio;
3. "Persona condannata" si riferisce a una persona che è stata condannata da un'autorità giudiziaria per scontare una condanna ne "La Parte che Trasferisce";
4. "Sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva, non più soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una pena per la commissione di un reato, privativa della libertà o restrittiva della stessa.

## **ARTICOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento di persone condannate.
2. Ciascuna Parte può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione vigente tra le Parti una persona condannata nell'altra Parte affinché scontati nel territorio della Parte che riceve la condanna inflitta nella Parte che trasferisce, purché si rispettino le condizioni per il relativo trasferimento.

## **ARTICOLO 3 AUTORITÀ CENTRALI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per iscritto attraverso le Autorità Centrali.
2. Le Autorità Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia.
3. Se una delle Parti modifica l'Autorità Centrale designata, deve notificare all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel più breve tempo possibile, tramite canali diplomatici.

## **ARTICOLO 4 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO**

1. Una persona condannata può essere trasferita soltanto se:
  - a. la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve;
  - b. la persona condannata, o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle sue condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente allo stesso;
  - c. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna nella Parte che Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi della Parte che Riceve;

- d. al momento della richiesta di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;
  - e. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:
    - i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo di Stato o di Governo o di membri della loro famiglia;
    - ii. il genocidio ed atti di terrorismo conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati sono Parte; e
    - iii. altri reati che, conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti, non possono essere considerati reati politici;
  - f. la sentenza pronunciata a carico della persona condannata è definitiva senza possibilità di ulteriori impugnazioni;
  - g. non sussistono procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata nella Parte che Trasferisce;
  - h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso;
  - i. le Parti comunicano alla persona condannata le conseguenze giuridiche del suo trasferimento;
  - j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti il trasferimento, deve comunicare all'altra Parte i motivi della decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3.
2. A integrazione di quanto precede e al fine di decidere su una richiesta di trasferimento, le Parti possono tenere in considerazione, tra le altre, l'esistenza comprovata di una delle seguenti situazioni:
- a. la persona condannata soffre di una grave malattia che mette in pericolo imminente la sua vita o soffre di una malattia in fase terminale;

- b. i genitori, figli, coniuge o compagno fisso della persona condannata si trovano nelle circostanze descritte al precedente punto a); o
- c. la persona condannata ha più di sessantacinque (65) anni di età;
- d. stato di invalidità fisica o mentale della persona, debitamente certificato.

## **ARTICOLO 5 DOMANDE E RISPOSTE**

1. Una persona condannata può chiedere il trasferimento a ciascuna Parte conformemente alle disposizioni del presente Trattato. La Parte che riceve la richiesta deve notificarla all'altra Parte per iscritto.
2. La richiesta di trasferimento può provenire da ciascuna Parte. La Parte richiesta deve informare opportunamente l'altra Parte se è d'accordo o meno sulla richiesta di trasferimento.
3. Le domande e le risposte ai trasferimenti devono essere formulate per iscritto e devono essere trasmesse tramite i canali previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato.

## **ARTICOLO 6 DOCUMENTI RICHIESTI**

1. Se si richiede un trasferimento, la Parte che Trasferisce deve fornire i seguenti documenti o dichiarazioni alla Parte che Riceve:
  - a. una copia autentica della sentenza, ivi comprese le disposizioni di legge pertinenti sulle quali è basata la sentenza;
  - b. una dichiarazione che indichi il tipo di pena, la durata della pena, la data di inizio ai fini del computo della pena, il periodo già scontato, il periodo che resta da scontare e i benefici di pena ottenuti;
  - c. informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;

- d. informazioni sul luogo di residenza o sull'indirizzo nel territorio della Parte che Riceve della persona condannata, se conosciute;
  - e. una relazione che descriva la condotta della persona durante l'esecuzione della pena;
  - f. una dichiarazione scritta recante il consenso ad essere trasferita così come dispone il paragrafo 1 (b) dell'Articolo 4 del presente Trattato; e
  - g. una relazione medica e sociale sulla persona condannata e ogni informazione sul trattamento penitenziario eseguito nella Parte che Trasferisce ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte che Riceve;
  - h. la dichiarazione con la quale la Parte che Trasferisce manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata.
2. La Parte che Riceve deve consegnare alla Parte che Trasferisce i seguenti documenti e dichiarazioni:
- a. documenti o dichiarazioni che attestino che la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve;
  - b. le disposizioni di legge pertinenti della Parte che Riceve che stabiliscano che la condotta per la quale è stata inflitta la condanna costituisce reato anche secondo il proprio ordinamento;
  - c. le informazioni sulle procedure previste dalla legislazione della Parte che Riceve volte a garantire l'esecuzione della condanna inflitta dalla Parte che Trasferisce;
  - d. la dichiarazione mediante la quale la Parte che Riceve manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno ad eseguire la restante parte della condanna.

## **ARTICOLO 7**

### **INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA**

1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel più breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di applicabilità del medesimo.



2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata all'interno del proprio territorio delle misure adottate o decisioni pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della Parte che Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato.

## **ARTICOLO 8**

### **CONSENSO DELLA PERSONA CONDANNATA E RELATIVA VERIFICA**

1. La Parte che Trasferisce deve assicurarsi che la persona condannata, o il suo legale rappresentante, manifesti volontariamente il proprio consenso al trasferimento, mediante una dichiarazione resa a tal fine, con piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche.
2. Laddove la Parte che Riceve lo richieda, la Parte che Trasferisce deve consentire alla Parte che Riceve di verificare, mediante un funzionario designato, che la persona condannata abbia manifestato il proprio consenso secondo le condizioni esposte al paragrafo precedente.

## **ARTICOLO 9**

### **CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA**

1. Quando si perviene a un accordo sul trasferimento, le Parti si accordano sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da seguire per il trasferimento, che viene concordato attraverso i canali stabiliti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato.
2. La Parte che Riceve è responsabile della custodia della persona condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce, e successivamente allo stesso.

## **ARTICOLO 10**

### **TRATTAMENTO DELLA PERSONA TRASFERITA**

Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita e non può torturare né imporre trattamenti crudeli, inumani o degradanti alle persone trasferite in virtù del presente Trattato, in conformità agli obblighi internazionali derivanti dagli Accordi applicabili in materia di diritti umani.

## **ARTICOLO 11**

### **ESECUZIONE DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE**

1. Le Autorità della Parte che Riceve devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza emessa dalle Autorità della Parte che Trasferisce.
2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge della Parte che Riceve e soltanto tale Parte è competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per sua natura, durata o per entrambe, incompatibile con la legge della Parte che Riceve, questa può eseguirla o, altrimenti, commutarla in conformità alla propria legislazione interna. La condanna da eseguirsi non può, in ogni caso:
  - a. essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nella Parte che Trasferisce;
  - b. eccedere il massimo della pena previsto dalla legge della Parte che Riceve per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
  - c. essere contraria ai principi fondamentali della Parte che Trasferisce.
4. L'esecuzione della sentenza dopo la commutazione è regolata dalle leggi e dalle procedure della Parte che Riceve, ivi compresa l'applicazione di diminuzioni di pena e della libertà condizionale e di altri benefici che possano essere adottati durante l'esecuzione della condanna.

## **ARTICOLO 12**

### **MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE**

1. La Parte che Trasferisce mantiene la propria giurisdizione per la modifica o la revoca delle condanne e delle sentenze adottate dalle proprie autorità giudiziarie.
2. La Parte che Riceve deve modificare o considerare conclusa l'esecuzione di una condanna non appena venga informata di una decisione della Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica o revoca della condanna o della pena imposta dalle sue autorità giudiziarie.

### **ARTICOLO 13**

#### **INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA PENA**

La Parte che Riceve deve fornire alla Parte che Trasferisce informazioni sull'esecuzione della pena nei seguenti casi:

1. l'esecuzione della pena è terminata;
2. la persona condannata è fuggita o è deceduta prima che l'esecuzione della pena sia terminata.

### **ARTICOLO 14**

#### **TRANSITO**

1. Quando una Parte abbia concordato con uno Stato terzo il trasferimento di una persona condannata, la cui esecuzione comporti il transito sul territorio dell'altra Parte, deve richiedere il permesso a quest'ultima Parte per il transito. La richiesta di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata.
2. Tale permesso non è richiesto nel caso venga usato il trasporto aereo e non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte.
3. Il permesso di transito deve essere concesso, purché non contrasti con la legislazione interna della Parte.

### **ARTICOLO 15**

#### **LINGUA DI COMUNICAZIONE**

Ai fini del presente Trattato, ciascuna Parte comunica nella sua lingua ufficiale e deve fornire una traduzione dei propri atti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

### **ARTICOLO 16**

#### **ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE**

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da qualunque legalizzazione, autenticazione e altri requisiti formali.

2. I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale, devono essere ammessi come prova senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticità.
3. Le Autorità Centrali garantiscono l'autenticità dei documenti trasmessi.

## **ARTICOLO 17 SPESE**

1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative:
  - a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte che Trasferisce; e
  - b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento.
2. La Parte che Riceve può recuperare in tutto o in parte dalla persona condannata le spese sostenute.

## **ARTICOLO 18 RAPPORTI CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI**

Il presente Trattato non impedisce alle Parte di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

## **ARTICOLO 19 SOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se le stesse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

## **ARTICOLO 20 VIGENZA E CESSAZIONE**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per


via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Lo stesso avrà durata illimitata.

2. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta di trasferimento presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima che il Trattato sia entrato in vigore.
3. Ciascuna Parte può cessare gli effetti del presente Trattato in qualsiasi momento mediante una notifica scritta inviata all'altra Parte tramite i canali diplomatici. Il Trattato cesserà i suoi effetti novanta (90) giorni dopo che una delle Parti riceva la suddetta notifica per iscritto. La cessazione del presente Trattato non riguarderà le richieste trasmesse precedentemente alla sua cessazione. In aggiunta, e indipendentemente dalla cessazione del presente Trattato, lo stesso continuerà ad applicarsi all'esecuzione di sentenze di persone condannate che sono state trasferite in virtù del presente Trattato precedentemente agli effetti della cessazione.
4. Il presente Trattato potrà essere emendato di comune accordo tra le Parti e tali modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo.

**IN FEDE DI CHE**, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato.

**FATTO** a *Roma*, il giorno *16* del mese di *dicembre* dell'anno *2016*  
in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER LA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**PER LA  
REPUBBLICA DI COLOMBIA**



## 1.2.2. Testo approvato 1703 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1703

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'8 luglio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

- a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
- b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
- c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli

articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1703

**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

**Titolo breve:** *Ratifica trattati Italia-Colombia estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento condannati*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 74 \(ant.\)](#)

14 maggio 2020

[N. 82 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020**  
**74ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente **PETROCELLI**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17**

**agosto 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019**

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea per il 2019.

Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (*Doc. LXXXVI*, n. 3), formulando - lo scorso 11 febbraio - un parere favorevole a beneficio della 14a Commissione.

Il disegno di legge di delegazione europea per il 2019 si compone di 20 articoli, riguardanti il recepimento di 33 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale a 11 regolamenti europei (articoli 10, 11 e da 13 a 20).

Agli articoli 1 e 2, il disegno di legge riepiloga i principi di carattere generale che dovranno presiedere all'esercizio del potere delegato.

Passando all'esame delle singole disposizioni, il relatore precisa, innanzitutto, che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dai *media* audiovisivi alle comunicazioni elettroniche, dalla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili alla filiera agricola ed alimentare, dal diritto d'autore alla sanità animale), interessando in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della nostra Commissione.

Aspetti di relativo interesse si rinviengono con riferimento all'articolo 4, che delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e che annovera, fra i suoi obiettivi, quelli dello sviluppo di nuove reti per fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità e la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti in tali infrastrutture.

L'articolo 5, prosegue il relatore, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che chiama gli Stati membri ad indicare i livelli che intendono raggiungere in vista dell'obiettivo europeo per il 2030. Il Quadro 2030 per il clima e l'energia comprende obiettivi chiave a livello di Unione europea per il periodo dal 2021 al 2030 volti alla riduzione almeno del 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, al raggiungimento di una quota almeno del 32 per cento di energia rinnovabile e un miglioramento almeno del 32,5 per cento dell'efficienza energetica.

A titolo meramente ricognitivo, tenuto conto degli aspetti di interesse residuale della Commissione

affari esteri, il relatore richiama l'articolo 13 che reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 modificativa delle direttive 2009/65/CE e 2001/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e conferisce una delega per il completo adeguamento dell'ordinamento italiano ai contenuti del Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Un'attenzione particolare all'articolo 18, che contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con l'introduzione dei primi sistemi europei di certificazione della cybersicurezza si punta, fra l'altro, a ridurre la frammentazione del mercato interno dell'Unione europea in tale materia.

In conclusione, il relatore non ravvisa ostacoli ad esprimere prossimamente, relativamente ai profili di competenza, una relazione non ostativa alla 14a Commissione sul provvedimento in esame.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauritiva relazione e apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD) propone al relatore di integrare la proposta di relazione in preparazione con una osservazione, di cui dà conto ai Commissari, concernente gli autoveicoli targati dei residenti di Campione d'Italia.

Il senatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az), in primo luogo, rende esplicita l'esigenza, di carattere generale, che l'esame di provvedimenti, come quello in titolo, da parte della Commissione, venga preceduto, in via propedeutica, da un'adeguata documentazione, tale da consentire, con la dovuta trasparenza, una disamina ponderata e approfondita dei provvedimenti stessi.

In secondo luogo, passando a valutare nel merito il disegno di legge di delegazione europea 2019, dissente con l'impostazione del relatore che, di fatto, va a conferire alla 3a Commissione un vaglio residuale del medesimo disegno di legge, laddove, a suo avviso, sarebbe invece opportuno che, per le sue competenze estese e di natura generale attinenti la politica estera nazionale ed europea, la Commissione medesima si impegnasse in una idonea azione di verifica a 360 gradi delle questioni che le vengono sottoposte.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), nel segnalare che l'A.S. 1721 rappresenta un provvedimento di grande rilevanza per l'Italia, auspica, visto che esso abbraccia una serie eterogenea di materie e di settori, che la Commissione esteri, prima di procedere all'adozione della sua relazione, attenda anche gli approfondimenti che stanno svolgendo all'uopo le altre Commissioni permanenti.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel replicare ai colleghi testé intervenuti, li rassicura facendo presente che, avuto riguardo all'esame del predetto Atto Senato, verrà applicata la consueta procedura seguita nelle Commissioni in sede consultiva, non essendo possibile seguire procedimenti inappropriati o non considerati dalla prassi e dal Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei

deputati, recante la ratifica del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, la cui stesura risale al maggio del 2003.

Il Protocollo, adottato dalla riunione straordinaria del 2003 sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, ratificato finora da 37 Paesi e dall'Unione europea e in vigore dall'ottobre 2009, rappresenta il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali. Il suo scopo principale è quello di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente. Il testo - adottato nel quadro dell'UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - ricomprende ed amplia gli strumenti normativi già esistenti a livello di Unione europea e nazionale, ovvero l'inventario europeo denominato EPER (*European Pollutant Emission Register*), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e la «dichiarazione INES» (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), che, in ambito nazionale, ha assicurato, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa. Il relatore evidenzia come il contenuto del Protocollo risulti in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea mediante il Regolamento europeo n. 166 del 2006, che, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, ha disposto l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR, *European Pollutant. Release and Transfer Register*) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività. In Italia, inoltre, nel dare attuazione alle disposizioni europee, sono state individuate le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR - il Ministero dell'ambiente e l'ISPRA - e sono state stabilite tempistica e modalità di presentazione della dichiarazione da parte degli interessati, ovvero i gestori dei complessi industriali.

Composto da trenta articoli e da quattro allegati, il Protocollo in esame, dopo aver precisato il proprio scopo (articolo 1) e offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (articolo 4) e i contenuti del registro (articolo 6). Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11). Gli ulteriori articoli disciplinano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (articolo 13), l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto ad essere informati (articolo 14), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articolo 16) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20). Organi interni del Protocollo sono la Riunione delle Parti, ovvero l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale (articolo 17), e il segretariato, ovvero l'organo esecutivo della Commissione economica per l'Europa (articolo 21). Infine, il Protocollo detta norme per la risoluzione delle controversie (articolo 23), esclude che possano essere ammesse delle riserve alle disposizioni del testo (articolo 28) e stabilisce le modalità per la sua denuncia (articolo 29). Gli Allegati al Protocollo individuano, rispettivamente, le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III) e la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La ratifica del Protocollo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene nuovamente sull'ordine dei lavori per stigmatizzare l'atteggiamento del Presidente, a suo modo di vedere poco rispettoso dei diritti delle minoranze parlamentari, che devono essere comunque garantiti anche e soprattutto nello svolgimento della usuale attività legislativa in Commissione.

In proposito, il presidente [PETROCELLI](#) replica considerando priva di fondamento tale ultima affermazione, dal momento che mai e in nessuno caso è stata negata la possibilità a chiunque di esprimere la propria critica. Al contempo, coglie l'occasione per ricordare ai colleghi del Gruppo Lega Nord la necessità di nominare il loro capogruppo in Commissione, carica che risulta ancora vacante.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (*M5S*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trattati, sottoscritti dall'Italia e dalla Colombia nel dicembre 2016, rispettivamente sull'extradizione, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate.

I Trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità.

Il primo dei tre Accordi - quello relativo all'extradizione - si compone di 23 articoli ed è finalizzato a promuovere una rapida ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di estradizione, conformemente ai principi del diritto internazionale. In particolare Italia e Colombia si impegnano ad estradare le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà disposta nell'ambito di un procedimento penale (extradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva). L'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione (articolo 2). Ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, è peraltro irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Per l'extradizione processuale l'Accordo prevede un limite di pena edittale non inferiore a tre anni nel minimo, mentre per l'extradizione esecutiva prevede un limite di pena pari ad un anno di pena residua da scontare. Il testo contempla ipotesi di diniego dell'extradizione nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (articolo 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4). Viene, inoltre, previsto il diritto per le Parti di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla, pur prevedendo che lo Stato richiedente possa chiedere il perseguimento penale della persona nello



Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, o la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano - fra le altre - l'applicazione del "principio di specialità" in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (articolo 6), l'extradizione semplificata (articolo 7), i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione (articoli 8-10), le garanzie che la Parte richiesta possa a sua volta rivolgere alla Parte richiedente al fine di assicurare alla persona interessata un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti (articolo 11) e i casi per richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta (articolo 12).

Il secondo Trattato - quello di assistenza giudiziaria - composto da 29 articoli, è volto a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale, adeguando il quadro giuridico all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi. L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali - tra l'altro - la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta (articolo 2). I successivi articoli individuano nel Ministero della Giustizia italiano e nella *Fiscalia General de la Nación* e nel *Ministerio de Justicia y del Derecho* colombiani le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 4), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), nonché le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (articolo 7).

Il terzo Trattato bilaterale - quello sul trasferimento delle persone condannate - si è reso necessario dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile, non avendo la Colombia ratificato, quale Paese non membro del Consiglio d'Europa, la Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, che costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Il Trattato in esame, composto da 20 articoli, consente il trasferimento dei cittadini dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine per scontarvi la pena residua. La finalità dell'intesa è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari (articolo 2). Il testo prevede che trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 4). Ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (articolo 5), le modalità per informare le persone condannate dell'esistenza del Trattato e delle condizioni da esso previste (articolo 7), le modalità di consegna e di trattamento della persona trasferita (articoli 9-10) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (articolo 11). La relazione tecnica che accompagna il provvedimento evidenzia come al momento della presentazione del disegno di legge risultassero ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per scontare una condanna definitiva, sessantasei cittadini colombiani, a fronte di trentasei nostri connazionali detenuti, per giudizio irrevocabile, in Colombia.

Il disegno di legge di ratifica dei Trattati in esame si compone di 5 articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 in 200.052 euro annui, a decorrere dal 2020.

La relatrice conclude osservando che i Trattati oggetto della presente ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo del novembre 2009 tra l'Italia e il Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti.

Ricorda, innanzitutto, che il Turkmenistan, repubblica sovietica fino al 1991, è oggi una repubblica presidenziale indipendente, abitata da poco più di 5,6 milioni di abitanti, che vanta ricchi giacimenti di gas e che occupa un'area di grande rilevanza strategica in Asia centrale, stretta fra il Mar Caspio, l'Afghanistan, l'Iran, il Kazakistan e l'Uzbekistan.

L'Accordo in esame, composto da un breve preambolo e da XV articoli, s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area ex sovietica, ed è finalizzato a creare un quadro giuridico di riferimento volto ad incoraggiare e a conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo I), il testo stabilisce l'impegno delle Parti in materia di promozione e protezione degli investimenti, prevedendo che ciascuna di essa incoraggi gli imprenditori dell'altra Parte ad investire nel proprio territorio, riconoscendo tali investimenti in conformità con la legislazione vigente ed impegnandosi ad assicurare loro un trattamento giusto ed equo, in assenza di misure discriminatorie e garantendo la continuità del trattamento giuridico (articolo II).

L'Accordo, nel prevedere il medesimo trattamento nazionale per gli investimenti dell'altra Parte e nel porre la clausola di nazione più favorita, stabilisce l'impegno delle Parti a garantire agli investimenti e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi (articolo III). L'Intesa bilaterale disciplina, inoltre, i casi di indennizzo per danni o perdite per investimenti nel territorio dell'altra Parte derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o avvenimenti simili (articolo IV), ed esclude la possibilità di interventi di nazionalizzazione o espropri a detrimento degli investimenti effettuati se non dietro corresponsione di adeguati risarcimenti (articolo V). Ulteriori articoli disciplinano la materia del rimpatrio di capitale, di utili e di reddito (articolo VI), i casi di surroga nella titolarità dei crediti (articolo VII), le modalità per i trasferimenti (articolo VIII), e i doveri e le responsabilità degli investitori nei casi non previsti dall'Accordo (articolo IX). Il testo stabilisce, altresì, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse in relazione a questioni di interpretazione o di applicazione dell'Intesa (articolo X) o tra investitori e Parti contraenti (articolo XI). Viene, inoltre, disposto che l'Accordo risulti applicabile indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o

consolari tra le Parti (articolo XII) e previsto che le medesime Parti contraenti e i loro investitori possano avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle previste dall'Intesa stessa, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti (articolo XIII). Di rilievo sono infine le previsioni in materia fiscale secondo cui le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale (articolo XIII, comma 4).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Come si evince dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, dall'attuazione dell'Accordo non si prevede derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. L'articolo 3 del disegno di legge, peraltro, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad oneri meramente eventuali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il presidente relatore conclude osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sulla incidenza di un accordo del genere, che risale all'anno 2009, in un contesto internazionale notevolmente modificato a seguito della pandemia dovuta al Covid-19.

Il sottosegretario DI STEFANO replica in proposito sottolineando come l'accordo in esame si riprometta, essenzialmente, di delineare un quadro giuridico chiaro e certo, volto a garantire gli investitori dei due Paesi, Italia e Turkmenistan.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 82 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

**82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:** a) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;* b) *Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;* c) *Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, riferisce spiegando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 11a Commissione sul disegno di legge recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che disciplina l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo, che consta di un unico articolo, reca una serie di novelle alla disciplina di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativa al personale assunto a contratto - a tempo indeterminato o determinato - da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali, che possono essere istituite con decreto ministeriale in caso di mancanza in quello Stato di una rappresentanza diplomatica permanente del nostro Paese e sussista un'esigenza particolare derivante dalle relazioni internazionali o dalla partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali.

Più in particolare, le novelle di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), estendono alle delegazioni diplomatiche speciali la possibilità di assunzioni di personale a contratto per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite complessivo di 2.920 unità previsto proprio dall'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché la possibilità di assunzione di impiegati temporanei, prevedendo per tali tipologie di contratti, nel caso di perdurante assenza del dipendente da essi sostituito, anche la possibilità di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Ulteriori disposizioni concernono l'effettività dell'applicazione - con riferimento ai rapporti di lavoro in oggetto - delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina in esame (comma 1, lettera *c*) e la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni a contratto in oggetto (comma 1, lettera *d*).

Ulteriori novelle riguardano le modalità per la determinazione e la revisione delle retribuzioni annue basi, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio di tali lavoratori (rispettivamente, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), e gli eventuali procedimenti disciplinari a loro carico (lettera *h*).

L'ultima novella introdotta riguarda i casi di risoluzione del contratto, e più in particolare le fattispecie per le quali non sia dovuto - da parte dell'ufficio all'estero - il preavviso di tre mesi per la risoluzione

dei rapporti di lavoro in esame: la norma aggiunge quella relativa alla violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro (comma 1, lettera i).

Infine, il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Alla luce di quanto esposto, il relatore propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede lumi in merito alla questione concernente l'assunzione di personale locale a contratto che può riguardare cittadini sia italiani che stranieri. Sotto tale profilo, peraltro, anche in passato si è posto il problema delle modalità più o meno trasparenti con cui vengono sottoscritti tali contratti.

Il sottosegretario DI STEFANO, al riguardo, precisa che il disegno di legge in titolo è stato ideato per cercare di risolvere un problema che, da molto tempo, va ad inficiare le condizioni dei lavoratori a contratto presso le sedi diplomatiche, consolari e gli istituti di cultura, in particolare la parità di trattamento tra di loro.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD*), relatore, rammenta come il punto discriminante dell'intera questione non sia tanto la cittadinanza dei lavoratori interessati, quanto l'eliminazione di eventuali discriminazioni. Mette in risalto, inoltre, che, molto spesso, risulta oltremodo proficuo ed utile per le nostre Ambasciate assumere dipendenti aventi la nazionalità del luogo, proprio perché conoscono meglio ed hanno maggior esperienza della realtà locale.

Segue un breve intervento del senatore [URSO](#) (*FdI*), incentrato sulla copertura finanziaria del provvedimento in titolo.

Ai fini di un ulteriore chiarimento della problematica, il sottosegretario DI STEFANO sottolinea che lo scopo del disegno di legge è anche quello di garantire il rispetto di determinati *standard* a tutela dei lavoratori locali, *standard* caratteristici e fatti propri dalla rete diplomatico-consolare degli altri Paesi che agiscono nella medesima situazione.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce come, dal suo punto di vista, il provvedimento non afferisce solo all'equiparazione del trattamento lavorativo, ma anche alle modalità di reclutamento del personale in questione. Alla luce di tale valutazione, pertanto, permangono delle perplessità che, a suo avviso, richiedono un supplemento di disamina da parte della 3ª Commissione, anche se chiamata a fornire un parere in sede consultiva.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel precisare che, in ogni caso, approfondimenti nel merito sono possibili solamente presso l'1ª Commissione, che detiene la sede referente dell'atto, procede, acquisito il consenso del relatore, al rinvio dell'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 ([n. 184](#))**

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, dà conto dello schema di decreto ministeriale, sottoposto al parere della Commissione, chiamata a esprimersi, entro il prossimo 15 luglio, sullo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021.

Ricorda che, a norma dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 125 del 2014, il Documento in esame deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, nonché esplicitare gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. Sul Documento si è espresso favorevolmente lo scorso 11 giugno, il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS). Allegate allo schema di Documento, le relazioni riguardanti l'attuazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo nel 2017 e nel 2018 forniscono una ricognizione dettagliata dei settori dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) promosso dal nostro Paese. Il Documento offre, innanzitutto, un quadro di riferimento del contesto internazionale, di quello europeo e di quello nazionale, evidenziando come il triennio 2019-2021 debba essere considerato decisivo per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Per l'Unione europea e gli Stati membri il quadro di riferimento della cooperazione allo sviluppo è segnato dal nuovo Consenso europeo per lo sviluppo, alla cui redazione nel 2017 ha contribuito anche il MAECI, che riconosce l'importanza di temi prioritari per l'Italia quali il nesso fra migrazione e sviluppo, la sicurezza alimentare, il ruolo del settore privato. Il testo peraltro sottolinea come l'Italia, con il suo 13 per cento, rappresenti uno dei principali contributori dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea. A livello nazionale, il testo ricorda l'organizzazione, prevista nel 2021, della Conferenza Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, incentrata sulla necessità di favorire una più diffusa consapevolezza in merito alla portata dell'Agenda 2030 e dei temi dello sviluppo sostenibile.

Il successivo capitolo del Documento, che traccia il quadro della Cooperazione pubblica allo sviluppo del nostro Paese nel triennio 2019-2021, evidenzia come la visione strategica nazionale si incentri sui 5 Pilastri dell'Agenda 2030 e ponga al centro della propria azione il pieno sviluppo della persona, del capitale umano e la protezione di coloro che vivono in situazioni di maggiore disagio e vulnerabilità. Viene sottolineato come l'impegno dell'Italia a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sarà rafforzato nelle principali aree di crisi, dal Medio Oriente all'Africa e all'Asia.

Per quanto riguarda le risorse, il quadro fornito dal Documento e in particolare dalle relazioni allegate, la relatrice ricorda come l'Italia abbia avviato negli ultimi anni un percorso di graduale riallineamento del rapporto fra Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS) e Reddito Nazionale Lordo (RNL), salito dallo 0,14 per cento nel 2012 allo 0,30 per cento nel 2017. In valore assoluto, nel 2017 l'importo computato come Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS) è stato pari a 5.209,89 milioni di euro. Peraltro la Relazione 2018 allegata al Documento, attesta che l'ammontare dell'APS per l'anno 2018 - pari a 4.405,76 milioni di euro - sia nel frattempo sceso allo 0,25 per cento del RNL a causa essenzialmente del decremento dei costi di assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo. La stessa legge di bilancio 2019-2021 prevedeva che nel 2019 il rapporto CPS/RNL rimanesse stabile, ma decrescente dal 2020, in previsione di un sensibile decremento dei costi di assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo. Il testo tuttavia rimarca l'intenzione dell'esecutivo, a partire dal prossimo DEF, di rilanciare un percorso di adeguamento degli stanziamenti annuali per il comparto, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni assunti a livello internazionale. Le previsioni indicate nel testo parlano per il triennio di riferimento di risorse per 5.011,89 milioni di euro per il 2020, per 4.428,21 milioni di euro per il 2021 e di 4.477,20 milioni di euro per il 2022.

Un capitolo - prosegue la relatrice - è dedicato all'aiuto umanitario italiano, dove viene sottolineato come negli ultimi anni si sia assistito al progressivo aumento di risorse stanziabili a tale scopo. Dopo aver toccato il picco minimo di 19,5 milioni di Euro nel 2012, le risorse sono

progressivamente aumentate arrivando a raggiungere lo stanziamento di 119 milioni di euro nel 2017 e 131,5 milioni di euro nel 2018. Quanto alla ripartizione geografica degli interventi, la priorità è stata assegnata al continente africano e al Medio Oriente (90 per cento circa). Gli interventi sono stati indirizzati principalmente a fronteggiare alcune delle crisi umanitarie più acute, in Siria, in Iraq, in Libia, nella Repubblica Centrafricana, in Yemen, in Myanmar e nelle regioni del Corno d'Africa, del Sahel e del Lago Ciad. È, inoltre, sottolineato come anche con riferimento al triennio 2019-2021 la Cooperazione Italiana continuerà a sostenere l'azione degli operatori umanitari nel quadro dei rispettivi piani di riposta umanitaria, ma anche per la prevenzione delle crisi umanitarie, con iniziative volte a ridurre il rischio da disastri e a far adattare la popolazione ai cambiamenti climatici.

Con riferimento alle priorità tematiche della cooperazione italiana, il Documento sottolinea come nel triennio l'obiettivo di azione che ci si prefigge sarà quello di contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e di specifici Target, concentrando almeno il 75 per cento delle risorse nelle aree tematiche di intervento prioritario, articolate attorno ai 5 Pilastri dell'Agenda 2030 (le cosiddette 5 "P"), ovvero persone, prosperità, pianeta, partenariati e pace. Ogni iniziativa conterrà l'indicazione degli OSS e dei *Target* di riferimento e riporterà - da quest'anno - i codici OCSE-DAC, indicatori di Rio per l'Ambiente e indicatori di *Policy* OCSE-DAC, utilizzati per la rendicontazione annuale all'OCSE-DAC dei flussi di cooperazione allo sviluppo. In tale quadro, è previsto che a partire dal 2019 anche la Relazione annuale riporti i dati e le informazioni sulle attività realizzate e sui progressi verso la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e relativi *Target* e l'indicazione dei codici OCSE-DAC e degli altri indicatori, al fine di verificare la rispondenza delle azioni svolte rispetto agli obiettivi attesi.

Con riferimento al primo pilastro, quello delle Persone, il Documento sottolinea gli obiettivi della lotta alla fame, del raggiungimento della sicurezza alimentare, della promozione del benessere per tutti e a tutte le età, nonché di un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva. Ulteriori obiettivi sono rivolti alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale, alla promozione dell'inclusione sociale, economica e politica e a porre le condizioni per una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile. Proprio la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di politica estera e di cooperazione allo sviluppo, e del dialogo in ambito bilaterale, europeo, regionale e multilaterale, puntando ad un approccio integrato "migrazione-sviluppo-sicurezza" che mira ad affrontare le cause strutturali della migrazione forzata, a rafforzare il ruolo dei migranti regolari come attori di sviluppo, a fornire assistenza a quanti si trovano in condizione di vulnerabilità, e a rafforzare le capacità dei Paesi partner nella gestione dei flussi migratori e nel contrasto al traffico di migranti. In questa ottica è previsto che gli interventi si concentrino nei Paesi prioritari del Fondo Africa, nei Paesi limitrofi e nelle aree di maggiore provenienza dei flussi, con attenzione particolare a Costa D'Avorio, Eritrea, Ghana e Nigeria.

Con riferimento al secondo pilastro, quello relativo al Pianeta, il Documento sottolinea gli obiettivi della lotta al cambiamento climatico, dell'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Il terzo pilastro, quello della Prosperità, è previsto venga declinato attraverso l'obiettivo di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e un lavoro dignitoso per tutti, da realizzarsi anche attraverso il contributo fattivo del settore privato.

Con riferimento al quarto pilastro, quello relativo alla Pace, gli obiettivi individuati puntano a promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a favorire società pacifiche e inclusive, ad offrire accesso alla giustizia per tutti. A tal proposito, il Documento segnala che nel triennio sarà avviato, fra gli altri, un programma del valore di 8 milioni di euro per interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, in Paesi, quali, ad esempio, Iraq, Siria e Nigeria.

Da ultimo, in relazione al quinto pilastro, relativo ai Partenariati, il Documento individua gli obiettivi della mobilitazione delle risorse domestiche, dell'aumento dei fondi da destinare ai Paesi meno avanzati (fino ad almeno lo 0,15-0,20 per cento del CPS/RNL) e del sostegno ai Paesi in via di sviluppo per il raggiungimento della sostenibilità del debito a lungo termine attraverso politiche



coordinate volte a favorire il finanziamento del debito, nonché la riduzione e la ristrutturazione del debito. La scheda offre a tal riguardo approfondimenti sulle iniziative italiane per la conversione del debito nel triennio 2019-2021 nei confronti della Tunisia, e su quelle in via di discussione con la Giordania ed il Libano, nonché sugli accordi per la cancellazione del debito che l'Italia intende ulteriormente valutare - in particolare con riguardo al Sudan, alla Somalia e all'Eritrea - dopo le 28 intese bilaterali già sottoscritte con altrettanti Paesi. Ulteriori obiettivi con riferimento al quinto pilastro sono quelli della promozione della cooperazione triangolare, dei partenariati fra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, e il rafforzare delle le capacità statistiche dei Paesi interessati.

Il Documento individua quindi 22 Paesi prioritari per la cooperazione italiana, 10 dei quali classificati come Paesi meno Avanzati, quali il Burkina Faso, il Senegal, il Niger, l'Etiopia, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e il Mozambico in Africa, l'Afghanistan e il Myanmar in Asia. Fra i Paesi prioritari molti sono quelli che ricadono nel Mediterraneo allargato, come l'Egitto, la Tunisia, la Giordania, il Libano, la Palestina, l'Iraq, l'Albania e la Bosnia Erzegovina. Nel testo si sottolinea come l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), che opera nei Paesi prioritari attraverso le proprie sedi all'estero, procederà nel triennio ad una riorganizzazione della propria rete - che porterà anche alla chiusura di propri uffici non inclusi nella lista dei Paesi prioritari come la Bolivia e il Vietnam - tenendo conto di una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili e degli aspetti relativi alla sicurezza.

Vengono altresì individuati i Paesi di importanza prioritaria per le rotte migratorie (fra cui i Paesi prioritari del Fondo Africa), per l'impatto dei cambiamenti (fra cui il bacino del Mediterraneo, il Sahel e l'Africa centro-orientale) e per lo sviluppo economico (in cui rientrano Paesi a medio reddito).

Il Documento offre, quindi, una ricognizione più approfondita degli impegni per aree geografiche. Con riferimento all'Africa mediterranea, viene sottolineata la necessità di concentrare gli sforzi sui Paesi più prossimi, che necessitano di un sostegno per il consolidamento del processo democratico in atto, come nel caso della Tunisia, o per il ruolo nel processo di stabilizzazione regionale, in un quadro di tutela dei diritti umani, come nel caso dell'Egitto. In Libia, poi, proseguiranno le iniziative di emergenza volte a dare assistenza umanitaria e protezione alle fasce più vulnerabili della popolazione, nonché i programmi di sviluppo volti a favorire il processo di stabilizzazione.

In Africa occidentale, l'impegno della cooperazione italiana nei confronti dei Paesi prioritari (Burkina Faso, il Niger e il Senegal, regioni del Sahel e del Lago Ciad) è volto ad avere un immediato impatto sulle condizioni di vita della popolazione.

Nell'Africa orientale, dove i Paesi prioritari sono individuati nell'Etiopia, nella Somalia, nel Sudan, nel Sud Sudan e nel Kenya, proseguirà anche la collaborazione con l'IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*).

Con riferimento all'Africa australe, il Documento ricorda l'impegno italiano di lungo termine per il Mozambico, diretta conseguenza del ruolo di primissimo piano che nei primi anni Novanta l'Italia ha avuto nel processo di pacificazione tra il Governo e la guerriglia.

In Medio Oriente, l'azione della cooperazione allo sviluppo si colloca nel solco delle politiche e della strategia dell'Unione Europea, in particolare l'Iniziativa Europea di Vicinato 2014-2020, con un sostegno mirato soprattutto rivolto al Libano e alla Giordania per il ruolo chiave che svolgono nell'accoglienza dei profughi provenienti dalla Siria.

Un approfondimento viene, quindi, riservato al tema della cooperazione multilaterale. Il Documento evidenzia a tal riguardo come l'approccio italiano continuerà lungo le direttrici già avviate nel triennio passato, ovvero quello sostegno al riformato sistema delle Nazioni Unite per lo sviluppo, alla promozione dei poli internazionali per lo Sviluppo sostenibile aventi sede in Italia - il Polo romano delle Nazioni Unite, il terzo per rilevanza dopo New York e Ginevra, il Polo delle Nazioni Unite di Torino per la formazione e la ricerca, il Centro di Ricerca UNICEF di Firenze e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) di Brindisi - e il sostegno ai Partenariati globali e agli impegni pluriennali, a partire dal Fondo Globale contro AIDS, Tubercolosi e Malaria (GFATM), l'Alleanza Globale per i Vaccini e l'Immunizzazione (GAVI) e il Partenariato Globale per

l'Istruzione.

Viene inoltre rimarcato come l'azione dell'Italia nell'ambito delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo (BMS) si ispiri ai principi e agli obiettivi adottati a livello internazionale, a partire dagli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (OSS). In questo ambito si evidenzia come il Ministero dell'economia e delle finanze proseguirà anche nel triennio 2019-2021 la sua azione di indirizzo e di vigilanza sull'operato delle Banche multilaterali di sviluppo.

Uno sguardo viene offerto anche alla cooperazione europea, con l'indicazione circa l'aumento del numero di programmi UE assegnati all'Italia (passati da 4 a 15 negli ultimi anni) nell'ambito della cooperazione delegata anche per la rinnovata attenzione politica per l'Africa e la centralità del nesso migrazione-sviluppo.

Con riferimento alla cooperazione bilaterale, per i Paesi prioritari particolare attenzione sarà data alla formulazione di Programmi Indicativi Paese che costituiscono la base per una programmazione a medio termine delle attività di cooperazione allo sviluppo e per la concentrazione in ambiti dove l'Italia ha un vantaggio comparato e valore aggiunto da offrire. Si favorirà un maggiore coinvolgimento dei soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo (Università e altri enti pubblici, enti territoriali, soggetti senza finalità di lucro e privati) nella realizzazione di programmi di cooperazione delegata, programmi finanziati sul Fondo Africa e ulteriori iniziative. È, inoltre, previsto uno stanziamento a dono fino al 16 per cento circa della dotazione annuale AICS, compatibilmente con la disponibilità di risorse, per il finanziamento di programmi prevalentemente nei settori e nei Paesi prioritari.

Un paragrafo specifico viene, quindi, dedicato all'efficacia della cooperazione allo sviluppo, in cui si evidenzia la necessità di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati al fine di monitorare i progressi e misurare l'impegno per la realizzazione dell'Agenda 2030 e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Documento sottolinea come sia l'ISTAT a svolgere il coordinamento nazionale nella produzione degli indicatori per il monitoraggio dell'Agenda 2030, e come dal dicembre 2016 abbia iniziato a rendere disponibili semestralmente gli indicatori per l'Italia sulla piattaforma informativa dedicata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). La collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, peraltro, proseguirà anche nel nuovo triennio. Sarà, inoltre, finalizzato il Piano d'azione triennale per l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, che mira ad allineare l'azione del sistema della Cooperazione italiana ai principi e agli impegni sull'efficacia assunti nei Fora di Roma, Parigi, Accra, Busan, Città del Messico, Nairobi. Il Piano, nello specifico, definisce le azioni che si prevede di svolgere nel triennio 2019-2021 per migliorare la qualità e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, con riferimento in particolare alla individuazione di un set di indicatori di risultato misurabili qualitativi e quantitativi secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede OCSE-DAC. Come novità, si prevede che tali indicatori siano utilizzati, a partire dal 2019, nella Relazione annuale per verificare la rispondenza delle attività realizzate e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di azione del Documento triennale di programmazione. Inoltre, nel triennio si prevede di introdurre in seno all'AICS un Sistema di Gestione Basato sui Risultati (RBM) che include anche la predisposizione di un rapporto per risultati.

Sul piano della valutazione il Documento ricorda come sia in via di finalizzazione anche una "Guida per la valutazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo" che definirà ruolo e responsabilità del MAECI-DGCS nel quadro della legge n. 125 del 2014 e darà indicazioni sulla valutazione di impatto. Per consolidare processi e attività, la DGCS ha, inoltre, ricostituito il Comitato Consultivo sulla Valutazione rinnovandone, alla luce della legge n. 125 del 2014, funzioni e composizione. Il Comitato comprende oltre ai membri della DGCS, dell'AICS e dell'Associazione Italiana di Valutazione, 10 delegati, accademici (CRUI) e rappresentanti della società civile e degli altri attori del sistema della cooperazione allo sviluppo, e svolge funzioni consultive sui vari aspetti che riguardano la funzione di valutazione del MAECI-DGCS.

Per assicurare la pubblicazione tempestiva, sufficientemente completa e secondo standard internazionali dei dati sulle risorse e sulle attività di cooperazione allo sviluppo poste in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e locali italiane e da altri enti pubblici, sarà progressivamente esteso

agli altri attori del Sistema italiano di cooperazione allo sviluppo il modello *openaid* dell'Agenzia italiana, al momento limitato alle iniziative gestite dalla sola Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). L'obiettivo sotteso è quello di creare una banca dati nazionale della cooperazione allo sviluppo onnicomprensiva che, superando i limiti temporali dei dati comunicati all'OCSE-DAC, pubblici "in tempo reale" dati e informazioni sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo di tutti gli attori.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per l'estesa esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, rinvia il seguito dell'esame.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), è stato auditato, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, l'Ambasciatore di Turchia, S.E. Murat Salim ESENLİ, e che, nell'ambito dell'esame del *Doc. LXVII*, n. 3 (Relazione sulle operazioni svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito materiali di armamento, riferita all'anno 2019), è stato auditato, in data 1° luglio, in sede di Ufficio di Presidenza, il Direttore dell'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), Ministro Plenipotenziario Alberto Cutillo, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1703

**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

**Titolo breve:** *Ratifica trattati Italia-Colombia estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento condannati*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 83 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 297 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
**83ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16 parere non ostativo, a condizione che si specifichi che gli obblighi ivi previsti si applicano esclusivamente ai soggetti che prestano il proprio consenso alla partecipazione all'indagine successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- sugli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 si osserva, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, che la proposta in questione non appare rientrare nello specifico oggetto ovvero nella finalità del decreto-legge;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze



normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1384) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1403) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1588) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1702) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1703) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la***

***Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1704) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1443) *RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

**(1521) *RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria***

(Parere alla 6a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020**  
**297ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, presenta oneri che ammontano complessivamente a 200.052 euro annui a decorrere dal 2020, con copertura sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne gli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha confermato la congruità della stima degli oneri annui per il trasferimento in Colombia di persone condannate, riferita all'ipotesi, formulata in relazione tecnica del trasferimento di 2 persone all'anno. Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state recepite le condizioni rese nei pareri espressi dalla Commissione bilancio, volte a specificare il carattere annuo degli oneri e a spostarne la decorrenza a partire dall'anno 2020, nonché a riferire la clausola di

copertura al bilancio triennale 2020-2022. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1704) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale asserisce che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione degli oneri eventualmente connessi agli articoli IV (danni derivanti da guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi), V (nazionalizzazioni ed espropri), X e XI (ricorso al tribunale arbitrale). Al riguardo, rappresenta che, ove tali oneri dovessero verificarsi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo. In tal senso dispone l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, mentre il comma 1 del medesimo articolo reca, per la restante parte dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria. Alla luce di quanto sopra illustrato, non ha osservazioni di competenza da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, comma 5, che occorre chiedere conferma che gli ulteriori compiti attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dall'esclusione del ricorso alle aste elettroniche per gli appalti di beni e servizi in materia di ristorazione e fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo all'articolo 5, recante delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche, rileva che i principi e criteri per l'adozione dei decreti delegati appaiono comportare oneri, in particolare alle lettere *b)* e *d)* del comma 2, che contemplano l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti. Il rinvio, previsto dal successivo comma 4, della determinazione degli oneri e delle relative coperture alla fase dell'adozione dei decreti delegati non risulta, come già per altre deleghe

segnalate in precedenza, perfettamente in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che impone - di regola - alle leggi di delega comportanti oneri di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre solo in via di eccezione, nel caso di particolare complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari può essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

In merito all'emendamento 1.0.1, in materia di vigilanza sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati in favore dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori sia sul provvedimento che sulla proposta emendativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 1, possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, che prevede un corso unico per gli ufficiali della riserva selezionata, occorre acquisire, attraverso relazione tecnica, elementi sulla corretta quantificazione dell'onere, al fine di verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 4. All'articolo 3, segnala che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari è previsto solo al secondo passaggio parlamentare degli schemi di decreti delegati, che si verifica nel caso in cui, al primo passaggio, il Governo non si conformi al parere delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, sarebbe opportuno che il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sia obbligatorio già al primo passaggio parlamentare. Relativamente alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, segnala l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri.

In conclusione, al fine di approfondire i profili sopra illustrati, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 1.3 e 1.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa il fatto che l'attuazione dell'articolo 7 del disegno di legge possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 7.1 e sull'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce della rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 2.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che esso interviene esclusivamente sul riassetto organizzativo dell'ente, in base ai criteri posti dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Banco nazionale di prova non riceve contributi a carico del bilancio dello Stato, ma si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi all'utenza. Le tariffe per la prova delle armi e il controllo delle munizioni sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del Banco e coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese

generali ad esso imputabili. Ne consegue che il Banco opera in piena autonomia finanziaria, essendo assicurata dalle tariffe la totale copertura dei propri costi diretti e indiretti. Inoltre, la relazione tecnica afferma che il Banco non è comunque inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco delle Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009).

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 14 dello schema di decreto, nell'attribuire compiti di vigilanza, in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente, in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al medesimo dicastero di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese. Sul punto, andrebbe quindi confermato che l'amministrazione ministeriale sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza, come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Riesame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare sulle proposte emendative citate.

Ad integrazione del parere sul testo reso lo scorso 31 luglio, segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Pertanto, il comma 9 del medesimo articolo 5 andrebbe così modificato: "9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.



Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso di predisposizione la relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, recante delega per il riordino della normativa sul trasporto aereo, già formalmente richiesta dalla Commissione il 17 febbraio scorso.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° luglio 2020, alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1703  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

**Titolo breve:** *Ratifica trattati Italia-Colombia estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento condannati*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 237](#)

8 luglio 2020

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

*Replica del Governo*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 5*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 237 dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**237a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente LA RUSSA,  
del vice presidente TAVERNA,  
del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente ROSSOMANDO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 239 del 14 luglio 2020  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

### **RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Sulla scomparsa di Ennio Morricone**

**PRESIDENTE.** (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Signori senatori, desidero invitare quest'Assemblea a riunirsi in un momento di solenne raccoglimento in ricordo del maestro Ennio Morricone, genio italiano che è stato e continuerà a essere la colonna sonora di un'Italia che ha conquistato il mondo con la forza della musica.

Persona di incredibile sensibilità e profonda poesia, Ennio Morricone possedeva quella meravigliosa capacità di riuscire a plasmare le note per trasformarle in emozioni, sensazioni e immagini uniche di valore universale. Arrangiatore, musicista, compositore, direttore d'orchestra, ha saputo fare della versatilità la sua vera forza e il tratto distintivo di una produzione artistica monumentale. Nessuno come Ennio Morricone è riuscito a declinare insieme il linguaggio della musica con quello della narrazione cinematografica, diventando il più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi; quel cinema che, dagli esordi con l'amico di infanzia Sergio Leone ai successi hollywoodiani, ne ha

consacrato l'immortalità artistica con due premi Oscar, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'argento e un Leone d'oro alla carriera. Eppure il successo ottenuto a livello nazionale e internazionale, i tanti riconoscimenti, i premi e le numerose onorificenze ricevute in più di settant'anni di carriera non sono mai stati per Ennio Morricone un punto di arrivo, ma solo tappe, certamente emozionanti, di una vita interamente dedicata all'arte e alla musica.

Il suo era un talento naturale, spontaneo, ispirato da una irrefrenabile voglia di raccontare e di raccontarsi, un talento costantemente alimentato dalla curiosità di conoscere, comprendere, capire, scoprire e sperimentare sempre nuovi generi, nuove melodie, nuove sonorità.

Ricordo ancora con affetto la sua commozione l'11 gennaio scorso quando, in questa Aula legislativa, ha ricevuto il premio Genio ed eccellenza italiana nel mondo; l'emozione genuina di un gigante dell'arte che non ha mai perso la sua umanità e che proprio per questo è in grado di far sognare ad occhi aperti tante generazioni. Con la sua scomparsa l'Italia rimane orfana di un'autentica icona della cultura contemporanea, un poeta di armonie e bellezze che ha dato tantissimo alla storia della musica, e che nella storia della musica resterà come vanto italiano nel mondo.

In memoria del maestro Ennio Morricone, vi invito a osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento. Vivi, prolungati applausi).*

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, quando si celebra la scomparsa di qualcuno, il rischio di cadere nella retorica è sempre dietro l'angolo: il rischio delle iperboli, delle definizioni altisonanti e degli aggettivi più impattanti. Oggi non corriamo questo rischio: Ennio Morricone è stato davvero uno dei più grandi musicisti del '900 e simbolo di quel genio italico che, da Leonardo in poi, racconta l'unicità del nostro Paese; è stato davvero colui che ha fatto conoscere ed amare la cultura e il cinema italiano in tutto il mondo.

La sua grandezza sta nell'aver rivoluzionato il ruolo della musica nel cinema, che prima di lui era chiamata a un compito minore. Morricone l'ha resa un'opera di alta sartoria, un abito cucito su misura dei protagonisti per farne cogliere tutte le sfumature emotive. Come non ricordare il tema di Elena in «Nuovo cinema paradiso», quando il protagonista ripercorre nostalgicamente il suo passato e rammenta la donna tanto amata? Come non ricordare le musiche di «Novecento» o «C'era una volta in America», che uscirono ben presto dai confini cinematografici per evocare nell'immaginario sociale precisi periodi della nostra storia recente?

Con Morricone ci lascia un esempio vivo di quanto sia artefatta la suddivisione tra cultura alta e popolare: questo vale soprattutto per la musica, che può davvero toccare le corde di tutti, senza distinzioni culturali, generazionali o di provenienza geografica.

Fu veramente un musicista completo: il maestro non ebbe paura di confrontarsi con la musica leggera o popolare, cimentandosi con quella contemporanea di avanguardia, fino alla composizione di sinfonie e grandi colonne sonore, in un crescendo rossiniano, che lo porterà a toccare livelli artistici di valore assoluto.

La sua lettera di commiato ci restituisce l'immagine di una persona che, nonostante i suoi straordinari successi, non ha mai smarrito per un attimo le cose che davvero contano nella vita: l'amore per la propria famiglia, il senso dell'amicizia, la necessità di fare un piccolo passo indietro rispetto al personaggio per rimettere fino in fondo al centro la sua persona.

Morricone ci lascia uno straordinario tesoro, che adesso spetta a noi custodire e trasmettere alle future generazioni, a tutti coloro che amano il cinema, la musica, e a quelli che un domani si chiederanno qual è il posto della cultura italiana nel mondo. Ma credo che non ce ne sarà bisogno: l'opera di Morricone continuerà a vivere e forse - come ha detto il grande regista Tarantino - davvero verrà ricordato e celebrato come il Mozart di questo nostro tempo.

Che la terra ti sia lieve, maestro. Grazie di cuore per tutto quello che ci hai lasciato! *(Applausi).*

[LA RUSSA](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) *(FdI)*. Signor Presidente, commemorare Ennio Morricone credo sia inutile, perché la sua

grandezza non ha bisogno di parole, non ha bisogno di ricordi. La sua grandezza sta nella sua opera, nella sua musica, nelle emozioni che ha saputo suscitare in tutti noi, nessuno escluso.

È inutile elencare i brani che hanno segnato la nostra vita o almeno momenti importanti della vita di tutti, credo. In particolare, ho voluto prendere la parola per una piccolissima testimonianza. Ricoprivo immeritatamente il ruolo di Ministro della difesa, e il 4 novembre di ogni anno, in piazza del Popolo, avevo deciso di celebrare quella data - data della festa delle Forze armate e dell'unità nazionale - con un grande concerto. Per l'ultimo di questi, poco prima che cadesse il Governo Berlusconi, mi rivolsi a Ennio Morricone per sapere se avesse voluto dirigerlo lui. Sapevo certamente che, ammesso che avesse manifestato apertamente idee politiche, sicuramente non le aveva mai manifestate per la mia parte politica. Ma Ennio Morricone mi rispose che se c'era da onorare le istituzioni lui era sempre pronto: ha dato a me - e credo a tutti - una lezione da parte di chi viveva per la musica, regalava musica. Ma la grandezza nell'arte quasi sempre si accompagna con una grande presenza di spirito e di animo, che in quella circostanza mi dimostrò. Il suo concerto fu come sempre splendido, e le note della sua musica mi risuonano ancora, non solo nella testa, ma soprattutto nel cuore. Onore a Ennio Morricone! (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, lei ha detto bene: l'Italia e il mondo hanno perso un grandissimo musicista, un grande cineasta e un grande artista. Certo, il nostro Paese vanta una brillantissima tradizione di musicisti che hanno firmato splendide colonne sonore e hanno riscosso meriti successi; ma Ennio Morricone è stato tra loro forse il più importante e il più grande, perché nessuno come lui ha saputo attraversare ogni sorta di confine artistico, spaziale, generazionale.

Diplomato in diverse specializzazioni al conservatorio di Santa Cecilia, era certamente un musicista colto e sofisticato che nella sua lunga vita non ha mai abbandonato la composizione classica. Ma era un maestro capace anche di scrivere canzoni che hanno segnato un'epoca e che forse proprio per questo hanno resistito all'urto del tempo; sono passate di generazione in generazione e diventate dei classici. Chi non conosce, anche tra i più giovani, canzoni a modo loro eterne, come «Sapore di sale» oppure «Se telefonando»? Ennio Morricone era un maestro di musica classica, ma conosceva l'importanza della canzone popolare, che rispettava profondamente. Se c'è una concezione democratica dell'arte, nessuno ha saputo incarnarla meglio di lui. Il grande successo arrivò nel 1964, con le colonne sonore dei film western del suo ex compagno di scuola Sergio Leone. Aveva già scritto musica per il cinema e in seguito avrebbe firmato la colonna sonora di oltre 500 film.

Ma parlare di Ennio Morricone come di un musicista capace di aggiungere qualcosa di più ai film ai quali ha collaborato sarebbe assolutamente riduttivo. Di molti di questi film, e in particolare di quelli di Sergio Leone, Morricone è in effetti coautore. Quei capolavori sono in debito con lui quasi quanto con il regista; senza la sua musica, sarebbero un'altra cosa. Cosa sarebbe appunto «C'era una volta in America»? Cosa sarebbero altri film senza la sua musica? Morricone è stato allo stesso tempo musicista e cineasta. Forse anche qui agiva quella concezione aperta e democratica dell'arte che gli permetteva di muoversi sul confine tra suoni e immagini, trovando spesso il perfetto punto d'equilibrio. Ennio è stato uno degli artisti italiani di maggiore successo e importanza nel mondo. Ha collaborato con registi di enorme importanza in tutto il mondo, è stato premiato con Oscar, con quattro Golden Globe e con 10 David di Donatello, ma è rimasto sempre un musicista italiano, legato al suo Paese e, sino all'ultimo, al cinema del suo Paese. Era italiano e cosmopolita. Ma il confine più importante che l'arte di Morricone ha saputo abbattere è quello generazionale: musicisti di diverse nazionalità e di diverse generazioni hanno portato sul palco la sua musica. Molti complessi *rock* hanno aperto i loro concerti con la musica di Ennio Morricone, gli hanno dedicato canzoni, hanno riconosciuto il loro debito con lui. Tra le funzioni dell'arte, creare ponti non è certo l'ultima per importanza: ponti tra diversi linguaggi e forme di espressione, tra cultura alta e cultura popolare, tra Paesi diversi, tra generazioni diverse. Pochi lo hanno fatto tanto bene e in tanti ambiti diversi come Ennio Morricone. Per questo è giusto che oggi non solo l'Italia, ma tutto il mondo lo saluti e lo ringrazi. Grazie maestro! (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, molti hanno parlato di Ennio Morricone. Ricordando il grande maestro, mi viene in mente un pensiero di Modest Musorgskij, che dice come la melodia, il suono che non costituisca memoria di una nazione o di un amico assente segna la nazione dei morti. Credo che Ennio Morricone, con la sua raffinata capacità di parlare con il suo linguaggio musicale a ognuno di noi, a tutti, e nello specifico di creare un connubio strettissimo tra le varie arti, anche con la settima arte, abbia avuto la capacità di sviluppare quel grande pensiero evocativo che tutta la grande arte possiede. L'umanità nel suo sviluppo ha creato prima il ritmo e poi la melodia, prima ancora della parola; Ennio Morricone lo ha saputo esprimere.

Allievo di quel grande rivoluzionario che è stato Goffredo Petrassi, ha in qualche modo colto il linguaggio raffinato, ma, come poc'anzi è stato detto, ha dato a tutti la capacità di comprendere cosa siano la musica e la poesia. La poesia, dice Claudio Magris, è un biglietto su una sedia vuota, lasciata vuota da un amico. Forse abbiamo riempito quella sedia, lasciata vuota, con la poesia della musica di Ennio Morricone. Grazie maestro! (*Applausi*).

[COMINCINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, di fronte ad un gigante come Ennio Morricone non possiamo non chiederci cosa sia l'arte: l'arte è qualsiasi attività dell'uomo rivolta ad esaltare il talento e la capacità espressiva. Sicuramente Ennio Morricone aveva entrambe queste doti: un talento naturale innato e una capacità espressiva tesa a comunicare emozioni. L'arte, in fondo, è questo: è qualcosa che ci emoziona, ci fa sognare, ci fa riflettere e ci fa pensare. Ennio Morricone ha saputo fare tutto questo nella propria lunghissima attività artistica.

Mi ha molto impressionato il necrologio che egli stesso ha scritto per la sua morte, che in qualche modo è una sintesi perfetta della sua personalità: una sensibilità caratterizzata da semplicità umana, unita, ovviamente, come abbiamo detto, ad una innata intelligenza artistica. In quel necrologio, come in una sua composizione, in un crescendo finale potente, il maestro lascia in fondo ciò che ci trasmette essere per lui più caro, che non è il suo genio, non sono le sue composizioni e la sua lunghissima attività artistica: ciò che gli costa di più lasciare è sua moglie, la signora Maria, alla quale ovviamente vanno le condoglianze di noi tutti. Il maestro Morricone non scrive che gli dispiace lasciare questa vita o le sue opere, ma che gli dispiace abbandonare «l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme». Trovo questa cosa bellissima e ci dice della straordinarietà di un uomo, che non può che sposarsi con una straordinaria capacità artistica, con una sensibilità ed una umanità che ha saputo trasmettere grandissime emozioni. Non c'è nel suo necrologio alcun riferimento alle sue composizioni, alle sue capacità, alla sua musica, ai suoi successi e alla sua gloria, ma soltanto alle relazioni e anche in questo credo che il maestro Morricone ci lasci un insegnamento grandissimo e ci trasmetta un'opera straordinaria: il senso della vita sono le relazioni e gli affetti. Credo che quest'uomo mite, semplice, che ha saputo non farsi grande degli straordinari successi che in quest'Aula abbiamo ricordato in molti, quest'uomo autentico e geniale, anche sul punto di morte, ci lasci un dono ed una composizione davvero straordinaria in questo suo necrologio. Resta un grande del nostro tempo: come forse nessun altro ha saputo segnare la musica, attraversando quella popolare, quella leggera, quella sinfonica e le composizioni cinematografiche, come ricordava il Presidente. Egli ha segnato il nostro tempo, lasciando un'impronta indelebile, che sarà ricordata sicuramente per lunghissimo tempo. (*Applausi*).

[CANGINI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per unire la voce di Forza Italia alle parole della Presidenza, nel ricordare un grande italiano che ha reso grande il proprio Paese nel mondo e ha reso grande l'arte musicale, che non sempre si realizza e sboccia in Patria. Purtroppo è tipico del nostro Paese, soprattutto nel mondo della cultura e dell'arte, assistere a grandi talenti nazionali, che fioriscono non in Patria, ma all'estero.

Abbiamo commemorato in quest'Aula la figura del maestro Zeffirelli, figura immortale, ma che è stata



riconosciuta oltre confine prima ancora che essere riconosciuta in Patria. Non è stato questo il caso del maestro Morricone, che ha avuto la straordinaria genialità di imporsi al mondo utilizzando un canone estero, il *western*, il film *western*, declinato però all'italiana e nobilitato attraverso un'attenzione che normalmente il cinema ancora non aveva messo: la colonna sonora come protagonista del film, non come sottofondo o come base musicale in attesa che i protagonisti e gli attori riempiano gli spazi vuoti del silenzio con le loro parole.

La musica è diventata protagonista grazie a Morricone, è rimasta protagonista nella cinematografia mondiale ed è stata una musica potente. Questo è stato lo straordinario talento del genio di Morricone: rendere potente la musica cinematografica grazie a un'orchestrazione sinfonica che non aveva precedenti nella storia del cinema, che ha fatto scuola e che è rimasta nella nostra memoria. C'è un po' dell'arte di Ennio Morricone in ciascuno di noi perché nei nostri ricordi c'è sempre qualcosa legato a una pellicola cinematografica e, nella maggior parte delle pellicole cinematografiche che noi ricordiamo e che suscitano in noi qualcosa, c'erano le note di Ennio Morricone.

Il suo talento è inarrivabile probabilmente e ha fatto scuola, la potenza sinfonica che ha espresso nella sua vita non aveva un corrispettivo nelle sue qualità umane. Io ricordo, come è stato fatto da altri, le ultime parole destinate al pubblico che ci ha lasciato, quel «non voglio disturbare» nel momento in cui disponeva funerali privati. È una sensibilità, un'attenzione, una dolcezza d'altri tempi, ma è anche un segno di forza, la forza di un uomo che ha sempre messo la propria arte e il proprio talento al centro; non la figura dell'artista, non la propria figura, non la propria immagine, ma la propria arte. Quindi morendo lui, resta l'arte e la figura non schiaccia l'arte. Un grande italiano senz'altro. (*Applausi*).

[BORGONZONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, potrei iniziare questo discorso raccontando quanto Morricone abbia fatto grande il nostro Paese. Penso che non esista Stato o luogo in questo mondo dove non sia conosciuta la sua musica, ma per far questo non bisogna certo essere grandi esperti di musica. Penso altresì che il Presidente ci abbia ben raccontato quanto sia stato grande, poliedrico e cosa abbia fatto nella sua vita.

Potrei sicuramente raccontare, come penso ognuno di noi in quest'Aula, quanto abbia pianto, sorriso, mi sia emozionata ascoltando le sue musiche; quanto sicuramente con i suoi film egli ci abbia spiegato come le note e i suoni possano raccontare al pari delle immagini. Penso, ad esempio, alla delicatezza e alla suggestione che ci lasciava in film come «Nuovo Cinema Paradiso». Potrei raccontare tutto questo. Condivido poi totalmente una frase che lui ha ripetuto tantissime volte: «Io penso che quando fra cento, duecento anni, vorranno capire come eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno».

Penso però che tutto questo sarebbe molto limitativo perché stiamo parlando di un genio. Negli interventi che mi hanno preceduto ho ascoltato qualcuno dire che, nella sua immensità, è andato oltre la musica, oltre il racconto, quello più semplice che magari possiamo fare e che tutti potrebbero fare.

Per me ci ha lasciato in eredità anche dei grandi insegnamenti di vita. Io ne voglio citare due in particolare. Uno è rivolto ai più giovani, uno è rivolto a chi governa: chi governa ora, ma chi governa sempre.

Sono due grandi insegnamenti e probabilmente dovremmo farne tesoro, perché se oggi in quest'Aula ci limitassimo solo a dire quanto è stato grande sottolineeremmo solamente una cosa che è sotto gli occhi di tutti.

Nell'amore, come nell'arte, la costanza è tutto; non so se esiste il colpo di fulmine o l'intuizione soprannaturale; so che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata e la fedeltà. Questa frase dovrebbe essere impressa nella testa dei più giovani (anche in tutti noi, ma sicuramente nei più giovani), perché ci insegna come le scorciatoie non possano bastare. Si può essere geni, magari si può essere grandi in quello che amiamo fare, ma senza la tenacia, senza quella voglia indomita di portare avanti un proprio sogno lavorando notte e giorno, non si può arrivare da nessuna parte. Questo è un grande insegnamento e forse è più grande anche delle magnifiche musiche che ha composto.

L'altro grande insegnamento, che per me dovremmo tutti tenere bene in mente, è stato espresso in

occasione di un'offerta della Rai, che forse tutti voi in quest'Aula ricordate, quando gli hanno detto: ci sono 10.000 euro per lei e per l'orchestra. Lui ha risposto: ora io posso anche decidere di lavorare *gratis* per la TV del mio Paese, ma i musicisti vanno rispettati. Incidere una colonna sonora con un'orchestra costa 20.000, 30.000, 40.000 euro, non posso chiedere ai musicisti di suonare a loro spese. Con questa risposta ha voluto insegnarci il rispetto del lavoro e peraltro, chiamando la Rai TV di Stato, ha sottolineato l'importanza e la sua voglia di riconoscere lo Stato, di lavorare per uno Stato che forse ogni tanto poco l'ha riconosciuto. Dall'altra parte, però, ci racconta come il lavoro sia fondamentale e sarebbe da ipocriti oggi, in quest'Aula, raccontare solo il grande artista che era e non decidere, magari tutti assieme, di investire in suo onore più soldi proprio per le maestranze, per i tanti artisti, per quel mondo dello spettacolo che lui tanto amava, che ora lo sta onorando e che noi, investendo troppo poco nella cultura, non onoriamo.

Impariamo quindi da questo grande genio a essere persone più grandi e migliori anche noi (*Applausi*).

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, anche io a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimo cordoglio e tristezza per la scomparsa del maestro Ennio Morricone. Mi permetta però anche di portare un ricordo personale, perché io ho conosciuto Ennio Morricone grazie a mio padre, che aveva una grande e lunga amicizia con Sergio Leone, ed ho vissuto - posso dire anche con età giusta direi - *il set* e la lavorazione del film «C'era una volta in America».

Ho quindi conosciuto Ennio Morricone, una persona molto schiva ma, come è stato ricordato, di una delicatezza e di una sensibilità fuori dal comune. Ho avuto anche l'impressione che in certi momenti avesse una timidezza e un rispetto molto profondo della persona, non importa se bambino, adulto o ragazzo, col quale veniva a discutere di cinema; egli cercava infatti di rispondere con grandissimo tatto a domande che si possono fare con curiosità. Questo ovviamente aggiunge moltissimo rispetto a una persona che ho conosciuto quando era in rapporto con il regista Sergio Leone da tantissimi anni; erano amici di scuola, c'è ancora una foto qui a Roma in un locale che li ritrae sui banchi di scuola. È molto impressionante: due persone che hanno avuto in dote il talento e il genio e che hanno percorso strade parallele fino a unirsi in un sodalizio. È stato ricordato, ma vale la pena farlo, perché viene ancora studiata in tutte le università la simbiosi perfetta che c'è tra la narrazione musicale e cinematografica per immagini, anche attraverso il montaggio, che è qualcosa di assolutamente inedito; è una ricetta che io ho definito infallibile, quasi magica, signor Presidente, che molti nel cinema hanno cercato di replicare, ma nessuno ci è riuscito. Nel mondo del cinema ci sono altri sodalizi ben duraturi, pensiamo ad Hitchcock, pensiamo a Spielberg con John Williams, però quello tra Sergio Leone ed Ennio Morricone secondo me attinge al loro vissuto, al loro rapporto, alla grande intesa che avevano nel vedere il cinema, nel sognare.

Ricordiamoci che lo stesso Sergio Leone veniva da Trastevere ed è riuscito a rappresentare il mondo dei *gangster* americani o comunque a raccontare l'America e la frontiera americana con uno sguardo e un'ironia tutta romana, ma con grande credibilità, con grande maestria. Sfido chiunque a non ritenere che «C'era una volta in America» - è stato trasmesso pochi giorni fa - sia uno dei più grandi, forse il più grande capolavoro del cinema (*Applausi*), senza nulla togliere ad altri grandissimi registi, ma è un fatto emotivo.

E vengo al secondo discorso: i temi di Ennio Morricone nascono sicuramente come colonne sonore che accompagnano bellissime immagini, ma sono qualcosa che accompagna le nostre emozioni. Credo che le colonne sonore di Ennio Morricone - tra le più importanti quelle dei film di Sergio Leone, di «Nuovo Cinema Paradiso», di «Mission», un film straordinario, capace di cogliere la grandezza della spiritualità, con una colonna sonora che è riuscita a commentare musicalmente la natura unita alla spiritualità, l'ascesi, qualcosa di veramente irrealizzabile - abbiano travalicato il cinema e siano entrate nelle nostre coscienze, nel nostro vissuto, diventando le colonne sonore delle nostre vite. Le emozioni hanno infatti la grandissima capacità di essere attivate ovviamente dalle immagini, ma anche dal suono.

Ennio Morricone aveva poi una notevole fiducia verso i talenti, i debuttanti, i giovani; cioè, nonostante

fosse una persona con una carriera straordinaria, già ipercelebrata - com'è stato ricordato ha vinto numerosissimi premi - non si tirava indietro nell'offrire la propria collaborazione a giovani registi. È stato lo stesso Ennio Morricone a dire che, con la scomparsa di Sergio Leone, nonostante un mondo fatto di musica e di suoni che gli riempivano la vita, si trovava a dover affrontare un grande silenzio. Così è anche per noi oggi con la sua morte.

Mi fa piacere che il MoVimento 5 Stelle di Roma abbia subito presentato una mozione per intitolare l'Auditorium Parco della musica alla memoria del maestro Ennio Morricone. *(Applausi)*.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:** a) *Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;* b) *Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,13)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1491, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Ferrara e Mirabelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrara.

**FERRARA, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione di due Protocolli emendativi, rispettivamente della Convenzione di Parigi del 1960 e della Convenzione di Bruxelles del 1963 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Quale relatore della 3a Commissione, ricordo che la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, costituisce il primo strumento internazionale sui profili relativi alla responsabilità civile per danni derivanti da incidente nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono parte, attualmente in numero di 15.

Dopo essere stata emendata con l'adozione di appositi protocolli nel 1964 e nel 1982, la Convenzione di Parigi è stata sottoposta a misure emendative nel 2004 mediante il protocollo oggetto della presente ratifica, negoziato per migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,15)**

*(Segue FERRARA, relatore).* Il secondo protocollo oggetto della presente ratifica è invece finalizzato ad emendare la Convenzione di Bruxelles del 1963, la quale, complementare alla Convenzione di Parigi del 1960 e di cui l'Italia è parte contraente, è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare.

Il protocollo emendativo della suddetta Convenzione di Bruxelles, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 e non ancora in vigore, giacché attualmente ratificato da tre Paesi rispetto ai sei prescritti, ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici e ne definisce altresì l'ambito di applicazione, richiedendo che la responsabilità dei danni incombano all'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di un Paese contraente e che tali danni siano stati subiti nel territorio delle zone marittime situate al di là del mare territoriale, oppure nella zona economica esclusiva di un Paese contraente.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. L'articolo 4, che reca le disposizioni finanziarie, dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei protocolli. I protocolli non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mirabelli.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Rinuncio ad intervenire.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Italia Viva dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica al nostro esame e anche sui successivi.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sul disegno di legge in esame e sulle successive ratifiche da parte del Gruppo Partito Democratico, dal momento che su di esse vi sono stati in Commissione affari esteri un ampio dibattito e un'ampia condivisione.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per comunicare il voto favorevole sulla ratifica del Protocollo sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare da parte del Gruppo Forza Italia. Auspichiamo che questa sia anche l'occasione per un protagonismo positivo dell'Italia sullo scenario internazionale.

Chiedo altresì di poter consegnare il testo scritto del mio intervento relativo alle successive ratifiche, sulle quali (ad eccezione che sulla 1385) annuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza autorizza lei e in tal senso i senatori che ne hanno fatto richiesta.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e preannuncio il voto favorevole su tutte le altre ratifiche, fatta salva la 1385.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Va bene, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1379) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della***

***Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 (Relazione orale) (ore 10,23)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1379.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**FERRARA, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante ratifica del Protocollo sottoscritto nel dicembre 2016 di modifica della Convenzione del 1984 tra l'Italia e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Tale Protocollo è finalizzato ad aggiornare e ad adeguare la definizione delle imposte previste dalla Convenzione bilaterale del 1984 e dal relativo Protocollo ai più recenti *standard* internazionali, recependo, in particolare, le disposizioni del modello OCSE in relazione alla portata di utilizzo delle informazioni oggetto di scambio e al relativo perimetro operativo.

L'intento sotteso al provvedimento è quello di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli e non prevede oneri economici aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Lucidi hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,26)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1701, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**FERRARA, relatore.** Signor Presidente, come lei ha detto l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione del gennaio 2018 tra Italia e Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

L'accordo bilaterale, in particolare, è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie posti in essere fra l'Italia e la Colombia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Come si legge nella relazione che accompagna il testo, il quadro giuridico stabile che con la sua ratifica ne deriverà, oltre a tutelare gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana, consentirà alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori di altri Paesi ad economia avanzata, offrendo condizioni di certezza anche per investitori della controparte in Italia.

L'intesa bilaterale, che si conforma agli standard più recenti del modello dell'OCSE, nonché a quelli derivanti dalla raccomandazione del progetto dell'OCSE G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di 31 articoli e di un protocollo.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**MARILOTTI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. Per intervenire dovrebbe scendere, senatore Marilotti.

Comunque questa norma prima o poi dovremo farla decadere perché a tutto c'è un limite! (*Applausi*).

**MARILOTTI (M5S).** Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiaro il voto favorevole sia a questo sia agli altri provvedimenti oggi in esame.

**PRESIDENTE.** Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Lucidi hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,31)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1509, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**AIROLA, relatore.** Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, con allegato fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato già dalla Camera dei deputati, è un protocollo d'intesa bilaterale classico, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale tra il nostro Paese e la Bulgaria.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione eventualmente ad allegare il testo scritto della relazione al Resoconto della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

**AIROLA (M5S).** Signor Presidente, mi consenta altresì di fare una riflessione finale. L'auspicio è che lo scambio tra i Paesi sia reale e non sia invece un'occasione per delocalizzare magari produzioni italiane con soldi pubblici all'estero, come spesso è successo in questo Paese.

Per il resto siamo d'accordo con la ratifica di questo Accordo.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1384) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (Relazione orale) (ore 10,33)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1384.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**AIROLA, relatore.** Signor Presidente, essendo un argomento delicato, mi permetto di sottolineare alcuni punti importanti di questa ratifica. Il provvedimento interviene sulla Convenzione n. 108 del 1981 del Consiglio d'Europa, ed è uno dei più importanti strumenti vincolanti per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. Il protocollo è composto da un preambolo, da 40 articoli e da una appendice; è frutto di un lungo lavoro negoziale svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea.

Questo aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la definizione di dato personale; di introdurre nuove categorie di dati, da quelli genetici a quelli biometrici; di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio l'autodeterminazione; di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* e il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti.

Concludo dicendo che il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli e che l'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole. Il senatore Ferrara non aveva preso la parola in merito, ma dichiara il suo voto favorevole senza intervenire.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1508) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,37)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1508, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**AIROLA, relatore.** Signor Presidente, siamo di fronte ad un classico protocollo di accordo per l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Non ci sono profili particolari rispetto agli *standard* di altre ratifiche simili a questa.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto della relazione.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1606) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo***



***della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017***  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1606, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un accordo che, anche in questo caso, ricalca analoghi provvedimenti già esaminati sia in Commissione che in Aula e che discende da un preciso impegno da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità di N'Djamena.

Risponde all'esigenza di definire la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, anche al fine di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inclusa - non è indifferente - la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

Non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con aumento dell'Unione europea e con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Si propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(1607) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017***  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1607, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un accordo finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, ma anche di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Il testo individua il campo d'applicazione e le modalità di attuazione della cooperazione militare e tecnica, con particolare riferimento alla formazione dei militari congolesi, all'acquisizione di equipaggiamenti, all'assistenza in materia di sanità e allo scambio di informazioni strategiche, oltre che

alla possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche.

Si compone in tutto di 5 articoli e, poiché anche in questo caso non ci sono profili d'incompatibilità con tutte le normative nazionali e dell'Unione europea e gli impegni internazionali, ne propongo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (Relazione orale) (ore 10,45)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1385.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, questa ratifica riguarda un provvedimento che serve a eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali con protocollo.

Il disegno di legge che esaminiamo intende porsi come aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi e ne adegua, quindi, le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali, in particolare assumendo a modello prevalente la convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; quindi, è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

L'accordo si compone di 30 articoli e di un protocollo e, una volta entrato in vigore - tengo a sottolinearlo - consentirà alle imprese italiane di operare nella Repubblica Popolare cinese in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei. Inoltre, consentirà agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative.

Si tratta di un disegno di legge che si compone di 4 articoli e, con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta in 13,353 milioni a decorrere dal 2021; non presenta profili di incompatibilità né con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione europea né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

**LUCIDI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, approfitto di questo momento anche perché i lavori stanno scorrendo in maniera abbastanza veloce, quindi possiamo prenderci un po' di tempo per riflettere sull'accordo che andiamo a ratificare. Perché dico questo?

Si tratta apparentemente di un normalissimo accordo fiscale tra due Paesi, lo ha detto anche il relatore. D'altra parte, ne abbiamo ratificati tanti in quest'Aula nel corso degli anni e già questa mattina. Ho preso appunti e abbiamo, infatti, già ratificato lo stesso tipo di accordo con la Colombia, con la Giamaica e con l'Uruguay. Sono tutti accordi simili, come ha ricordato il relatore, basati su uno schema. E, in generale, per questo tipo di ratifiche non viene fatta una discussione generale.

Questa mattina non abbiamo fatto la discussione generale e anche le dichiarazioni di voto sono abbastanza rapide o perlomeno non sono estese nella maniera alla quale siamo abituati. Tuttavia, signor Presidente, signori membri del Governo, ma - soprattutto - cari colleghi della maggioranza, questo accordo apparentemente simile a tanti altri non è affatto simile a tutti gli altri.

Il disegno di legge, l'unico di cui ho conservato il frontespizio, è molto importante perché ratifica un accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare cinese, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Vorrei leggere il titolo del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019». Ricordiamoci questa data: 23 marzo 2019. Perché è importante questa data? Per un fatto a sua volta molto importante: il 23 marzo 2019 il Governo italiano siglava il *memorandum of understanding* tra la Repubblica italiana e la Repubblica cinese. Io propongo adesso all'Assemblea di cambiare il nome di questo documento e di chiamarlo *memorandum of misunderstanding*, visto che non l'avete capito, visto che è arrivato in Aula e non ve ne siete accorti. Al numero 4 dei 19 accordi previsti è riportato l'unico accordo istituzionale: «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali».

Qual è il punto? Il punto è che questo disegno di legge, che stiamo per approvare al fine di ratificare un accordo, riguarda l'unico accordo della cosiddetta via della seta che avrà un passaggio parlamentare. In tutto sono 19 accordi istituzionali e 10 accordi fra *partner* commerciali; questo è l'unico accordo, l'unico documento, l'unico atto che prevede un passaggio parlamentare. Qualche giorno fa, il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle Ferrara ha giustamente contestato il suo Governo perché ha presentato una relazione sull'*import-export* di armi poco trasparente e non fruibile, denunciando una sorta di esautorazione e di depauperamento del nostro potere di parlamentari. Questo secondo me sta accadendo anche in questo momento.

Io vorrei sottolineare questo aspetto; mi rivolgo a lei, signor Presidente, mi rivolgo al Governo e mi rivolgo anche ai membri della maggioranza e ai miei ex colleghi. La via della seta, che era stata sbandierata come uno di quegli accordi e di quei momenti che avrebbero risollevato le sorti del Paese, è arrivata qui in Aula; ma voi non ve ne siete accorti. Per me è interessante capire il motivo per cui non ve ne siete accorti, e ve lo posso dimostrare. Nella relazione fatta dal relatore questa mattina, pochi istanti fa, non sono stati minimamente citati né il *memorandum of understanding*, né la via della seta. Anche in Commissione, sia nella relazione che durante tutto l'*iter* del provvedimento, non sono stati mai citati né il *memorandum of understanding*, né la via della seta. Questo mi sembra molto strano, visto che si tratta di un momento che ci era stato consegnato come epocale, un momento che vedeva siglati accordi per 2,5 miliardi di euro, che qualche mese fa sembravano risolutori delle sorti del Paese. Adesso fanno un po' sorridere rispetto alla pioggia di miliardi che arriveranno, da quello che ci state raccontando: 1.000 o 2.000 miliardi, come se fossero veramente bruscolini.

L'interrogativo che mi sono posto riguarda il motivo per cui non ve ne siete accorti. Ci potrebbero essere molte teorie. Disattenzione? Superficialità? Inadeguatezza? Ingenuità? Non lo so. Forse troppa fatica per leggere quattro pagine di accordo. Non lo so; però resta il fatto che non ve ne siete accorti. Io penso invece che probabilmente voi abbiate un forte imbarazzo nel citare il progetto via della seta, per un motivo fondamentale, cioè perché tale progetto è fundamentalmente morto.

Non siete stati in grado di portarlo avanti, di svilupparlo e di portarlo a termine.

È notizia di qualche giorno fa che il porto di Genova, a causa anche dei problemi di trasporto, verrà abbandonato (ed era parte fondamentale dell'Accordo per la via della seta). Stanno emergendo di giorno in giorno criticità sulle nostre relazioni con la Cina: ricordo da ultimo le prese di posizione durissime di Regno Unito e Francia contro il progetto 5G e contro la società Huawei. Arrivano poi notizie quotidiane su critiche e ostacoli a tutto il progetto della via della seta, lungo il percorso, da parte delle popolazioni locali.

Non so quale sia la teoria giusta e il motivo reale per cui non vi siete accorti di questo fatto e non l'avete utilizzato per scopi politici e propagandistici, ma resta il fatto che non ve ne siete accorti. Questa superficialità va denunciata, perché secondo me uno dei problemi della maggioranza consiste proprio nell'essere superficiale nell'affrontare i temi. Quindi credo che l'Accordo in oggetto avrebbe dovuto essere trattato in maniera estremamente differente e più accorta e che avrebbe dovuto essere dibattuto in maniera più consona all'importanza che riveste, essendo - lo ripeto - l'unico Accordo facente parte della via della seta che arriverà all'esame dell'Assemblea.

Riservandomi di intervenire successivamente in sede di dichiarazione di voto, concludo dicendo che trovo ingiustificato il motivo per cui l'unico Accordo facente parte della via della seta - progetto che, come abbiamo detto, è ormai morto - che arriva all'esame dell'Assemblea non viene discusso, perché i membri della maggioranza e in particolare del MoVimento 5 Stelle non se ne sono accorti. *(Applausi)*.

[RAUTI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (Fdi). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni riferite al disegno di legge n. 1385, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare Cinese, vista la delicata e controversa materia, vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Ciò è consentito dal Regolamento, senatrice Rauti.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**URSO (Fdl).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*Fdl*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in questa sede a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per motivare la nostra astensione politica alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Come i colleghi ben sanno, quella al nostro esame è una materia di politica commerciale, una delle poche materie rimaste allo Stato. Fino a pochi anni fa erano sostanzialmente due le materie su cui i singoli Stati potessero firmare con l'Unione europea accordi comunque di natura commerciale. Uno era il Trattato sulla doppia imposizione fiscale e, l'altro, il Trattato sulla protezione degli investimenti. Con l'ultimo Trattato dell'Unione europea però la protezione degli investimenti è passata di competenza esclusiva dell'Unione. Sono rimasti invece i Trattati sulla doppia imposizione fiscale, che sono appunto, in quanto fiscali, di competenza degli Stati e sono abitualmente trattati che servono a rendere competitive le imprese dei singoli Stati rispetto ai mercati che si aprono, come certamente è stato - e imparzialmente lo è ancora - il grande mercato della Repubblica popolare cinese.

Per queste ragioni abitualmente noi siamo favorevoli nel merito di questa tipologia dei trattati; riconosciamo infatti che la Repubblica popolare cinese è un *partner* commerciale molto importante per il nostro Paese, non è tra i più importanti perché ce ne sono altri, come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e tanti altri con cui abbiamo un interscambio commerciale e una cooperazione industriale molto più significativa. Certamente però è un *partner* importante e tanto più lo potrà essere nei prossimi anni. Perché allora ci asteniamo invece di votare a favore, pur condividendo nel merito il Trattato?

Lo facciamo perché è stato realizzato all'interno di una serie di accordi di natura prettamente politica, che hanno cambiato la postura e il quadro delle alleanze internazionali del nostro Paese quando il Presidente della Repubblica popolare cinese segretario generale del Partito comunista cinese e, di conseguenza, capo di tutti gli altri poteri cinesi, è giunto in Italia ed è stato accolto come un trionfatore dall'allora Governo Conte 1; mi riferisco al quadro dei cosiddetti accordi sulla via della seta, che solo l'Italia tra i grandi Paesi europei, del G7 e del mondo ha subito, sottomettendosi al dominio esplicito dalla Cina attraverso di essi.

In quel contesto sono apparsi ambigui quegli accordi e tutto il resto, tanto è vero che poi nella stessa maggioranza col tempo si è compreso il problema: basta leggere i giornali di oggi in riferimento alla svolta che il Partito Democratico sembra imprimere al Governo sulla questione della tecnologia cinese nell'ambito del 5G. Capiamo e comprendiamo che ora è in corso un ravvedimento operoso da parte della maggioranza forse anche rispetto all'atteggiamento da tenere nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. Se possibile, vogliamo far comprendere che una cosa è avere riguardo, attenzione, rispetto e stipulare accordi di natura commerciale con un *partner* importante sul piano commerciale come la Cina, altra cosa è considerare la Cina come gli Stati Uniti o come gli altri Paesi europei, perché resta oggi più di ieri un avversario sistemico dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente. È un avversario sistemico oggi più di ieri perché, dall'elezione di Xi a segretario generale del partito comunista cinese, e di conseguenza a tutte le altre cariche che ricopre, la postura della Repubblica popolare cinese è profondamente cambiata. Mentre nei primi anni 2000, quando è entrata nell'Organizzazione mondiale del commercio, la Cina aveva una postura di apertura dei propri mercati

alle imprese e, se volete, anche alla cultura occidentale, dall'ascesa di Xi ha cambiato atteggiamento, perché egli ha vinto il confronto interno nel partito comunista cinese su una linea politica, strategica e programmatica di imperialismo. Voi sapete bene che in quel momento si confrontavano due linee politiche: quella della sinistra interna era teorizzata da Bo Xilai, precedentemente ministro del commercio, che pensava di proseguire l'insegnamento di Deng Xiaoping sulla crescita interna del Paese per colmare i divari e le povertà interne. Questa era la Cina di Deng Xiaoping, quella che si apriva al mondo, quella delle prime zone economiche speciali di Shenzhen e poi delle altre. Quella Cina, che era un grande mercato anche per noi, nel frattempo è cambiata e, da mercato per le imprese europee, è diventata industria mondiale e noi a nostra volta siamo diventati mercato della loro industria.

Soprattutto però è cambiata perché Xi ha imposto una strategia non di crescita interna, ma di crescita esterna sul piano militare, politico, tecnologico, infrastrutturale ed anche economico. Ciò si materializza anche nel cambiamento dello statuto del partito comunista cinese, laddove nel preambolo è stata inserita la via della seta come via per il dominio mondiale; subito dopo è stata cambiata la Costituzione cinese e anche al suo interno è stata inserita la via della seta come via per il dominio mondiale. Ciò si esplica sia nel fatto che la Cina si riarma con la costruzione di portaerei, sia nel fatto che sono state realizzate basi navali militari all'estero lungo la via della seta (come a Gibuti), sia nel fatto che essa manifesta una politica aggressiva nei confronti dei vicini per la conquista di spazi territoriali marittimi e terrestri.

E si esplica, ancora, nella sua postura nei confronti di Taiwan, diventata aggressiva, così come nella sua postura interna nei confronti delle minoranze - che delinea il quadro di uno Stato totalitario e non soltanto autoritario, che controlla ogni cosa all'interno e presuppone di poter controllare ogni cosa all'esterno - nonché nei fatti di Hong Kong, dove la Cina ha cambiato stravolgendo gli accordi internazionali di ventisette anni fa che lasciavano ad Hong Kong, per un lungo periodo di cinquant'anni, le sue prerogative di libertà civili, personali ed economiche, che la Cina ha calpestato con la nuova legislazione sulla sicurezza nazionale.

Non comprendere questo, che la Cina di Xi non è la Cina di Deng Xiaoping e che il cambiamento di postura - da crescita interna che aveva bisogno di noi a crescita esterna nel dominio nei nostri confronti - significa per noi, per l'Europa e per l'Occidente che la grande sfida dei prossimi anni sarà tra la nostra cultura delle libertà e la loro volontà di dominio nel mondo, calpestando quelle libertà.

*(Applausi).*

Dobbiamo dunque differenziare in maniera netta tra la Cina quale *partner* commerciale e la Cina come avversario sistemico. E questo è doveroso.

Per questo chiedo che quest'Assemblea si esprima il prima possibile anche sulle mozioni che tutelano le libertà e le prerogative di Hong Kong, perché Hong Kong oggi è come Berlino ieri. Noi tutti siamo cittadini di Hong Kong perché, se lì la Cina riesce a calpestare gli accordi internazionali e a reprimere ogni forma di libertà, se lo fa ad Hong Kong e noi glielo consentiamo, vuol dire che domani lo farà anche a Roma e anche in Europa e non possiamo permettercelo. *(Applausi).*

**CASINI** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASINI** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, colleghi, sono grato al senatore Urso perché affrontiamo un tema su cui bisogna finalmente cercare di fare chiarezza da parte di chi si occupa di politica estera. Se infatti sul tema del rapporto con la Cina noi facciamo demagogia o propaganda elettorale, non arriveremo mai a capo di un problema che esiste, quello cioè delle alleanze geopolitiche del nostro Paese.

Innanzitutto, sgombriamo per favore il campo da questo disegno di legge. Quello che ci apprestiamo a votare è frutto di un accordo firmato tra il Governo precedente, i cui azionisti erano Lega e 5 Stelle, ed è un accordo ineccepibile, che non può non essere votato, perché corrisponde agli interessi nazionali. Credo che lo stesso senatore Urso, che ha fatto un intervento intelligentemente critico dal suo punto di vista - io lo condivido fino a un certo punto, anzi, per alcuni aspetti non lo condivido - abbia sgombrato il campo dal tema che è concretamente oggi sul tappeto nel momento in cui ha detto che su

questo accordo non ha fatto rilievi di alcun tipo.

Premesso dunque che il tema non è l'accordo, la questione è il rapporto con la Cina.

Io sostengo un Governo che ha come Ministro degli affari esteri un esponente del MoVimento 5 Stelle. Tuttavia, se adesso io esamino la politica estera tradizionale dei 5 Stelle, vi devo dire sinceramente che ho non un dissenso, ma cento, a partire dalle posizioni che i 5 Stelle hanno espresso in passato sul Venezuela o anche sulla Cina. In questa sede, però, non posso fare una raccolta giornalistica sul passato.

Io devo stare agli atti della politica governativa che il Ministro degli esteri ha portato avanti in questi mesi. Se sto agli atti e sono in buona fede, non posso mai pensare che il Ministro degli affari esteri - perché non l'ha fatto - abbia parificato la Cina alle alleanze geopolitiche dell'Italia e cioè agli Stati Uniti d'America. Capisco che retoricamente il senatore Urso è ricorso a questo per spiegare che non sono la stessa cosa, ma non possiamo fare un processo alle intenzioni.

Il Ministro degli affari esteri ha espressamente detto in molte sedi, a partire da interventi pubblici ai giornali, che la posizione dell'Italia è di avere un'amicizia forte con Russia e Cina, ma che non si possono confondere le alleanze strategiche e geopolitiche dell'Italia con i rapporti con la Russia e con la Cina. Su questo il Parlamento è tutto d'accordo. Poi, se vogliamo dividerci per far polemiche finte, possiamo dividerci.

Tutti noi vogliamo essere in rapporti buoni con la Cina e con la Russia: sono interlocutori diversi. Che cos'è *one belt, one road*, la via della seta? Probabilmente un'opera amichevole sul mondo che sta facendo la Cina e ha interessi strategici che possono essere confliggenti con quelli dell'Europa o con quelli dell'Italia, però per certi versi ci sono anche collaborazioni da sviluppare. Qui il tema è delicato, ad esempio sotto il profilo delle tecnologie, perché riguarda il rapporto tra l'Occidente e la Cina, tra l'Europa e la Cina. Non servono fughe in avanti, ma serve una concertazione europea, perché è chiaro che non possiamo dare le chiavi della nostra tecnologia in mano ai cinesi. Non possiamo dare un patrimonio informativo al governo cinese: questo sarebbe assolutamente autolesionista e infatti i governi europei si stanno interrogando su molti *dossier* che sono aperti.

Però, colleghi, nel preannunciare a nome del Gruppo per le Autonomie il voto favorevole all'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, dobbiamo stare ai fatti: questo Governo e questo Ministro degli affari esteri hanno confermato la tradizionale politica dell'Italia e non hanno fatto confusione nel rapporto tra gli alleati storici e la Cina o la Russia. Vi ricordate la Prima Repubblica e lo scontro ideologico prima della caduta del muro di Berlino? Noi con la Russia (allora la Cina era una potenza defilata) abbiamo sempre tenuto rapporti. Addirittura le grandi aziende italiane come la FIAT fecero Togliattigrad e fecero gli stabilimenti in Russia. Eppure c'era la Guerra fredda, eppure eravamo tagliati noi e loro dalla presenza di un muro di Berlino e della cortina di ferro, ma l'Italia è rimasta coerentemente nell'Alleanza atlantica, successivamente ha installato gli euromissili con Craxi e Cossiga, ma ha sempre cercato di sviluppare una politica di amicizia con la Russia.

Oggi questo deve valere anche con la Cina e deve valere per l'Europa, perché il rapporto con scelte delicate di uso della tecnologia cinese noi dobbiamo concertarlo in sede europea, perché non avrebbe senso un no o un sì italiano diverso da quello francese o tedesco, perché siamo una massa critica importante se stiamo assieme. Se procediamo in ordine sparso siamo formiche irrilevanti in un'epoca di globalizzazione.

Credo che su questo tema sia giusto che il Parlamento si esprima, perché questo non è un accordo così come tanti altri che possiamo ratificare rapidamente, ma è giusto anche che mettiamo i puntini sulle i ed evitiamo che nascano polemiche su questioni che a mio parere ci vedono molto più uniti di quello che sembra. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, come è stato detto, questo accordo è opportuno. Non possiamo lasciare le nostre aziende, le tante aziende italiane che svolgono attività economica con la Cina, in una situazione in cui possano essere in svantaggio concorrenziale rispetto ad altre aziende di

altri Paesi europei o comunque occidentali, che invece hanno l'accordo contro la doppia imposizione. Tuttavia, sappiamo che le relazioni con la Cina non sono simmetriche, ma asimmetriche, non soltanto per la dimensione della manifattura cinese, ma anche per una serie di elementi, tra cui il mancato rispetto dei diritti umani da parte della Cina nei suoi territori, che comporta evidentemente un grande vantaggio concorrenziale per l'impresa cinese: dal punto di vista dei costi, per applicare prezzi su cui poi si sviluppa la competizione internazionale, è molto meglio avere lavoratori senza diritti, né quelli prettamente lavorativi, né quelli civili e di libertà; così si gestisce più facilmente la situazione.

Non abbiamo garanzie da parte cinese sulla copiatura e sulla violazione della proprietà intellettuale. Non abbiamo garanzie formali, ma purtroppo abbiamo la certezza fattuale che queste cose avvengono. Quante volte è successo ad aziende italiane di fare accordi con un'azienda cinese - che è inevitabilmente legata al Partito comunista cinese - e trovarsi poi il loro manufatto copiato esattamente uguale e proposto a un prezzo nettamente inferiore?

Non ci può essere una vera simmetria se non c'è da parte del Governo italiano una posizione chiara sulla questione cinese. Non possiamo certo pensare di non avere scambi commerciali con la Cina; sarebbe impensabile. Ma il Governo deve assumere una posizione chiara nella politica internazionale. Le nostre aziende, anche i nostri singoli cittadini che si recano in Cina, non potranno mai avere la copertura che il Governo cinese dà alle proprie aziende: può fare quello che vuole, le sue aziende possono vendere sottocosto, perché tanto hanno una copertura tale che possono benissimo farlo a livello strategico. Poi, una volta che hanno fatto fallire le aziende concorrenti italiane o comunque non cinesi, possono riportare i prezzi ai livelli di mercato precedenti, magari anche di più.

Noi non potremo mai chiedere questo al nostro Governo; ma di avere una posizione chiara rispetto alla Cina, questo sì. Occorre avere uno schieramento chiaro. Giustamente il presidente Casini ha detto che il Governo ha chiarito che la nostra amicizia con la Cina non pregiudica e non cambia la nostra posizione, lo schieramento dell'Italia in senso atlantico nell'ambito dei Paesi democratici. Sì, ma non bastano le parole, né in un senso, né nell'altro.

La settimana scorsa, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite c'è stato un voto molto importante sulla questione dei diritti umani, con riferimento alla legge sulla sicurezza di Hong Kong, che praticamente distrugge i trattati firmati a suo tempo, anche dal Governo cinese, per la transizione dalla vecchia situazione (quando Hong Kong era sotto la sovranità del Regno Unito) alla sovranità della Repubblica Popolare Cinese. Ma quel trattato prevedeva un lungo periodo in cui i due sistemi sarebbero stati realmente separati e una serie di diritti sarebbero stati comunque garantiti ai cittadini di Hong Kong. La nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong ha distrutto completamente quel trattato, ha distrutto la libertà dei cittadini di quella città e mette in pericolo qualunque straniero che si rechi a Hong Kong, che rischia di essere arrestato perché, magari non lì, magari nel suo Paese, magari in Italia, ha espresso critiche nei confronti del Governo cinese, nei confronti della sua feroce repressione contro le dimostrazioni a favore della libertà che ci sono state a Hong Kong.

Il Governo australiano ha sconsigliato ai suoi cittadini di fare viaggi in Cina, perché si rischia l'arresto arbitrario sulla base di quella legge e sulla base di episodi già accaduti.

Allora è giusto che il Governo coltivi rapporti economici con la Cina, ma deve schierarsi chiaramente. La settimana scorsa, quando si è trattato di votare alle Nazioni Unite, erano state presentate due mozioni: la prima era promossa da Cuba - guarda caso - a forte sostegno del Governo di Pechino, e la seconda promossa dal Regno Unito che denunciava la violazione dei diritti umani da parte della polizia di Hong Kong strettamente sostenuta dal Governo cinese. Ebbene, è in una occasione come quella che si fa vedere da che parte si sta e si dimostra se si è veramente schierati con il blocco occidentale, con i Paesi per la libertà, oppure con il Governo cinese. Ebbene, in quella occasione l'Italia si è astenuta. Non ha votato contro la proposta di Cuba di pieno sostegno al Governo cinese. D'altra parte, sono due Paesi con lo stesso sistema, al contrario di Cina e Hong Kong. Cuba e Cina sono entrambe dittature comuniste, ma non si vota contro, per non disturbare i signori cubani e soprattutto perché non vogliamo disturbare i signori cinesi.

Quando il Regno Unito ha proposto la sua mozione di denuncia della violazione dei diritti umani ci si è astenuti. Centinaia di giovani sono stati arrestati, malmenati e alcuni anche uccisi dalla polizia. Tutti



si ricordano di quello che è accaduto a Minneapolis, ma a quanto pare quello che succede a Hong Kong non interessa a nessuno. Tra la polizia che schiaccia la libertà dei dimostranti di Hong Kong, che arresta centinaia di persone solo perché manifestano le loro idee, e chi li arresta, ci si astiene. *(Applausi)* Questo non vuol dire che siamo amici della Cina, ma siamo nel blocco occidentale. Ciò vuol dire che siamo, nella migliore delle ipotesi, ambigui. E, quando tra l'oppresso e l'oppressore non ti schieri, di fatto stai con l'oppressore, gli dici di andare avanti perché l'oppresso non si può difendere.

Noi chiediamo al Governo italiano di assumere una posizione chiara che non vuol dire intervenire per tranquillizzare. La tecnica con la quale si finge di essere amici dell'uno e dell'altro Paese, che avrebbe l'obiettivo di mantenere l'amicizia con entrambi, rischia di renderci nemici tutti e due.

È necessaria una posizione chiara, così come sarebbe necessaria una posizione chiara sul Venezuela. Sono queste le cose che dicono da che parte stai. *(Applausi)*. Non basta dire che siamo sempre da parte del Patto atlantico. Se l'Italia è stato l'unico Paese ad avere impedito all'Unione europea di prendere una posizione chiara sul Venezuela, quello è schierarsi. *(Applausi)*. Non basta poi dire che siamo tanto amici dell'Alleanza atlantica.

Noi esprimiamo pieno sostegno alle nostre aziende e vorremmo che lo esprimesse anche il Governo. Ci asteniamo per chiedere al Governo di assumere una posizione chiara e non ambigua e dunque, di fatto, favorevole alla Cina, che vuole trasferire il suo sistema di controllo sistematico, poliziesco, nevrotico della vita dei singoli cittadini, mettendo completamente sotto controllo tutte le loro mosse e tutte le loro spese (un modello che, a quanto pare, piace non solo in Cina).

Noi, invece, siamo dall'altra parte: siamo per la libertà, siamo per la democrazia, siamo per la tutela dei diritti individuali *(Applausi)*. E siamo anche per la tutela dei diritti delle nostre aziende di non vedersi copiati i propri prodotti e di non subire la concorrenza sleale fatta da chi trascura e ignora i diritti dei lavoratori e dei cittadini in generale. *(Applausi)*.

**LUCIDI** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LUCIDI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, siamo in fase di dichiarazione di voto. Accolgo con favore il fatto che questa mattina, che sembrava dover scorrere tranquillamente verso l'ora di pranzo, si sia invece un po' animata e sia diventata - per così dire - più effervescente.

Molte cose sono state dette e sostanzialmente sono tutte condivisibili. In questa fase di dichiarazione di voto, però, tornerei al punto originale, e cioè cercare di capire il motivo per cui stiamo dibattendo il disegno di legge in esame in maniera un po' contrastante con quella che era l'usanza di questa Assemblea.

Ci sono due aspetti, come sempre uno di metodo e uno di merito. Il senatore Casini, che ho avuto la fortuna di avere come Presidente di Commissione nella scorsa legislatura, ha fatto delle osservazioni importanti e io vorrei puntualizzare qualche aspetto. Fare politica estera, nella mia modestissima esperienza, significa anche sapersi porre sullo scenario internazionale sempre e comunque nella maniera più adeguata. Non a caso il Ministero degli affari esteri è - a mio modestissimo giudizio - uno dei Ministeri che prepara i fascicoli e i *dossier* in maniera estremamente rigorosa e adeguata, per consentire alle nostre delegazioni, ai nostri rappresentanti e ai nostri Ministri di potersi muovere agevolmente nell'ambito di uno scenario estremamente complesso, tecnico e difficile da gestire.

Dico questo perché, in realtà, molto spesso - lo abbiamo notato in passato - il nostro atteggiamento in politica estera è stato estremamente contraddittorio e soprattutto - per quello che mi riguarda - non è stato coerente con la funzione di Governo della settima potenza del mondo che fa parte saldamente di un'Alleanza atlantica.

Aggiungo anche un altro elemento, sempre di metodo. Sono intervenuto in discussione generale e sono seguite delle dichiarazioni di voto da parte dei Gruppi - ne seguiranno altre e sarà interessante sentirle - ma qui c'è un grande assente, e lo dico a lei, signor Presidente, rivolgendomi però indirettamente a tutti i miei colleghi, anche a quelli che sono intervenuti, ossia i senatori Casini, Malan e Urso. Ripeto che qui c'è un grande assente: quello odierno era l'unico momento che avevamo a disposizione in Senato per poter discutere della via della seta - questo atto riguarda infatti la via della seta - e il grande assente

è il Governo italiano, il quale non soltanto non si è presentato con il Ministro che ha firmato quegli accordi e che poteva in questa sede raccontarci in che stato si trova la via della seta, ma i suoi rappresentanti presenti in Aula questa mattina non ci hanno degnato neanche di un minimo di replica e non ci hanno detto se la via della seta è morta, è moribonda, sta benino o si sta riprendendo. Potevano spiegarci qualcosa, ma così non è stato. Secondo me, questo è un grande segno di superficialità e di atteggiamento scostante nei confronti di un argomento fondamentale come quello della politica estera. Tra l'altro, stiamo scoprendo in queste ore - lo stiamo facendo, ad esempio, nel corso di un affare assegnato - come il tanto decantato multilateralismo sia al suo tramonto. Quello che infatti stiamo notando nel corso delle audizioni che stiamo svolgendo in Commissione esteri è che ci sono delle contrapposizioni fortissime tra schieramenti che vanno contro tutto quello per cui si è lavorato, ossia il famoso multilateralismo. Stiamo assistendo a delle contrapposizioni fortissime (Israele-Palestina, mondo arabo-mondo occidentale), e questo sta emergendo in tutte le sue contraddizioni proprio nella nostra Commissione.

La prima domanda che pertanto dobbiamo porci è per quale motivo il Governo viene in quest'Aula e non ci dice niente su un Accordo così importante e fondamentale per il nostro futuro. Ritengo che questo sia un atteggiamento estremamente grave.

Veniamo ora alla dichiarazione di voto specifica sull'Accordo. È stato detto che quello in esame è un Accordo commerciale e sostanzialmente fiscale, e il Gruppo Lega-Salvini *Premier* è ovviamente a favore di tutte le aziende che stanno operando in tutti i territori internazionali, e quindi anche in quello cinese, che per noi - è evidente - è un grande mercato.

Ma accanto a questo ci sono tutti i ragionamenti fatti finora. Questo Accordo andava inquadrato per ciò che è, ovvero un grande scenario, una grande proposta che - contrariamente a quanto affermato - non è stata ben gestita a livello di politica estera durante gli accordi del 23 marzo 2019, per il forte sbilanciamento non affrontato in maniera opportuna a livello politico dall'allora nostro Ministro degli affari esteri e del suo *entourage*, ma io mi sento di denunciare in politica estera e, che, ovviamente, una ben nota ragion di Stato ha più volte riportato nei giusti binari.

Siamo favorevoli alla semplificazione e alla possibilità per le nostre aziende, i nostri imprenditori e i cittadini che lavorano all'estero di trarne beneficio in qualsiasi scenario. E, quindi, saremmo ovviamente favorevoli a questo Accordo, come lo siamo stati e lo saremmo in uno scenario normale. Abbiamo però capito che lo scenario non è normale e siamo quindi contrari alla superficialità con cui si affronta una materia estremamente delicata come la politica estera.

Per queste ragioni, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Lega-Salvini *Premier*. (*Applausi*).

[GALLICCHIO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, l'Accordo di cui stiamo parlando - come sappiamo - ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie tra l'Italia e il grande *partner* commerciale, la Cina. Mira, in particolare, a eliminare i fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a rendere equilibrata la ripartizione della materia imponibile tra i due Paesi.

Esso attualizza e adegua i suddetti aspetti ai più recenti *standard* internazionali rispetto al precedente Accordo del 1986 e include i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. Accoglie, inoltre, le disposizioni contenute nel modello ONU, che andranno, pertanto, a integrare il precedente quadro giuridico di riferimento nei vari e vasti settori della fiscalità perché di questo stiamo parlando. È inutile andare ad aprire altri scenari che poco hanno a che fare con questo argomento ben tecnico. Finalmente detta criteri dirimenti, chiari, precisi ed equilibrati. Questo è un grande vantaggio per chi ha letto l'Accordo in esame.

In estrema sintesi, voglio sottolineare - a differenza di quanto è stato detto in discussione generale da alcuni - che questo quadro complessivo di aggiornamento della normativa fiscale permetterà importanti risultati. In primo luogo, le imprese italiane potranno operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle imprese degli altri Stati europei che hanno concluso un

accordo fiscale con la Cina. Grazie a questo Accordo, inoltre, ci sarà maggiore certezza per gli investitori cinesi in Italia, ma soprattutto maggiore certezza per gli investitori italiani in Cina.

Un altro importante obiettivo da non sottovalutare è che con tale Accordo si tutelano, altresì, gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana.

Questi sono gli obiettivi e i vantaggi che il nostro Paese può raggiungere con l'Accordo in esame e quindi, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il voto favorevole al presente Accordo fiscale tra Italia e Cina. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ricordo che i senatori Garavini e Alfieri hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1704) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009*** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 11,41**)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1704, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PETROCELLI, relatore.** Signor Presidente - come lei ha già detto, si tratta della ratifica di un Accordo che riguarda la promozione e la protezione degli investimenti stipulati dall'Italia in particolare con un Paese dell'area ex sovietica, finalizzato a creare un quadro giuridico di riferimento volto a incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Poiché l'Accordo, come gli altri, non presenta profili d'incompatibilità, propongo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole in merito.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1403) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015*** (*Relazione orale*) (**ore 11,45**)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1403.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo sottoscritto nel novembre del 2015 dall'Italia e dall'Ecuador, che risulta in linea con la normativa dell'Unione europea in materia e si inserisce in un contesto precedentemente non regolato da intese tra le autorità aeronautiche dei due Paesi.

L'Accordo è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,46)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1703, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei tre trattati sottoscritti dall'Italia e dalla Colombia nel dicembre 2016, rispettivamente sulla estradizione, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate.

I trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Pertanto, si chiede l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, segnalo a lei come ai membri del Governo - rilevo le preoccupazioni del collega Lucidi - con tutto il rispetto per il Sottosegretario, l'assenza del Ministro competente su una questione così significativa come quella dei trattati.

Signor Presidente, sento un gracchiare alla mia destra e non so di cosa si tratti.

PRESIDENTE. Non superiore alla media, senatore Mallegni. Non si senta così importante. Prego, prosegua. (*Applausi*).

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Dicevo che mi dispiace che in questa occasione così importante, in cui la maggioranza aveva anche la preoccupazione di non avere i numeri sufficienti per approvare alcuni dei Trattati, tra ieri e oggi, e quindi oggettivamente potevano far comodo i consensi e i voti dell'opposizione, il Governo abbia inviato un Sottosegretario - lo rispetto, lo saluto e lo ringrazio di essere qui con noi - mentre ovviamente il Ministro è assente, così come del resto anche il Ministro della giustizia è assente.

Nel 2018 quest'Assemblea, con mia grande soddisfazione, ha approvato un trattato di reciprocità, sottoscritto dal Governo qualche anno prima, relativamente all'estradizione, anche per reati fiscali come l'evasione, tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Ora, non sto a ricordare all'Aula chi è scappato negli Emirati Arabi Uniti: illustri cognati di illustri rappresentanti di questa meravigliosa Nazione, che hanno occupato alti scranni delle istituzioni di questo Paese. Ma non si tratta solo di costui o costoro; anche imprenditori che hanno truffato altri imprenditori, che hanno lasciato sul lastrico migliaia di famiglie, che sono scappati e se ne stanno comodamente seduti al sole degli Emirati Arabi Uniti.

Mi chiedo e vorrei chiedere ai Ministri degli affari esteri e della giustizia: che approviamo a fare questi trattati in quest'Aula? C'è stata poco fa una discussione seppur modesta sulla Cina, per questioni oggettivamente importanti. Ma che discutiamo a fare di questi temi all'interno della Camera e del Senato? Perché firmiamo trattati? Perché il Governo si impegni. Perché addirittura oggi, con l'approvazione dei documenti in esame, diciamo al Capo dello Stato di sottoscrivere trattati internazionali, se poi i vari cognati, amici e cugini prendono comodamente il sole durante il periodo invernale e usufruiscono dell'aria condizionata durante il periodo estivo, noncuranti di quanto hanno lasciato in Patria?

I trattati in questione riguardano in particolare la questione dell'evasione fiscale, con valenza penale; per reati superiori a un anno di reclusione lo Stato che ha emanato la sentenza ha il dovere di richiedere che quei signori rientrino a casa per scontare la pena. Io chiedo formalmente, attraverso il Sottosegretario, approfittando anche della presenza del Vice Ministro della salute, che è persona per bene, e attraverso la Presidenza, di sapere come mai incontro stabilmente una serie di soggetti - ho un'attività e come si vede non scappo, ma torno regolarmente in Italia - sempre al ristorante. Come mai quei signori vivono comodamente là, pur avendo sulle spalle condanne passate in giudicato a tre, a nove o a undici anni? Come mai non chiediamo loro di tornare in Italia a scontare la pena? I signori che stanno fuori di qua e si chiamano cittadini italiani poi possono pensare che facciamo qui dentro le buffonate, più che all'esterno. Se noi dobbiamo impiegare le giornate...

[PRESIDENTE](#). Collega Mallegni, raramente il Regolamento viene violato sulla natura dell'argomento in discussione, così come sta facendo lei. La pregherei di tornare sull'argomento.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Ma come, signor Presidente? Io non lo sto violando. Noi stiamo parlando di un trattato di reciprocità penale e fiscale.

PRESIDENTE. Con la Colombia.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Io le faccio il parallelo con uno Stato con cui abbiamo approvato un trattato nel 2018 e lei mi dice che non c'entra nulla?

PRESIDENTE. Poco.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Ah sì? Ma come poco? C'entra proprio preciso!

PRESIDENTE. Va bene, prosegua.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Non vorrei averla disturbata per aver trattato del signor Tulliani. Spero di non aver danneggiato la sua mattinata.

PRESIDENTE. La pregherei di non dire sciocchezze.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Appunto, siccome lei mi interrompe, prima non avevo fatto nomi, ma ora li faccio. E comunque ci sono anche altre personalità.

Quindi, dico la verità. Spero che il Governo si impegni - faccio una battuta agli amici del MoVimento 5 Stelle - affinché le parole «onestà, onestà, onestà!», che condivido al 100 per cento, siano applicate anche quando si sta al Governo e si faccia rientrare qualche cognato, qualche delinquente, per cacciarlo in galera e si butti la chiave. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Mallegni, le ricordo che se ha da porre delle questioni, lo può fare con lo strumento delle interrogazioni e non attraverso richieste in questa sede rivolte al rappresentante del Governo o a me.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[DEL RE](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, vorrei soltanto chiarire alcuni punti. Si tratta di un Trattato di estradizione: credo che, quando si affrontano tematiche del parere, sia bene attenersi all'argomento che stiamo trattando, con molta precisione. Vorrei dire anche che l'Accordo al nostro esame, ovviamente, è finalizzato a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transnazionale, proprio utilizzando gli strumenti oggi disponibili.

Vorrei anche dire, molto brevemente, che, per quanto riguarda il trasferimento delle persone condannate, l'Accordo è proprio inteso a consentire ai cittadini detenuti in Italia e in Colombia di scontare la pena nel proprio Paese di origine. Per darvi qualche dato concreto, vi posso dire che il numero di cittadini colombiani detenuti in Italia è pari a 107 ed è superiore di circa otto volte a quello degli italiani detenuti in Colombia, che ad oggi sono 13.

Quindi, la ratifica dei tre trattati costituisce un importante tassello nella cooperazione bilaterale, in un quadro generale di ottimi rapporti tra l'Italia e la Colombia, che naturalmente è stato testimoniato anche dalla visita, nell'aprile 2019, del presidente Casellati.

Attenendoci pertanto ai fatti, quello in esame appare evidentemente un ottimo Accordo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (Relazione orale) (ore 11,59)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1588.

Il relatore, senatore Marilotti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MARILOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, i due Accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea, che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Il primo dei due Trattati in esame è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, impegnando le parti a consegnarsi reciprocamente e su domanda persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dar corso a un procedimento penale, ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva.

Il secondo Trattato, quello relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, è finalizzato a disciplinare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tale norma è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi e dalla pregressa assenza dei trattati bilaterali in materia.

Il disegno di legge di ratifica dei due trattati si compone di cinque articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti da questo provvedimento sono valutati in 125.505 euro annui.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12,02)**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1087) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (Relazione orale) (ore 12,03)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1087.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ALFIERI](#), *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame concerne la ratifica e l'esecuzione non di un accordo, ma di uno scambio di note che mira a prorogare a tempo indeterminato un Accordo fatto nel 1997 con la Repubblica della Macedonia del Nord, che ha funzionato nella cooperazione in ambito della difesa in un'area per noi strategica, come quella dei Balcani. Non ha costi

rilevanti, trattandosi di 1.600 euro in un anno e 840 nell'altro, e quindi in maniera alternata. Non ci sono problemi di rispetto con gli obblighi internazionali e con la normativa nazionale.

Per tali ragioni se ne propone all'Assemblea l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,05)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1702, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ALFIERI, relatore.** Signor Presidente, si tratta di una ratifica di un protocollo del 2003, peraltro già entrato in vigore nel 2009. Dal punto di vista del regolamento europeo sostanzialmente noi avevamo già recepito tutti gli effetti attraverso la normativa comunitaria; si tratta solo di allineare questo, che è un protocollo fatto nell'ambito delle Nazioni Unite, al lavoro già fatto da noi all'interno del diritto comunitario per quanto riguarda i registri sulle emissioni di sostanze nocive in aria e in acqua. Si tratta, quindi, di un passaggio formale che ci allinea anche alla normativa prevista dalle convenzioni delle Nazioni Unite.

Per questo motivo, non essendoci incompatibilità con la normativa italiana, con gli obblighi internazionali e, a maggior ragione, con la normativa comunitaria, se ne propone l'approvazione all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.



**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1510) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,07)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1510, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ALFIERI, relatore.** Signor Presidente, quella in esame è la ratifica di una convenzione fatta all'interno del Consiglio d'Europa, una delle classiche convenzioni fatte in quell'ambiente, per armonizzare di fatto le normative dei singoli Stati europei. È stata fatta anche con i rappresentanti della Federazione internazionale di calcio (FIFA), dell'Unione europea delle federazioni calcistiche europee (UEFA), delle associazioni professionistiche insieme all'Interpol e all'Unione europea per favorire l'accesso agli eventi sportivi negli stadi in maniera ordinata, promuovendo una strategia e un approccio integrato e condiviso tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione di eventi sportivi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; l'onere economico complessivo è di 27.000 euro a decorrere dal 2019. Anche in questo caso non ci sono problemi dal punto di vista della compatibilità normativa sia con gli obblighi internazionali sia con la normativa nazionale, quindi si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1700) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,09)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1700, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ALFIERI, relatore.** Signor Presidente, si tratta della ratifica di un accordo importante fatto dal Governo precedente in un'area per noi importante e strategica come l'Etiopia, in sostegno e in cooperazione con il *premier* Abiy, che ha aperto una fase nuova di collaborazione nel Corno d'Africa. Ricordo che tra gli Stati africani l'Etiopia è sicuramente quello che contribuisce di più alle operazioni di *peacekeeping*, di mantenimento della pace, nel continente africano e il suo apporto è uno dei maggiori in assoluto, con quasi 7.000 soldati, impegnati soprattutto nel Darfur, nel Sud del Sudan, ma anche in Mali. Da questo punto di vista, la cooperazione fra i due Paesi è sicuramente strategica e importante, con un classico accordo di cooperazione nell'ambito della difesa per la collaborazione tra le Forze armate e tra industrie della difesa.

Non ci sono incompatibilità con gli obblighi internazionali e con la normativa italiana e se ne propone quindi l'approvazione all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1705) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,12)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1705, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Maiorino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**MAIORINO, relatrice.** Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevole colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica

della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, sottoscritta nel marzo del 2019. Tale Convenzione, nel quadro del più generale ampliamento delle reti di Convenzioni stipulate dall'Italia, introduce presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti.

Il testo, che si conforma agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di trenta articoli e di un Protocollo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.

Le minori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono valutate, dall'articolo 3, in 67.000 euro annui a decorrere dal 2021.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

**Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione (ore 12,14)**

**Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 19 dicembre 2019, la corte di appello di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 10 gennaio 2017, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese dall'onorevole Gabriele Albertini nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla stessa corte di appello di Brescia.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 aprile 2020 n. 82, depositata in cancelleria il successivo 24 aprile. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 16 giugno 2020.

Nella seduta del 24 giugno 2020 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione (*Doc. IV-quater*, n. 4).

Ha chiesto di intervenire il vice presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, cercherò di essere breve e chiedo già alla Presidenza l'autorizzazione a depositare la relazione, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). È una cosa un po' complicata: parliamo qui del conflitto di attribuzione che è stato sollevato dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica a seguito di una deliberazione del Senato, adottata nella scorsa legislatura, il 10 gennaio 2017. Con questa deliberazione è stato approvato il documento *IV-quater* n. 4.

Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione che è promosso dalla parte civile, il dottore Alfredo Robledo, avverso la sentenza del tribunale ordinario di Brescia del 3 febbraio 2017, che aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due reati distinti di calunnia. Il senatore avrebbe accusato il dottor Robledo di vari reati, tra cui soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso d'ufficio, depositando una memoria in data 22 ottobre 2012 nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 3856 del 2010 dinanzi al tribunale di Milano, nel quale il senatore è stato sentito in qualità di testimone. Inoltre, sempre il senatore Albertini avrebbe accusato il magistrato di reati tra cui abuso d'ufficio, omissioni, violenze private e intralcio alla giustizia.

In verità, questa vicenda aveva occupato quest'Assemblea la scorsa legislatura a più riprese e, ancora, in precedenza aveva occupato la Giunta delle immunità e delle elezioni parlamentari con alterne vicende che non sto qui a riportare per brevità di tempo, perché in effetti la vicenda era nata quando il senatore Albertini era eurodeputato. Ci furono una serie di pronunce a seguito di un procedimento civile intentato dal dottor Robledo nei confronti del senatore Albertini nel periodo in cui era eurodeputato per un risarcimento di danni a seguito di una presunta diffamazione e successivamente, con una serie di dichiarazioni di incompetenze reciproche tra l'Europarlamento e il Senato della Repubblica, a motivo delle date in cui queste vicende si erano sviluppate. Dopo una serie di pronunce sfavorevoli era intervenuto poi il procedimento penale; a seguito di quel procedimento e, insisto, dopo alterne vicende nell'ambito della Giunta delle immunità e delle elezioni del Senato, si era pervenuti alla dichiarazione, nell'ambito del procedimento penale, di insindacabilità dell'operato del senatore Albertini, il quale a più riprese aveva dato dimostrazione in maniera assolutamente esaustiva, con numerosi atti di sindacato ispettivo, del fatto che lui avesse trattato la materia *intra moenia*. Pertanto, la Giunta delle immunità e delle elezioni aveva proposto all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini e così l'Assemblea si era pronunciata.

Questa è la storia, in maniera molto succinta, delle vicende che hanno visto impegnato il Senato per ciò di cui oggi ci occupiamo, perché a seguito di quella pronuncia, per l'appunto, la corte d'appello di Brescia ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte costituzionale.

Oggi dobbiamo decidere se affidare all'Avvocatura la difesa del Senato dinanzi alla Corte costituzionale.

Seguendo la prassi che abbiamo sempre seguito (abbiamo affrontato un altro caso anche recentemente in quest'Aula), credo abbiamo il dovere di difendere le prerogative del Senato e le decisioni assunte dal Senato. Pertanto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso di proporre all'Assemblea di provvedere alla difesa del Senato dinanzi alla Corte costituzionale e in questo senso ci presentiamo ora al giudizio dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, il relatore ha già illustrato i termini della questione. Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, il magistrato dottor Alfredo Robledo, avverso la sentenza del tribunale di Brescia del 3 febbraio 2017, che aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due diversi reati di calunnia aggravata. La prima delle condotte calunniose attribuite ad Albertini, commesse a Milano il 22 ottobre 2012,

consisterebbe nell'aver falsamente accusato il magistrato Alfredo Robledo di una serie di reati nel corso delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti. Il secondo reato di calunnia sarebbe stato commesso attraverso un esposto, sempre a firma del senatore Albertini, indirizzato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia quale titolare dell'azione disciplinare. Nell'esposto, l'esponente avrebbe accusato il dottor Robledo della commissione di una serie di reati, sempre durante lo svolgimento di indagini, ma stavolta nell'ambito di procedimenti a carico di soggetti diversi dall'esponente.

I motivi a sostegno del conflitto di attribuzione consistono, secondo la Corte di appello di Brescia, nel fatto che effettivamente Gabriele Albertini, all'epoca dei fatti, ovvero in data 22 ottobre 2012, non rivestiva ancora la carica di senatore, avendo assunto tale carica nel marzo 2013, e poi nella asserita carenza del nesso funzionale delle opinioni manifestate da Albertini con l'attività parlamentare, atteso che tali dichiarazioni riguardano processi penali, in relazione ai quali non sembra che ci possa essere alcuna connessione con l'attività legislativa.

Come già precisato, la corte di appello di Brescia ha dunque ritenuto necessario promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con riguardo alla ricordata deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Naturalmente non è questa la sede per riprendere il merito delle questioni poste, ma in questa fase deve essere valutata soltanto la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte nel presente conflitto, quale organo competente a dichiarare, in modo definitivo, la propria volontà in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, restando comunque impregiudicata la questione relativa alla competenza del Senato medesimo a pronunciarsi sulle specifiche dichiarazioni che hanno dato origine al conflitto, tenuto conto che quando sono state rese tali dichiarazioni Albertini non era ancora senatore.

Pertanto, si ravvede l'opportunità che il Senato venga comunque rappresentato dinanzi alla Corte costituzionale in ordine alle proprie prerogative e quindi, a nome del Gruppo Liberi e Uguali, annuncio il voto favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, mi limiterò a poche parole solo per rendere edotti i colleghi. In questo, come in un altro caso su cui abbiamo votato recentemente, si tratta di stabilire se il Senato debba costituirsi in giudizio per difendere una decisione che è stata presa a maggioranza in Aula.

L'intendimento mio e del mio Gruppo è che, in linea generale, le decisioni prese in Aula debbano sempre essere difese, lasciando un margine di eccezionalità per singoli casi specifici. In questo caso riteniamo che la decisione possa e debba essere difesa davanti alla Corte costituzionale.

Peraltro, mi limito a osservare - posto che sia il senatore Cucca che il collega Grasso hanno già delineato i termini della questione - che la complessità della vicenda aveva portato la Giunta ad esprimersi anche sulla natura del rapporto tra la funzione di parlamentare europeo e la funzione di parlamentare italiano, individuando, in questo caso, una contiguità e ricorrendo ad un collegamento, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, che consentiva al Senato di poter decidere e ritenersi competente in questo specifico caso, ritenendo sussistente l'insindacabilità anche per una serie di attività e di condotte esercitate dal senatore Albertini quando, appunto, era senatore.

Per tutti questi motivi preannuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla deliberazione al nostro esame.

[STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, stiamo ancora parlando di una questione complicata e molto articolata che aveva già interessato a lungo i lavori della Giunta e di quest'Aula nel corso della precedente legislatura, dato che i procedimenti da discutere erano diversi: si trattava di un procedimento civile e di un procedimento penale e non solo. Infatti la questione inizialmente parte da un esposto inviato il 22 ottobre 2012 dal senatore Albertini al Ministro della giustizia. Comunque non

si tratta solo di quello ma di tutta la vicenda giudiziaria fra il senatore - che fu europarlamentare e ancora prima sindaco di Milano - e il procuratore Alfredo Robledo. È una vicenda molto articolata sulla quale non siamo chiamati, ovviamente, ad esprimerci se non limitatamente all'argomento di interesse della Giunta e di quest'Aula.

Va da sé, però, anche per una migliore chiarezza delle decisioni che si assumeranno oggi in Aula, che la relazione che fu redatta dalla senatrice Filippin nel corso della precedente legislatura, aveva ben espresso la posizione sia della Giunta che dell'Assemblea per quanto riguarda l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini. Non si trattava solo dell'esposto presentato al Ministro della giustizia, che era solo un capitolo di una lunga sequenza di atti e di reazioni che hanno visto il magistrato e il senatore confrontarsi, in un rapporto giudiziario che ha avuto sfaccettature anche abbastanza aspre.

Ricordiamo comunque che il senatore Albertini aveva presentato anche un esposto al Consiglio superiore della magistratura nel 2013 e che nel 2014 aveva presentato un'interrogazione al Ministro della giustizia alla quale aveva avuto anche delle risposte. Inoltre, il senatore aveva anche compiuto tutta una serie di atti tipici del mandato parlamentare, ben 38, come è stato ricordato in quella relazione. Dunque, a suo tempo, le decisioni del relatore si basarono sul fatto che non vi era solo questo iniziale esposto al Ministro della giustizia, ma un insieme di condotte che non avevano che precisato il fatto in sé e che sono proseguite, anche quando il senatore Albertini aveva assunto le vesti di senatore e non solo di europarlamentare.

Abbiamo anche lungamente dibattuto, al tempo, su una corretta interpretazione del protocollo n. 7 per i privilegi e le immunità dell'Unione europea, che impone che i membri del Parlamento europeo beneficino sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, norme che hanno una certa complessità nelle loro interpretazioni. La Giunta si è dilungata ad esaminare e discutere questi temi nella precedente legislatura e l'Aula altresì, e si sono prese delle decisioni che oggi hanno originato questo ricorso che ha sollevato un conflitto di attribuzione.

In tal senso, a prescindere dalle considerazioni sul merito della vicenda, che non spettano a questa Assemblea, noi della Lega-Salvini Premier riteniamo di sostenere e ribadire le motivazioni sottese alle decisioni prese. Pertanto, anche noi sottolineiamo il nostro voto favorevole a che il Senato si costituisca nel giudizio che è stato sollevato per il conflitto di attribuzione. Questo non per difendere il singolo senatore e il singolo individuo, ma per difendere le decisioni assunte in questa sede.

*(Applausi).*

[GALLICCHIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, oggi l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, come sappiamo, in merito alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in seguito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Brescia, in relazione alla delibera del 10 gennaio 2017 con la quale fu dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini nell'ambito di un procedimento penale per calunnia aggravata. A primo impatto si potrebbe ritenere opportuno, come già detto in quest'Aula, che il Senato venga in ogni caso rappresentato dinanzi alla Corte costituzionale, a prescindere dal caso da trattare. Si potrebbe pensare: perché l'istituzione non deve essere presente in quella sede?

La questione cambia, però, se si esamina in dettaglio il caso oggetto del nostro lavoro di oggi. Bisogna chiedersi: costituirsi in giudizio significa semplicemente esserci oppure vuol dire presentare la memoria di costituzione, resistere, sostenere una tesi e difendere le ragioni opposte a quelle del giudice rimettente dinanzi alla Corte costituzionale? Il significato, quindi, cambia. Difatti, costituirsi in questo giudizio vuol dire voler difendere una deliberazione che estende il perimetro delle insindacabilità parlamentari per le opinioni espresse *extra moenia*. Direi che è una deliberazione che inventa il perimetro dell'insindacabilità parlamentare, perché questa è una deliberazione che si basa su una ipotesi di reato, la calunnia aggravata verso un magistrato, commessa quando Albertini difettava dello *status* di senatore, che ricopriva all'epoca dei fatti (2012) la carica di parlamentare europeo e non quella di senatore. Parliamo, dunque, di un fatto accaduto l'anno prima che fosse eletto senatore

(2013).

Pertanto, se la commissione del reato risale a un periodo precedente la sua elezione a senatore, come possono le sue successive attività parlamentari configurare la prerogativa dell'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione? Questo è un importante aspetto da considerare ai fini della nostra decisione, soprattutto se si considerano anche altri aspetti strettamente correlati a questo. Infatti, per ben tre volte il Parlamento europeo su questa vicenda negò l'insindacabilità ad Albertini per l'assenza del nesso funzionale tra l'attività politica e ciò che dichiarò *extra moenia*.

Per di più, anche il Senato, nel 2014, per la stessa questione in merito al giudizio civile si dichiarò incompetente, proprio perché Albertini, al momento del fatto, non era senatore.

Arrivò poi il processo penale e il senatore Albertini, dopo aver chiesto l'immunità al Parlamento europeo e ricevuto un secco no, avanzò la stessa istanza al Senato, interamente sostitutiva della precedente, chiedendo che gli fosse riconosciuta da noi l'insindacabilità per le opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68.

Il Senato, infine, dopo una travagliata fase in Giunta, che portò anche al cambio del relatore (che si rifiutò di continuare), finì per riconoscere il nesso funzionale e la sussistenza dell'insindacabilità con una motivazione imbarazzante, giacché arrivò addirittura a sostenere - cito testualmente la frase della relatrice - «le altre trentotto dichiarazioni di Albertini, tutte compiute nell'ambito degli atti tipici ai sensi della legge n. 140 n. 2003, parti di un tutto che nel merito e proceduralmente ricadrebbero in quella "medesimezza del disegno criminoso" che l'articolo 81 del codice penale individua quale elemento decisivo per parlarsi di un reato continuato».

La relatrice arriva, quindi, a concedere la prerogativa *ex* articolo 68 della Costituzione sulla base della continuità della condotta di Albertini tra quando non era senatore e quando è divenuto tale, richiamando finanche il reato continuato. Tra l'altro, questa bizzarra decisione fu allora presa dalla Giunta dopo alcune dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa proprio dal senatore Albertini, secondo le quali - narro semplicemente quanto fu allora evidenziato nel successivo dibattito - l'insindacabilità fu il prezzo politico da pagare per l'appoggio al Governo, che, in caso contrario, non avrebbe avuto i numeri necessari per essere sorretto qui in Senato. Questa fu l'interpretazione che si diede a quelle dichiarazioni: uno scambio. Su questo, chi voterà si non vorrà riparare ora all'errore commesso allora. Concludendo il mio intervento e prescindendo dalle interpretazioni allora date alla stampa, posso affermare con forza che, in tutta questa storia, è stata consentita un'applicazione impropria e scorretta dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione che, come è noto, è stato introdotto per tutelare l'attività del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e non certo per neutralizzare possibili reati commessi nel passato. Così facendo, si crea un precedente veramente pericoloso, quale quello di allestire uno scudo che consenta di commettere taluni reati, continuarli e reiterarli basta che poi ti fai eleggere in Parlamento. A me sembra del tutto evidente che qui non ci sia alcuna dichiarazione del Senato da difendere; casomai, è necessario il contrario.

A nome del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, pertanto, preannuncio il voto contrario a che Senato si costituisca in giudizio per sostenere una decisione così improvvida.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dalla corte d'appello di Brescia.

**Sono approvate.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Sono approvate.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Tenuto conto dell'andamento dei lavori e dell'orientamento condiviso dai Capigruppo, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 16,31).*

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

### Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

**(1250) Deputati LAZZARINI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri)

**(184) RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale**

**(302) BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale**

(Relazione orale) (ore 16,31)

### Approvazione del disegno di legge n. 1250

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1250, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri, 184 e 302.

La relatrice, senatrice Fregolent, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**FREGOLENT, relatrice.** Signor Presidente, colleghi, i provvedimenti che stiamo esaminando sono volti al riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Voglio precisare fin da subito che non si parla del semplice mal di testa passeggero. La cefalea cronica, così definita perché caratterizzata da continuità nel tempo e dal fatto che non se ne individuano le cause manifeste, è una malattia invalidante vera e propria ed è molto più diffusa di quanto si possa immaginare. Essa può limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni familiari e lavorativi e comporta costi economici e sociali ingenti.

Per avere qualche dato di riferimento basti sapere che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la cefalea cronica è ai primi posti tra le malattie invalidanti e figura purtroppo tra le prime dieci cause di disabilità al mondo. La cefalea nelle sue forme primarie, ovvero emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo, colpisce in media il 12 per cento circa degli individui, manifestandosi prevalentemente nel periodo più produttivo della vita della persona. È evidente pertanto che i costi della malattia sono di tipo sia diretto che indiretto, essendo i primi riferibili alle spese relative alla diagnosi e al trattamento e i secondi ovviamente riferibili all'incidenza delle assenze sul lavoro e alla conseguente ridotta produttività.

Do un dato: in Italia, ad esempio, la spesa sanitaria annua, che per ogni emicranico episodico ammonta a circa 800 euro, sale a più di 2.600 euro (quindi a più del triplo) per ogni paziente con emicrania cronica. I dati Istat sulla diffusione della cronicità per classi di età smontano anche un altro luogo comune, quello che individua la cronicità come un problema della terza età. La cefalea invece riguarda il 10,6 per cento delle persone tra i venticinque e i quarantaquattro anni e l'8,1 per cento degli *over* settantacinque; nelle donne addirittura essa ricorre tre volte più frequentemente che negli uomini.

Proprio alla luce di queste premesse risulta evidente come il provvedimento in oggetto sia molto atteso. Già nel 2011 l'allora consigliere della Regione Veneto onorevole Arianna Lazzarini fu promotrice di una proposta di legge, che il Consiglio regionale, il 20 ottobre dello stesso anno, approvò per la sua presentazione alle Camere. Nonostante numerose iniziative analoghe presentate presso entrambi i rami del Parlamento, anche nella scorsa legislatura, la materia non è stata trattata presso le competenti Commissioni. Per tali ragioni, colleghi, questo è un giorno importante per i tanti malati in attesa di un segnale concreto da parte delle istituzioni.

Il provvedimento è frutto di un contenuto condiviso, essendo stato approvato dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati; quindi è frutto di un lavoro di squadra, al di là delle appartenenze partitiche. Esso si compone di un articolo unico, il cui comma 1 prevede che la cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, sia riconosciuta come malattia



sociale per le precipe finalità indicate nel successivo comma 2 e nelle forme specificatamente allegiate, ovvero dell'emigrania cronica e ad alta frequenza, della cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici, della cefalea a grappolo cronica, dell'emigrania parossistica cronica, della cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione e infine dell'emigrania continua.

Il successivo comma 2 dispone che, con apposito decreto predisposto dal Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al precedente comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le Regioni possono provvedere all'attuazione dei menzionati i progetti. Evidenzio che tale comma è stato modificato durante i lavori in XII Commissione alla Camera dei deputati, a seguito delle criticità sugli aspetti di carattere finanziario evidenziati dalla Commissione bilancio con riferimento al testo precedente, che rinviava la predisposizione della disciplina a un decreto del Ministero della salute, che, a sua volta, avrebbe dovuto adeguare il testo del Ministero della sanità del 20 dicembre 1961 recante l'elenco delle forme morbose da qualificare come malattie sociali.

Il nuovo comma 2, oltre a superare tali problematiche, appare ancora più coerente con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute, in quanto prevede che il predetto decreto, da adottare previa intesa come precedentemente detto, individui criteri e modalità per l'attuazione dei progetti innovativi per il trattamento delle cefalee. Il rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è stato rilevato anche dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei pareri rispettivamente espressi. Si tratta quindi di un testo snello e idoneo a dare finalmente una prima risposta ai tantissimi pazienti che sono in attesa. Dalla sperimentazione, infatti, possono derivare novità positive per i pazienti, ma anche, nel medio-lungo termine, un risparmio di spesa nell'ambito delle modalità di gestione della presa in carico dei soggetti affetti dalla patologia in oggetto.

Vi è quindi l'auspicio che i decreti del Ministro della salute vengano adottati in tempi brevi e che la legislazione in materia possa essere successivamente implementata anche attraverso lo stanziamento di risorse da destinare specificatamente a progetti di sperimentazione. Da ultimo, ribadisco la reale esigenza di venire incontro alle aspettative di coloro che soffrono quotidianamente a causa di una patologia che, pur coinvolgendo ampie fasce di popolazione ed avendo tutte le caratteristiche di una malattia cronica invalidante, troppo spesso, purtroppo, è considerata invisibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, colgo l'occasione per segnalare che, nell'esame del disegno di legge oggi all'attenzione dell'Assemblea, i lavori della XII Commissione della Camera dei deputati e della 12<sup>a</sup> Commissione del Senato, nonché di tutte le Commissioni che in sede consultiva hanno dato il loro contributo, sono stati svolti con la massima correttezza nei rapporti tra i Gruppi parlamentari, al fine di garantire la necessaria dialettica parlamentare e il dovuto confronto istituzionale tra Parlamento e Governo. Quindi, oggi, tutto ciò ci consente di procedere all'esame conclusivo, molto atteso, del disegno di legge in esame. Ringrazio pertanto, a nome del Governo, i Presidenti delle due Commissioni di merito, i relatori - che sia alla Camera dei deputati che al Senato si sono adoperati con il massimo livello di professionalità e competenza - e tutti i componenti delle Commissioni di merito. Un apprezzamento particolare va anche al lavoro degli Uffici delle Commissioni.

La cefalea primaria cronica - la senatrice Fregolent ha già ampiamente elencato i meriti del disegno di legge in esame - è una malattia sociale, nelle forme dell'emigrania cronica ad alta frequenza, della cefalea cronica quotidiana (con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici) della cefalea a grappolo cronica, dell'emigrania parossistica cronica, della cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione, nonché dell'emigrania continua. Va innanzitutto evidenziato come la cefalea cronica primaria costituisca davvero una patologia invalidante. La senatrice Fregolent

ha elencato alcune delle problematiche, ma le percentuali probabilmente sono molto più alte. Si tratta di patologie che vengono misconosciute dal paziente stesso, spesso mal diagnosticate dai medici e senza una giusta diagnosi anche la cura risulta difficile.

Si tratta di un gruppo di patologie molto invalidanti. Solo per darvi qualche cifra, in Italia circa il 12 per cento della popolazione ne è affetta e tale percentuale per l'emigrata raggiunge il 25 per cento nelle donne in età fertile, il che significa che circa 7 milioni di persone, prevalentemente donne, ne soffrono. Questo ha ovviamente anche delle implicazioni economiche importanti. Si stima che l'assenza dal lavoro si avvicini a 12 milioni di giornate perse ogni anno - un numero veramente importante - con una perdita economica che nella nostra Nazione sfiora i 3 miliardi di euro. Occorre quindi pensare all'emigrata e al gruppo di patologie di cui stiamo parlando oggi come un impegno davvero significativo per il nostro Paese. In Europa la succitata cifra sfiora addirittura i 20 miliardi di euro all'anno. Quindi è opportuno notare come dalla patologia in esame derivino aspetti sicuramente invalidanti e conseguenze che si riflettono sulla vita personale e relazionale nonché sulla capacità lavorativa di coloro che ne sono affetti. Vi è un notevole calo della produttività, più del 20 per cento dei pazienti riferisce di aver subito una riduzione del rendimento scolastico o lavorativo superiore al 50 per cento.

È quindi per questo motivo che è sorta l'esigenza di qualificare questo disturbo come una malattia sociale e farla oggetto di una specifica normativa. In particolare il disegno di legge oggi in esame, per il quale auspico l'unanimità, si rivolge ai soggetti affetti da cefalea primaria cronica accertata da almeno un anno, attraverso una visita specialistica compiuta in un centro accreditato per la diagnosi e la cura di tale patologia che ne attesti davvero l'effetto invalidante.

Infine, per quanto concerne l'impatto finanziario, corre l'obbligo di evidenziare l'assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla previsione normativa in esame.

L'aspetto innovativo del presente disegno di legge riguarda l'individuazione di appositi progetti di ricerca finalizzati a sperimentare la presa in carico dei soggetti affetti dalle citate patologie. In particolare, con decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verranno individuati i predetti progetti. Saranno inoltre definiti i criteri e le modalità con cui le Regioni dovranno attuare gli stessi. Il tutto, come già evidenziato, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

In conclusione e in estrema sintesi, la finalità del provvedimento normativo oggi in approvazione è volto alla creazione di un percorso diagnostico-terapeutico uniforme su tutto il territorio nazionale.

*(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Poiché il disegno di legge n. 1250, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

**LANIECE** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LANIECE** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, due brevi considerazioni su un provvedimento che va a toccare una problematica di tipo sanitario enorme per la nostra popolazione. Il Sottosegretario ha già fornito dei dati importanti, come anche la relatrice, senatrice Fregolent, sulla ricaduta della nostra popolazione. Addirittura se noi consideriamo anche le cefalee muscolo-tensive, raggiungiamo la cifra di 20-24 milioni di abitanti di persone ogni anno interessate da questo problema, quindi addirittura un terzo della popolazione.

Si tratta di un passo importante perché riconoscere la cefalea come malattia sociale vuol dire venire incontro a tantissime persone che sono colpite da questa patologia che crea un'invalidità enorme. Non è sicuramente il primo passo per quanto riguarda la presa in carico di questi pazienti. Sappiamo che è stata già istituita una giornata nazionale, il 19 maggio e che tutte le ASL e tutti i centri ospedalieri più importanti dispongono di centri per le cefalee ormai da anni.

Per quanto riguarda la terapia, oltre a quelle classiche (triptani, FANS e cortisonici) si stanno provando e testando farmaci con anticorpi monoclonali che speriamo possano far fare un passo in avanti soprattutto per la qualità di vita di questi pazienti. Credo però che per non ripetere quello che è stato

già detto dai colleghi e dal Sottosegretario, un aspetto sul quale bisognerà soffermarsi come legislatori è quello che coinvolge l'aspetto medico-legale, i punteggi e le commissioni di invalidità. Questo è un argomento che, tra l'altro, abbiamo trattato oggi in 7a Commissione quando abbiamo reso il parere alla 12a Commissione sul disegno di legge riguardante l'epilessia. Io ho sottolineato come ci sia un *vulnus* importante per quanto riguarda l'aggiornamento dei punteggi di invalidità. Noi sappiamo che il tutto è regolato dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1992, recante le tabelle alle quali fanno riferimento le commissioni che devono poi erogare l'invalidità. Ci sono delle tabelle INPS che servono da linee guida, però dal punto di vista medico-legale noi dobbiamo riferirci al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 che deve essere completamente aggiornato. Sommessamente ho allora detto che bisogna cercare di fare un ragionamento globale quando si parla di cefalea, di fibromialgia, di epilessia; oltretutto nella fase postcritica dell'epilessia il 50 per cento dei pazienti ha cefalea, quindi sono problemi che si intersecano, in quanto la fibromialgia può dare cefalea muscolo-tensiva e dunque avrebbe senso fare un discorso legislativo importante, cioè rivedere e aggiornare le tabelle di invalidità. Infatti, quello che interessa è il riconoscimento dell'*handicap*, dell'invalidità per queste persone affinché abbiano la possibilità di curarsi e di distaccarsi dal lavoro in modo adeguato, perché sappiamo benissimo che spesso le cefalee si risolvono stando a casa tranquilli, al buio e senza sollecitazioni.

Io vorrei solo lasciare questa sollecitazione: cerchiamo di fare un discorso globale su tutte queste patologie a grande ricaduta, quindi cercando di andare a rivedere i punteggi e le modalità di erogazione dell'invalidità.

Naturalmente, il Gruppo Per le Autonomie che rappresento è assolutamente favorevole al disegno di legge in esame e pertanto annuncio il mio voto favorevole (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, approda all'esame dell'Assemblea questo provvedimento che arriva dall'altro ramo del Parlamento. Diciamo subito che in Commissione abbiamo votato a favore del disegno di legge e anticipo che faremo lo stesso in Aula, quindi anticipo il nostro voto favorevole su un testo che non stravolge l'assetto del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un provvedimento atteso, giusto, da mettere in campo, ma non è la soluzione ai mali che affliggono il nostro Servizio sanitario nazionale e, a caduta, i servizi sanitari regionali, che invece andranno affrontati con provvedimenti di sistema.

C'è il solito *mantra*, questo *mood* che viene applicato a tutti i provvedimenti, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; addirittura nella nota breve elaborata dagli Uffici in cinque righe di spiegazione viene ripetuto per ben due volte, Presidente, qualora i colleghi non avessero ben capito che rispetto a questo non dobbiamo spendere un euro. È qualcosa che ha poco a che fare con la politica; io aspetto ancora di vedere provvedimenti in grado di dispiegare effetti e che non comportino nuovi o maggiori oneri; a me perlomeno non sono conosciuti quindi aspetto di conoscerli prossimamente. Peraltro, su questo tema il sottosegretario Sileri ha anticipato che la cefalea primaria cronica, questa malattia veramente invalidante, ha costi sociali quantificabili per circa 3 miliardi di euro. Reputo, quindi, che qualora avessimo potuto decidere di destinare qualche risorsa per investire in questi progetti, a beneficio evidentemente dei servizi sanitari regionali e delle Regioni (perché di questo ci sarà bisogno, è del tutto evidente che questo è un provvedimento di contorno, in quanto il tema si inserisce nell'ambito della materia concorrente Stato-Regioni e quindi andranno stabiliti degli accordi, ma soprattutto andranno perfezionati dei protocolli di presa in carico e dei progetti innovativi a carico delle Regioni), non sarebbe stato poi così male, posto che effettivamente il costo sociale di queste malattie invalidanti è assolutamente rilevante e chiaro.

Come ho detto, sul tema della sanità poco è stato prodotto dai lavori della Commissione che fino a questo momento sono approdati in Aula; mi auguro che nei prossimi mesi e nei prossimi giorni possano approdare in Aula invece provvedimenti di sistema in grado di affrontare effettivamente i grandi temi della sanità nazionale.

Ho già annunciato il nostro voto favorevole e vorrei, Presidente, concludere con un auspicio, che non è una digressione sul tema ma rientra perfettamente al suo interno: che il Governo smetta di far venire il

mal di testa ai cittadini italiani, cosa che puntualmente sta accadendo. (*Applausi*). Penso soprattutto agli operai che attendono da marzo la cassa integrazione, penso ai commercianti che sono stati obbligati a chiudere e devono versare l'acconto della Tari, ed è inutile che prosegua nel fare la lista dei malcapitati affetti da grave mal di testa a causa dell'attività di questo Governo. Va molto bene quindi votare questo testo di legge, ma sarebbe molto bene anche che il Governo - sottosegretario Sileri, approfitti della sua presenza perché lei se ne faccia promotore - smetta di far venire il mal di testa agli italiani, perché di questo ci sarebbe veramente bisogno. (*Applausi*).

PARENTE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, con l'approvazione di questo provvedimento sul riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale daremo una risposta concreta a centinaia di persone che purtroppo ne soffrono, alle associazioni che spesso le rappresentano e ai loro familiari. Il provvedimento, naturalmente, consta di un solo articolo ed è, come ricordava la relatrice senatrice Fregolent, atteso da due legislature, forse tre, anzi i colleghi che da anni si occupano di questo tema mi dicono addirittura da quattro legislature. È quindi un provvedimento molto atteso.

Nel primo ed unico articolo di questo disegno di legge, si parla di diagnosi, perché naturalmente questa è fondamentale, in quanto questa malattia deve essere accertata nel paziente da più di un anno e la diagnosi deve essere effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato dai centri di specializzazione per la cefalea (nel lasso di tempo in cui ancora non disponevamo di una legge sono infatti sorti moltissimi centri specializzati su questo tema). La diagnosi è molto importante, è fondamentale, essendo questa la terza malattia invalidante del sistema nervoso nel mondo. Quando riconosciamo una malattia sociale, riconosciamo anche dei benefici alle persone che ne soffrono, quindi è ancora più importante fare una diagnosi precisa anche per accertare la cefalea come primaria e quindi non come sintomo di un'altra malattia. La diagnosi, quindi, è al centro di questo provvedimento. Il fatto che questa sia una malattia invalidante è l'altro tema fondamentale. I colleghi che mi hanno preceduta ricordavano le statistiche: ne soffrono di più le persone giovani, quindi quelle in età da lavoro, addirittura i bambini a scuola e quindi è una malattia sociale molto rilevante che impatta moltissimo sul mondo del lavoro. Basti pensare che i sintomi sono nausea, vomito, sensibilità alla luce e al suono - quindi ci sono delle persone che non sono in grado di andare al lavoro - e soprattutto che si perde molto la concentrazione. Per questo si tratta di un provvedimento fondamentale. C'è una recente ricerca del Censis che parla anche di impatto psicologico della cefalea, nelle persone che ne soffrono e nelle loro famiglie. Ne soffrono di più le donne e anche questo è un tema molto importante.

Nel secondo comma, come ricordava il Sottosegretario, la legge - non poteva non farlo rientrando la sanità tra le materie di legislazione concorrente - parla appunto di un decreto da emanarsi entro centottanta giorni da parte del Governo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per progetti sperimentali di metodi innovativi per la cefalea primaria.

Signor Sottosegretario, ci abbiamo messo tanto a fare questa legge e ora ci auguriamo che il Governo, in questa fase, si impegni subito per il decreto attuativo insieme alle Regioni. Lei usava una parola importante: «uniforme», affinché questo percorso diagnostico-terapeutico sia uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo è stato un problema per tutti gli ambiti, ma l'uniformità dell'accesso, anche alle cure, e del riconoscimento della cefalea è molto importante.

Dell'ultima questione abbiamo già discusso nelle settimane precedenti a proposito di provvedimenti in seguito al Covid-19, ed è la necessità di rafforzare la medicina di territorio. Questo aspetto è già presente nel primo articolo del decreto rilancio e noi dobbiamo, a mio avviso, andare in questa direzione. Si parlava di provvedimenti di sistema perché anche per affrontare la cefalea cronica noi abbiamo sicuramente bisogno di *équipe* preparate sul territorio, come del rafforzamento delle aggregazioni funzionali territoriali, che sono già previste dal contratto. Un gruppo di medici specialisti, infatti, che va dal neurologo allo psichiatra, all'oculista, all'otorino, al cardiologo e al dentista, possono affrontare al meglio questo tema della cefalea cronica. Gli interventi di sistema devono quindi andare in questa direzione per affrontare questa malattia.

Naturalmente, la giornata di oggi, con l'approvazione del riconoscimento della cefalea primaria come

malattia sociale, è importante. Il mio Gruppo voterà convintamente a favore di tale provvedimento e penso che il valore aggiunto importante sia che tutte le forze politiche lo votano e che tutte le forze politiche si sono impegnate in questa direzione, sia in Commissione che in Aula, e soprattutto alla Camera.

Ritengo che quanto meno ci dividiamo sulla salute tanto più procuriamo un bene al nostro Paese.

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizio con un riferimento a quanto afferma la coordinatrice dell'associazione dei cefalalgici in merito alla cefalea, che parla di una vita molto complicata e del fatto che spesso non si trova ascolto e si pensa che si stiano trovando scuse. Questo è quello che i malati di cefalea hanno trovato sempre, fino a oggi, perché l'inclusione della cefalea primaria cronica come malattia sociale non era ancora avvenuta. Quindi, l'individuazione di metodi innovativi (e ce ne sono molti, che si stanno sperimentando e cominciano ad avere anche buoni frutti) non aveva ancora avuto un riconoscimento.

Quindi, rispetto a questa penosa condizione che vi ho citato prima, oggi, se vogliamo, come Parlamento, possiamo raggiungere due grandi obiettivi, approvando definitivamente il testo unificato. Devo dire davvero grazie ai colleghi, anche della Camera, che hanno presentato due testi, uno della Lega e uno del Partito Democratico, ma li hanno unificati e hanno votato un testo unico tutti insieme. Questo testo, arrivato qui da noi al Senato e, grazie anche in questo caso alla volontà di tutti i nostri colleghi, lo abbiamo approvato senza introdurre nessun cambiamento, ritenendolo già un testo esaustivo rispetto a quanto noi abbiamo bisogno.

Questo testo era arrivato quasi all'approvazione, ma il Covid ne ha fermato purtroppo l'*iter*. Il provvedimento era infatti all'ordine del giorno della seduta dello scorso 11 marzo, ma abbiamo dovuto cambiare i nostri programmi.

Come hanno già detto i colleghi, la cefalea non è un semplice mal di testa (quello di cui soffriamo tutti e che magari qualcuno ha anche oggi qui), bensì una malattia molto più invalidante e con dei costi sociali ed economici davvero non indifferenti. È la terza malattia più diffusa nel mondo, anche se - lo dicevo prima - è francamente sottovalutata e quasi sminuita e minimizzata. La difficile convivenza con i sintomi dolorosi che prova chi ne soffre non ha quindi trovato mai una soluzione definitiva.

Come è stato detto prima, in Italia la spesa sanitaria connessa alla cefalea è enorme. Chi non ha una cefalea frequente spende circa 800 euro l'anno, mentre chi soffre di una cefalea frequente arriva a spendere oltre 2.000 euro, quindi una cifra importante, e sappiamo che di queste persone ci dobbiamo prendere cura.

Tra l'altro - lo abbiamo già detto in alcuni passaggi - la cefalea è la cosiddetta malattia di genere, perché rispetto agli uomini le donne che ne soffrono sono tre volte di più ed essa è ancora più impattante perché colpisce nel periodo fertile e lavorativo, con tutti gli effetti che ne conseguono (in particolare dover affrontare in maniera stancante la vita quotidiana con la famiglia e il lavoro, cui spesso non si riesce purtroppo ad andare). Chi soffre di cefalea cronica vive una vita di continue sofferenze, con il fastidio verso la luce e l'essere costretto ad abusare di farmaci, non riuscendo a trovare ancora adesso un farmaco che possa lenire il dolore in maniera definitiva.

A questo punto abbiamo un altro problema: visto che la cefalea non è stata considerata, né censita, abbiamo il dovere di disporre di una diagnosi e un'anamnesi accurate e giuste al fine di poter poi rilevare i dati. Questo è il tema.

Questa è la quarta legislatura - lo ha detto prima la collega - in cui il Parlamento prova ad affrontare il tema. Ci abbiamo provato in tanti; in Senato sia io, che la senatrice Rizzotti abbiamo presentato un disegno di legge. Si tratta di un tema che sta molto a cuore a tutti noi. Dopo questa lunga e ponderata riflessione, dobbiamo quindi dare ai cittadini una risposta certa e concreta, anzitutto con il riconoscimento della malattia sociale, perché ne ha tutte le caratteristiche. Se andate a vedere la descrizione di cosa è una malattia sociale, vi accorgete che la cefalea ne possiede tutte le caratteristiche. Tuttavia - mi riferisco all'articolo 1, comma 2, del provvedimento - per essere certi che si è di fronte a questa malattia serve almeno un anno di controllo del paziente mediante diagnosi che

ne attesti l'effetto invalidante. Dobbiamo pertanto prevedere un adeguato monitoraggio. Anche per questo motivo, il provvedimento non è supportato al momento da un finanziamento: dobbiamo prima capire di quanto abbiamo bisogno e - poi - ci assumeremo sicuramente l'impegno di sostenere la misura anche finanziariamente.

Questo lavoro di accertamento viene svolto dalle strutture competenti (sappiamo che in tutta Italia ci sono centri di riconoscimento della cefalea), attraverso il lavoro di specialisti, neurologi e farmacologi con competenze specifiche assolutamente fondamentali per individuare la cefalea.

Inserire la cefalea nell'elenco delle malattie sociali rappresenta pertanto il primo passo nella giusta direzione per la tutela sociale e lavorativa nei confronti di questo numero molto significativo di malati. Vi dicevo che ci si propone di dare alla cefalea riconoscimento a livello nazionale. Si tratta di una cosa importante, perché alcune Regioni hanno già riconosciuto la cefalea attraverso regolamenti (addirittura anche con il riconoscimento dell'invalidità), però noi siamo qui perché vogliamo una legge valida sull'intero territorio nazionale cui tutti possano appellarsi. Quello che stiamo operando è un passaggio obbligatorio. La cefalea deve essere diagnosticata in maniera certa e riconosciuta attraverso il coinvolgimento dei centri specializzati. Ciò ci permetterà di avere dati più chiari e una stima più corretta per capire l'impatto epidemiologico sulla popolazione.

Quindi, questo è un primo passo importante, anche perché quello successivo riguarderà sicuramente il tema dei LEA: se dobbiamo riconoscere la malattia e vederne l'impatto sulla popolazione, conseguentemente dovremo affrontare la questione di un finanziamento al Servizio sanitario nazionale. Occorre dare al paziente tutti i necessari procedimenti, quindi una diagnosi precoce ed efficace, un'attività di prevenzione e di sensibilizzazione.

È una malattia sociale che, visto e considerato il tema della territorialità della sanità di cui si è parlato anche prima, è necessario approcciare fin da subito, dal primo sentore, in modo tale che si faccia anche prevenzione, proprio per evitare che ci siano una moltitudine di pazienti in cerca di luoghi dove trovare una risposta certa.

Oggi credo che il Parlamento stia lavorando per migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di questa patologia, dando corso al disegno di legge al nostro esame che mi auguro verrà approvato, come è stato fatto alla Camera, all'unanimità. Credo infatti che stiamo davvero rendendo un servizio ai nostri cittadini e li stiamo ascoltando. Questo è ciò che dobbiamo fare. Sono contenta del fatto che siamo arrivati alla fine di un percorso molto lungo che ci ha portato a raggiungere un primo traguardo importante, perché se quello che fa e che deve fare la politica è migliorare la qualità della vita dei cittadini, e soprattutto - come in questo caso - di chi soffre di patologie come quella qui trattata, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che stiamo facendo oggi. Per questo dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

[RIZZOTTI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, sono passati più di vent'anni da quando è stata presentata per la prima volta in Parlamento una proposta di legge finalizzata al riconoscimento della cefalea cronica primaria come malattia sociale. A partire dalla XIII legislatura e poi nelle successive, fino a quella attuale, abbiamo sempre voluto portare l'attenzione delle Camere sulla necessità di riconoscere questa grave patologia invalidante come malattia cronica, ma non è mai stato avviato l'*iter*. Spero che finalmente oggi, dopo vent'anni, si possa approvare questo importante provvedimento.

La proposta di legge oggi in esame si compone di un articolo e due commi ed è finalizzata a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Per giungere al riconoscimento è stato detto che è necessario che la patologia sia stata accertata almeno da un anno, con diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee. L'attestazione dell'effetto indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro. Vi ricordo che per essere definita sociale, una malattia deve presentare caratteristiche come alta incidenza, larga diffusione nella popolazione e rilevanza dal punto di vista statistico in termini di morbilità su vasta scala e deve presentare una continuità nel tempo per cui si registra un dispendio di risorse pubbliche per assistenza sanitaria e pertanto un danno economico

individuale e collettivo.

Secondo l'OMS la cefalea è ai primi posti tra le malattie invalidanti ed è una patologia capace di limitare o compromettere la propria capacità lavorativa. A differenza di quanto si possa immaginare, comporta comunque ingenti costi economici e sociali sia diretti che indiretti. I primi riguardano le spese per la diagnosi, il trattamento, le visite ambulatoriali, i ricoveri in ospedale e le indagini diagnostiche mentre i costi indiretti sono riferiti all'incidenza delle assenze sul lavoro e alla ridotta produttività.

Alla Camera sono state fatte alcune modifiche: la prima ha riscritto il comma 2 che, nell'attuale riformulazione, dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, che spero sia anche rapido, individui i progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica, nonché criteri e modalità con cui le Regioni attuano questi progetti.

Nella versione iniziale, invece, il comma 2 prevedeva che il Ministro della salute integrasse il decreto del Ministro della sanità del 1961 che elenca le forme morbose da qualificare come malattie sociali, proprio per aggiungere all'elenco anche la cefalea cronica. Si tratta, però, come ho detto, di un decreto ministeriale del 1961, quindi con un altro tipo di sanità, con altri limiti; è anche una versione superata e sarebbe urgentemente da aggiornare.

L'Italia oggi non prevede il riconoscimento normativo di questa patologia né tantomeno lo *status* di malattia sociale, per cui la stessa diagnosi della sua gravità e le cure correlate variano in maniera significativa a seconda dei servizi sanitari regionali. Nelle nostre Regioni vi sono numerosi centri per la diagnosi e la cura della cefalea, ma non sono sufficienti. È necessario che vi siano strutture e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali diffusi capillarmente in maniera uniforme sul nostro territorio. Comunque, il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale è un importante passo in questa direzione e consente una migliore organizzazione e gestione delle risorse, l'efficacia della diagnosi e cura della patologia, e soprattutto consente maggiore omogeneità nel nostro territorio.

Quello che però contestiamo, come Forza Italia, è ancora una volta la clausola di invarianza finanziaria, che indebolisce fortemente l'efficacia di questa proposta di legge. Infatti, la mancata immissione di risorse aggiuntive è un limite evidente che rischia di inficiare le sue stesse finalità. Se è vero che per riconoscerla ci vuole un anno per poter quantificare, come ha detto la collega Boldrini, il finanziamento da stabilire, è anche vero che le Regioni subiscono da anni tagli costanti e pesanti ai bilanci. Come si fa a diagnosticare se i centri della cefalea sono pochi e non sono in rete? Quindi diventa un po' problematica una legge a costo zero di questo tipo.

Occorre precisare che la cefalea spesso è sintomo anche di malattie rare, il cui *iter* diagnostico è spesso disagiata nei percorsi e incerto negli esiti. Diciamo la verità, noi sapremmo come colmare questo grande *gap*: sapete bene che il mio riferimento è ai fondi del MES. L'Italia in questi mesi ha l'occasione storica per tornare a dotarsi di una strategia nazionale di lungo termine e ripensare alla struttura e al funzionamento di un sistema sanitario che negli ultimi anni è stato progressivamente defianziato e abbandonato. I risultati, purtroppo, si sono visti in questi mesi di emergenza.

Occorre concentrarsi sul vero sviluppo della medicina territoriale organizzata con distretti, ambulatori, assistenza domiciliare, gestione delle cronicità, vicinanza ai più deboli, residenze socio-sanitarie (che in alcune parti del Paese o non esistono o sono totalmente insufficienti). I fondi tanto bistrattati del MES servirebbero, ad esempio, a rimodernare tutte quelle apparecchiature vetuste che per anni non hanno ricevuto la giusta manutenzione. Questo è un problema da affrontare: penso alle liste d'attesa proprio per apparecchi vetusti che lavorano poco; penso a tutte le diagnosi mammografiche con mammografi che hanno vent'anni e che possono anche fare diagnosi di negatività per il tumore della mammella. Grazie al cielo, lo *screening* è gratuito nel nostro Paese; ma se, quando si viene chiamati a fare la diagnosi, la macchina per le mammografie è vecchia e dà un risultato negativo, ci si ritrova, oltre allo stato della paziente con un tumore non diagnosticato nei tempi, anche con ulteriori costi sanitari.

Potrei continuare e fare migliaia di esempi. Il mio è veramente un appello: l'Europa ci dà questa possibilità e noi non dovremmo mancare questo appuntamento. Mettiamo da parte le ideologie e

cerchiamo di essere pratici, perché per avere i soldi (come si dice, più di 20 miliardi) per il nostro sistema sanitario, un debito da qualche parte si fa, sia che si emettono titoli di Stato, sia che si prendono i soldi del MES (con la differenza che gli interessi sui fondi del MES sono molto minori).

Cerchiamo dunque di imparare la lezione dalla tragedia che ha vissuto il nostro sistema sanitario e il nostro Paese. Lasciamo alle spalle l'Italia degli ospedali incompiuti, delle assunzioni in sanità come bacini elettorali, di persone senza professionalità. Occorre puntare invece a costruire un Paese dove ci siano ovunque reti di servizi socio-sanitari, territoriali, capillari ed efficienti, diagnostica, prevenzione, amministrazione sanitaria di qualità, cura a lungo termine. L'elenco potrebbe essere molto lungo.

Il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale è certamente un passo importante al fine di un eventuale e successivo - auspichiamo il più rapido possibile - inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA), come giustamente si aspettano le migliaia di persone che soffrono quotidianamente di questa patologia.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi e colleghe, mi fa piacere intervenire oggi in dichiarazione di voto sul disegno di legge cefalee a sostegno di un disturbo che, finalmente, verrà considerato una patologia sociale.

Come qualche collega ha già detto, si tratta di un progetto che nasce venti anni fa. Già da allora ci provarono, ma fu in Veneto nel 2011, dopo un lungo lavoro, che nacque una proposta di legge in Consiglio regionale da proporre alle Camere. Non essendo trattata, però, in modo adeguato nelle varie Commissioni competenti, non andò a buon fine. Ci fu persino il contributo del Centro regionale Veneto per le cefalee. È proprio calandosi nella realtà delle persone colpite che è nata l'idea del disegno di legge.

Si tratta di un disturbo che colpisce in maniera continua e prolungata nel tempo, senza che sino ad oggi se ne conoscano le cause. Chi soffre di cefalea primaria cronica in maniera frequente constata un peggioramento della propria qualità di vita. L'obiettivo della legge è dare uniformità su tutto il territorio nazionale con l'inserimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale diagnosticata da almeno un anno con caratteristiche invalidanti (emicrania cronica quotidiana, cefalea a grappolo cronica, emicrania parossistica cronica, cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione). Questi sono i sintomi. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la cefalea è al terzo posto - come già detto anche dal sottosegretario Sileri - tra le malattie invalidanti.

Secondo la nostra collega promotrice del testo alla Camera, l'onorevole Lazzarini, è più diffusa di quanto si possa pensare: colpisce, come già detto, il 12 per cento delle persone in Italia (ben 7 milioni di italiani), con un'alta percentuale di donne, nelle quali si manifesta con grande rilevanza. Per quanto riguarda la cronicità nelle diverse fasce di età, è curioso osservare la manifestazione nella fascia di età tra i venti e i cinquanta anni. Con l'utilizzazione ormai massiccia e capillare di *computer* e videoterminali si è diffuso moltissimo il mal di testa e l'emicrania, dovuti proprio a esposizioni continue e costanti delle persone a questi dispositivi. Parrebbe che tutto il tempo che i giovani trascorrono a smanettare ai videogiochi, a chattare con *smartphone* e *tablet* contribuirebbe a provocare vere crisi emicraniche che, con il tempo, si trasformerebbero in patologie e sarebbero la causa di questo problema.

Secondo un articolo pubblicato dalla Fondazione Umberto Veronesi, è in questo periodo di Covid, durante il quale la maggior parte della nostra forza lavoro giovanile è obbligata a stare a casa e a lavorare in *smart working*, che le cefalee e le emicranie sono in netto aumento. Le lunghe ore trascorse davanti ai *computer*, cui si aggiungono le notti insonni o, comunque, una non buona qualità delle ore di riposo, oppure la quarantena, durante la quale si è stati obbligati a un'eccessiva sedentarietà, trascorrendo troppe ore davanti alla televisione e subendo un bombardamento mediatico sull'epidemia da Covid, hanno aumentato il numero delle persone che saranno probabilmente portate a soffrire di questo disturbo. Collaborano anche gli stati d'ansia e gli *stress*, che costituirebbero un aggravante che



potrebbe dare adito a una cefalea di tipo tensivo, che fa parte della famiglia delle cefalee primarie croniche, di cui appunto al disegno di legge.

Il Ministero della salute dovrà fornire uno studio sui costi sia diretti che indiretti in modo da poter essere presentato alla Commissione per i LEA e individuare i progetti finalizzati a sperimentare dei metodi innovativi di presa in carico del paziente. I costi diretti sappiamo che sono le spese per la cura e il trattamento; quelli indiretti sono dati dall'incidenza per l'assenza di lavoro.

La cefalea primaria cronica sarà riconosciuta come malattia invalidante dopo essere stata accertata nel paziente da un anno, come abbiamo detto, e riconosciuta da un centro specializzato accreditato.

La malattia va valutata in relazione con l'ambiente di lavoro e di vita. Chi soffre di mal di testa e si lamenta con parenti e amici si sente molte volte rispondere «prendi un'aspirina»: in questo caso, si tratta di un semplice mal di testa, che prima o poi passa. Quando si parla invece di cefalea primaria cronica, la persona addetta a certi lavori d'ufficio non resiste più davanti al computer: non può leggere, la infastidiscono i rumori e l'attenzione, la memoria e la concentrazione subiscono un grave calo.

Dura due o tre giorni, ma poi si ripresenta: manca l'appetito e si soffre di nausea, brividi al corpo, malessere e svogliatezza; l'emicrania non risparmia neppure le casalinghe e può limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni familiari e lavorativi, con ingenti costi economici e sociali e forte calo di produttività. I disagi derivanti dalla cefalea primaria cronica si ripercuotono su tutte le attività quotidiane, dalla vita familiare e sociale a quella lavorativa, con riduzione della produttività scolastica e lavorativa pari al 50 per cento. Sono elevatissimi i costi associati alla patologia: spese mediche, esecuzione di esami diagnostici, acquisto di farmaci e, come ricordavo precedentemente, quelli indiretti relativi alla perdita di giornate lavorative, alla ridotta efficienza produttiva e a tutto il tempo dedicato alla gestione dello stato di malessere.

Occorre pertanto dare un riconoscimento normativo alla malattia: non abbandoniamo in questo modo le persone colpite e restituiremo loro la dignità di vita. La cefalea primaria cronica è una malattia sociale, quindi il nostro voto sarà favorevole. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, le cefalee sono una condizione clinica molto diffusa tra la popolazione. Secondo l'OMS, la cefalea è al terzo posto nel mondo tra le malattie invalidanti.

Come già precedentemente ricordato, una prima distinzione va fatta essenzialmente tra le forme primarie (o cefalea malattia) e secondarie (o cefalea sintomo): nel primo caso, il problema è il dolore (per il cosiddetto mal di testa, con i sintomi associati); nel secondo, è solo il segnale di una patologia sottostante ben più impegnativa (ad esempio, tumori o sinusite).

Il disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare è finalizzato a riconoscere la cefalea primaria cronica come malattia sociale. Le diverse forme di cefalea primaria colpiscono in media il 12 per cento degli individui, con netta prevalenza nel sesso femminile. Una prima considerazione è che, a differenza della maggior parte delle malattie croniche, questa non manifesta né costituisce una problematica esclusiva della terza età; anzi, si manifesta prevalentemente tra i venticinque e i cinquantacinque anni, cioè nel periodo di maggior produttività della vita di ogni soggetto. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Nel disegno di legge in esame, un punto di riferimento importante è il criterio cronologico: la durata dei sintomi dev'essere almeno di un anno. Altro criterio, che potremmo definire di oggettività e competenza specialistica, è che la valutazione e la diagnosi devono essere certificate dal medico specialista presso il centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee, che ne deve certificare l'effetto invalidante. La cefalea primaria cronica, infatti, con i sintomi associati e tutte le sue forme cliniche incide in misura determinante sulla qualità della vita del paziente, compromettendone, da un lato, la vita sociale e relazionale e, dall'altro, l'attività lavorativa, con le assenze per malattia e la perdita di efficienza produttiva durante gli attacchi.

Non dimentichiamo l'impatto economico, con gli alti costi diretti della stessa, legati alla diagnosi, alle visite, agli esami diagnostici e al consumo di farmaci. Questo vale per le diverse forme di cefalea:

l'emicrania cronica, la cefalea a grappolo, la cefalea di tipo tensivo. L'importante è la corretta e precoce individuazione dei soggetti affetti da tale patologia, il loro monitoraggio per evitare di esporre il paziente a fattori occupazionali scatenanti.

Come è ben noto, gli attacchi di cefalea possono verificarsi durante l'orario lavorativo, coinvolgendo, in questi casi, indirettamente anche tutta la filiera lavorativa. Di conseguenza, occorre considerare anche l'aspetto della sicurezza sul luogo di lavoro e gli eventuali rischi di incidente provocati dal *deficit* dell'attenzione. È pertanto necessario valutare con attenzione le conseguenze di tali situazioni al fine di applicare le idonee misure preventive di tipo organizzativo, tecnico e restrittivo, strettamente personalizzate, atte a prevenire i rischi di infortuni o incidenti.

Cardine del provvedimento in esame - per ottenere le giuste implicazioni nel campo lavorativo - è il riconoscimento della patologia in esame come malattia sociale. È importante sottolineare l'individuazione, prevista nel disegno di legge, di progetti volti a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da tale patologia.

Quindi, ricapitolando, la cefalea primaria cronica come patologia invalidante riconosciuta, refrattaria alla terapia, è in grado di limitare o compromettere gravemente e in maniera cronica la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.

Credo che la politica - pur nella molteplicità delle posizioni diverse e delle differenti sensibilità - debba, su certe problematiche in particolare, trovare e fornire una risposta unitaria, superando le divisioni per offrire ai cittadini le giuste, opportune e necessarie risposte, capaci di migliorare la loro qualità di vita non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale e relazionale.

Su certe problematiche vi deve essere la più ampia convergenza di tutti, e le malattie riconosciute come sociali rappresentano uno di questi casi.

I criteri per definire una malattia come sociale sono, tra gli altri, la sua larga diffusione nella popolazione, la sua elevata incidenza, il suo comportare un alto dispendio di risorse pubbliche per l'assistenza sanitaria e, infine, il danno economico, individuale e collettivo, che essa comporta. La cefalea primaria cronica rientra perfettamente in questi parametri per poterla definire malattia sociale.

Il MoVimento 5 Stelle, una forza politica da sempre attenta ai bisogni e alle problematiche dei cittadini, che ha fatto della sua visione politico-sociale (nessuno deve rimanere indietro) un motivo fondante del suo essere movimento tra i cittadini, con i cittadini e per i cittadini, non può che dare a questo provvedimento, per il dovuto rispetto e il riconoscimento a chi veramente soffre e la cui vita è fortemente segnata da questa patologia, il proprio voto convintamente favorevole. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113 comma 2, secondo periodo, chiedo come Capogruppo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1250.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 184 e 302.

**Discussione del documento:**

**[\(Doc. XXIII, n. 2\)](#) *Relazione territoriale sulla regione Umbria approvata, nella seduta del 21 maggio 2020, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (ore 17,32)***

**Approvazione della proposta di risoluzione n. 1**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXIII, n. 2.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare il senatore Bossi Simone per illustrare la relazione.

[BOSSI Simone](#), *relatore*. Signor Presidente, in considerazione delle dimensioni territoriali della Regione Umbria e delle sue specificità, la Commissione d'inchiesta ha individuato i temi sui quali è stata sollecitata l'attenzione e l'azione di tutti i soggetti competenti.

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,33)**

(Segue BOSSI Simone, *relatore*). Le questioni trattate dalla Commissione riguardano aspetti e problematiche specifiche della Regione in materia di ciclo dei rifiuti e di tutela delle acque, nonché vicende giudiziarie relative ad alcune specifiche criticità ambientali e la necessità di prevenire fenomeni illeciti. Va tenuto in considerazione che le acquisizioni della Commissione nella presente legislatura si collocano in una situazione temporale peculiare, che si sviluppa tra la crisi nella gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione e gli esiti delle recenti elezioni regionali, che hanno visto un avvicendamento della maggioranza al governo della Regione.

Andando per ordine e nel dettaglio in merito al ciclo dei rifiuti, dopo aver esaminato la relazione di approfondimento della situazione territoriale umbra, approvata peraltro all'unanimità alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad essa correlati, è emersa l'inefficacia della visione a lungo termine della Regione per la gestione delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani. Da questa situazione deriva un certo grado di incertezza sulla tenuta del sistema regionale nel medio periodo e sulla programmazione delle azioni e delle politiche in materia. È emerso infatti un quadro incerto in merito alla chiusura del ciclo dei rifiuti e quindi all'autosufficienza dell'attuale sistema di smaltimento, basato principalmente sul conferimento in discarica.

Sul ciclo dei rifiuti umbri sono emerse tre principali criticità: la bassa qualità dei rifiuti condotti in discarica, con il conseguente scarto sostanzioso di rifiuti ammissibili ai processi di trattamento, l'efficienza non ottimale dell'impiantistica di trattamento post raccolta e la mancanza di una chiusura del ciclo dei rifiuti, come previsto dai principi europei dell'economia circolare. Per la Regione Umbria, infatti, lo smaltimento in discarica risulta ancora oggi la principale opzione praticata e praticabile, tanto che, per far fronte alle esigenze di smaltimento, è stato necessario ampliare le volumetrie delle discariche esistenti. In merito alla questione della tutela delle acque, invece, si segnala una preoccupante persistenza delle procedure di infrazione per alcuni agglomerati umbri, ma non solo. La realtà umbra presenta infatti alcune caratteristiche specifiche, tra cui segnaliamo: la presenza di solventi clorurati in falda, l'inquinamento della falda sottostante agli impianti produttivi ternani di AST (sui quali risulta necessario sollecitare l'attenzione del Ministro dell'ambiente e delle amministrazioni pubbliche interessate, nonché dei pertinenti organismi di controllo), l'inquinamento derivante dagli allevamenti e dai rifiuti zootecnici.

Inoltre, nell'ambito dell'esame da parte della Commissione, è emersa la questione della contaminazione da mercurio del fiume Paglia; tale questione interregionale è rilevante anche in merito ai potenziali impatti su diversi bacini idrici. Sulla questione delle vicende giudiziarie relative ad alcune specifiche criticità ambientali, dall'interlocuzione della Commissione con le autorità giudiziarie e le polizie giudiziarie operanti nel territorio umbro non sembrano emergere collegamenti con la criminalità organizzata, quanto illeciti diffusi ed alcune specificità su cui va posta la massima attenzione.

Sui fenomeni di incendi presso gli impianti di trattamento dei rifiuti e sul coinvolgimento del territorio umbro, emerge la necessità di azioni di prevenzione, anche attraverso un'adeguata programmazione di controlli, di strumenti pianificatori e di collaborazione interagenziale del Sistema nazionale di protezione ambientale, che tengano conto della complessa realtà dell'impiantistica anche per le realtà apparentemente minori, ma potenzialmente a rischio.

Segnalazione di particolare rilevanza è la situazione ambientale di Terni, specificatamente della conca ternana. La storia della città di Terni è infatti strettamente legata allo sviluppo industriale della zona, che ha permeato la società locale, garantendo occupazione e sviluppo economico a cui solo in epoca recente si è aggiunta una crescente sensibilità di carattere ambientale. Da questa situazione specifica emerge con evidenza l'importanza che l'amministrazione pubblica e gli organismi di controllo competenti mantengano una visione costante della situazione, basata su dati specifici e scientifici, che ha consentito interventi conformativi e correttivi in sede di amministrazione attiva, ma anche l'approfondimento circa la presenza di patologie riconducibili all'inquinamento ambientale.

A tal riguardo va richiamata la produzione di acciai speciali e la gestione della discarica della Acciai speciali Terni, l'azienda più importante del territorio, che sono autorizzate in regime di AIA regionale,

il cui primo rilascio risale al 2010, a cui è seguito un rinnovo per dodici anni, a fine 2019. È necessario assicurare che le innovazioni tecnologiche con positivo impatto ambientale annunciate dall'azienda dovranno essere oggetto di un serio esame e delle sollecitazioni necessarie.

Richiamo in particolare il progetto AST di un impianto per il recupero delle scorie, rispetto al quale è condizionato il rinnovo dell'AIA. Si tratta di una ipotesi significativa di *end of waste* e di riduzione delle scorie da avviare in discarica, per la quale è auspicabile una realizzazione garantita sotto il profilo della tutela ambientale, rapida nei tempi, chiara ed efficace nell'applicazione delle norme, la cui adozione e verifica applicativa da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è quindi urgente e necessaria.

Inoltre, durante la realizzazione della galleria Tescino della superstrada Terni-Rieti, che passa proprio sotto la base di una discarica AST, si sono registrate infiltrazioni di acqua risultata contaminata da metalli pesanti e nitrati. Sono stati realizzati lavori di messa in sicurezza d'emergenza, consistenti in collettamento e invio delle acque affioranti contaminate ad impianti di trattamento. La vicenda è oggetto di un procedimento penale dagli esiti ancora non interamente compiuti. Inoltre, è emerso che il fondo della discarica non ha uno strato impermeabile artificiale omogeneo. A riguardo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ipotizzato la rimozione integrale dei rifiuti, ma si tratterebbe di un'iniziativa di elevatissimo costo non solo economico, ma anche ambientale.

Sempre nella conca ternana è da segnalare inoltre la questione sulla salubrità dell'aria, argomento che, non essendo materia oggetto della Commissione, è stata affrontata per completezza di informazione, registrando il tentativo di ARPA Umbria di darsi ordini di priorità razionali ed obiettivi nella pianificazione dei controlli. In Umbria sono presenti due termovalorizzatori, la cui efficienza e rispondenza alle norme deve essere costantemente monitorata. Inoltre, risulta necessario dare risposte chiare in merito alle preoccupazioni che tali impianti, sia di discarica che di termovalorizzazione, possano essere utilizzati per gestire le difficoltà di Roma capitale nel gestire il proprio ciclo dei rifiuti. Particolare rilevanza per la Regione ha la questione del sito di interesse nazionale (SIN) Terni-Papigno, sul quale l'analisi delle informazioni acquisite nel corso dell'inchiesta territoriale nella presente legislatura mostra scarse attività concrete poste in essere e un basso livello di intervento attivo e di attenzione sulla situazione del sito. Inoltre, il ritardo già evidenziato dalla Commissione nella XVII legislatura nel percorso di restituzione ad usi legittimi e di tutela effettiva rispetto alla contaminazione si è ulteriormente aggravato e dunque risulta necessario un rinnovato e concreto interesse da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla luce delle attività che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'inchiesta sulla situazione territoriale della Regione Umbria risulta evidente come non vadano sottovalutati singoli fatti illeciti nel territorio e che non si possa parcellizzarne la valutazione. La più efficace forma di prevenzione dei fenomeni illeciti è sicuramente la corretta ed efficiente amministrazione, in tutti i suoi aspetti, e in particolare quelli di pianificazione, a cui la Regione Umbria è chiamata, e quelli di controllo, che ARPA Umbria deve garantire, proseguendo nella ricerca di maggiore efficienza ed esaminando anche criticamente la gestione recente.

Pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione e nel controllo è richiesto di anticipare e prevenire quanto possibile nuove criticità, ricercando e condividendo una visione comune dei problemi e una condivisione efficace delle rispettive conoscenze ed informazioni, nel rispetto delle reciproche competenze. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Avverto che le eventuali proposte di risoluzione al documento in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

**ZAFFINI (Fdi).** Signor Presidente, questo pomeriggio all'attenzione dell'Assemblea del Senato c'è la piccola Umbria, che una volta era rossoverde e oggi è solo verde. Quindi è un buon auspicio, in questo caso.

La questione della gestione dei rifiuti e delle vicende ad essa connesse è uno degli elementi che ha determinato l'evidenza che dopo una maggioranza che aveva governato la Regione per così tanti anni,

era ora che si dispiegasse la democrazia e, quindi, l'alternanza. Il sistema dei rifiuti dell'Umbria non è certamente in una situazione di emergenza drammatica come quella della Campania o di altre Regioni, ma è un sistema che si caratterizza, come evidenzia perfettamente la relazione - e ringrazio a tal proposito il collega Briziarelli e l'intera Commissione d'inchiesta per il lavoro svolto - per la gestione stanca e disattenta di un comparto che, proprio perché l'Umbria si caratterizza come un territorio ad alta valenza ambientale, paesaggistica, storica, culturale e di produzione tipica locale, rappresenta una disattenzione veramente grave e pericolosa, fino ad approdare all'attuale fase emergenziale.

Noi per anni, onorevoli colleghi e Presidente, dall'opposizione - ricordo che ero consigliere regionale e presidente di una commissione di controllo - avviammo un'indagine sul sistema dei rifiuti, evidenziando questa disattenzione, questa sciatteria, che si può sintetizzare in una battuta che continuavamo a ripetere, parlando di nascondere la spazzatura sotto il tappeto, come avviene nelle peggiori abitudini delle peggiori famiglie.

Questo è quanto accaduto per anni in Umbria; le discariche sono state aggredite, conferendo il rifiuto tal quale, e sono state rapidamente riempite anzitempo, con la conseguente necessità di ripetuti ampliamenti, anche in senso verticale e non solo in senso orizzontale, con ripetuti ricompattamenti di discariche, problemi evidenti di impatto ambientale sui reflui, sul percolato che ha travasato ripetutamente da numerosi siti, come hanno dimostrato numerose indagini e provvedimenti della magistratura. Non ultima la famosa vicenda, citata peraltro nella relazione della Commissione, della principale società di gestione regionale dei rifiuti, fatta oggetto di numerose interdittive che ne hanno pericolosamente limitato l'azione e drammaticamente messo a rischio la produzione del servizio a beneficio dei cittadini con grave e forte aggravio delle tariffe.

Parlavo quindi dello schema classico della raccolta differenziata, della spinta sulla raccolta differenziata, della premialità dei Comuni mal portata avanti, addirittura azzerata in numerosi passaggi annuali nei confronti dei Comuni cosiddetti virtuosi. La mancata differenziazione delle tariffe tra Comuni virtuosi e meno virtuosi. Tutti gli enti gestori dentro una logica politica che impediva un serio dibattito sul sistema complessivo della raccolta e dello smaltimento. Stiamo parlando quindi di una raccolta differenziata zoppa che approdava sistematicamente e approda tuttora purtroppo al conferimento in discarica.

Quindi il tema vero, quello del riuso, è stato lasciato in penombra, se non totalmente sconosciuto. Diciamo quindi una banale affermazione di buon livello di raccolta differenziata asserito, ma poi, andando a vedere quanta di questa raccolta differenziata veniva indirizzata al riuso, la Commissione ha registrato che questo avviene in maniera assolutamente minimale e non rispecchia la necessità di un profondo riuso dei materiali oggetto di raccolta differenziata.

Attualmente a mio avviso il sistema è al collasso; la necessità di chiusura del ciclo attraverso l'impianto di termovalorizzazione è avvertita perfettamente anche nel piano regionale dei rifiuti tuttora vigente, ma è non stata attuata; (*Brusio. Richiami del Presidente*) tale acclarata necessità di chiusura del ciclo, riconosciuta anche dai documenti elaborati dalla vecchia maggioranza, non ultimo il piano regionale dei rifiuti tuttora vigente, non è mai approdata alla decisione - mi rendo conto difficile - di individuare un sito per la termovalorizzazione della frazione secca, come auspicato dal piano vigente, e quindi è rimasta assolutamente incompiuta.

Oggi la realtà vede la nuova maggioranza dover affrontare questo tema ripartendo da zero; io auspico che, anche in esito a questa indagine, si possa utilizzare il documento da essa prodotto, che cerca ovviamente di evidenziare luci ed ombre (non vedo quali siano le luci, ma vedo perfettamente con tutta chiarezza le ombre), e che scatta una fotografia che dovrà essere a supporto del nuovo piano regionale dei rifiuti che noi già stiamo sollecitando e di cui la nuova maggioranza regionale già si sta facendo carico in termini di ascolto dei territori e di registrazione dei livelli ormai assolutamente precollasso dei conferimenti in discarica.

L'andamento delle tariffe ha seguito la sciatteria che prima registravo; peraltro le tariffe delle utenze nell'ambito regionale sono caratterizzate da grande disparità: ci sono amministrazioni, come quella del capoluogo, fortemente gravate da tariffe esorbitanti evidentemente a carico dei cittadini e tutto questo produce un diffuso livello di malcontento che poi ha determinato il risultato delle recenti elezioni

regionali. Colleghi, non è stata la sanità a determinare quanto è accaduto e che inevitabilmente prima o poi doveva accadere in Umbria; in realtà a mio avviso è stato proprio il sistema di gestione dei rifiuti e l'incapacità della vecchia maggioranza di governo dell'Umbria di determinare una visione chiara e un percorso a tappe che mettesse in regola l'intero sistema e chiudesse le discariche. Noi più volte abbiamo ribadito che il sistema basato sul conferimento in discarica è abbandonato ormai in tutta Europa sicuramente dai Paesi più virtuosi, ma anche in Italia dalle Regioni più capaci e virtuose, mentre in Umbria continua imperterrita con discariche colme, come ho detto prima, ripetutamente ampliate sia in orizzontale che in verticale.

La morale della favola è che questa Commissione ha prodotto un buon documento. Noi vorremmo che si concludesse con una risoluzione che impegni il Ministero ad occuparsi dell'Umbria con l'elaborazione di progetti mirati alla sistemazione del ciclo e la Regione a elaborare un nuovo piano sanitario regionale che preveda la chiusura del ciclo, che non può essere con il conferimento in discarica e, soprattutto, asserisce o comunque attribuisce a chi ce l'ha - e non è certo il centrodestra - le responsabilità di quello che sta accadendo e della situazione precollasso ampiamente emergenziale del ciclo integrato dei rifiuti della Regione Umbria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, colleghi, la relazione che è stata consegnata al Senato per quanto riguarda la Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Umbria ci consente di fare un'analisi direi più completa rispetto ad alcune considerazioni che ho ascoltato poc'anzi. *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Mi scusi senatore Grimani. Tutti parlate con tutti e quindi il livello di rumore è veramente eccessivo, si fa fatica a sentire cosa dice il senatore Grimani. Non è obbligatorio stare in Aula, e bisognerebbe consentire ai colleghi di intervenire. Prego, senatore.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Dicevo che questa relazione apre una riflessione sulla politica dei rifiuti in Umbria di questi anni. Emergono sicuramente delle criticità, nessuno vuole nasconderle, ma sicuramente questa Commissione nasceva con intenti diversi da quelli di una semplice analisi della politica dei rifiuti umbra. Ci trovavamo in una fase in cui si avvicinavano le elezioni regionali, le elezioni in alcune città importanti dell'Umbria e quindi una certa dose di strumentalità secondo me si avverte nel motivo istitutivo di questa Commissione. Questa è una valutazione politica doverosa, ma che finisce qui, perché poi i numeri che sono all'interno della relazione evidenziano alcune criticità importanti dal punto di vista dell'analisi della gestione del ciclo dei rifiuti in Umbria. Nella mia Regione ci sono dei problemi considerevoli dal punto di vista della conclusione del ciclo dei rifiuti. Le discariche sono in una condizione di quasi massimo assorbimento possibile, i numeri che sono alla base di questo problema, cioè quelli della raccolta differenziata, sono emblematici, nel senso che poi si è a livelli del 2018 del 63 per cento, ma gli obiettivi erano ben più alti: nel 2020 era previsto l'obiettivo del 73 per cento. Gli obiettivi di conferimenti in discarica erano di un terzo inferiori ai numeri attuali. Nel 2012 i documenti parlavano di 60.000 tonnellate l'anno di rifiuti in discarica, siamo praticamente al triplo. Ci sono quindi dei problemi strutturali e non c'è dubbio che la Regione è stata governata da un ciclo politico ben chiaro in questi anni, ma dobbiamo dire che questi dati ci forniscono, da un lato, un'analisi chiara di quella che è stata fino ad oggi la gestione dei rifiuti in Umbria, e, dall'altro degli elementi per costruire una pianificazione futura che spetta alla Regione e alla nuova maggioranza che da ottobre governerà l'Umbria. Non c'è dubbio che le problematiche si sono sommate: non solo c'è una raccolta differenziata che non offre ancora quei risultati che si pensavano nei documenti programmatici, ma c'è anche il problema, ad esempio, del combustibile solido secondario (CSS), cioè una parte di rifiuti dovrebbe essere oggetto di combustione in grado di produrre del combustibile. Questo è un altro dei temi di cui si parla da tanti anni in Umbria. I documenti già dal 2015 prevedevano che si dovesse partire con la produzione di CSS, ma questo non è mai avvenuto e ciò significa maggiori rifiuti in discarica rispetto a quelli programmati. C'è il problema della qualità della raccolta differenziata, come dicevo prima, che mostra problemi notevoli dal punto di vista, ad esempio, della stabilizzazione di parte del rifiuto organico della raccolta differenziata, che non è come i propositi programmatici prevedevano; c'è il problema di una parte del residuo secco della raccolta

indifferenziata, la plastica. I numeri sono più alti rispetto a quelli della programmazione e ciò ha comportato la necessità di portare una parte di rifiuti in altre Regioni, contravvenendo anche a quelle che sono le linee normative del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quindi, i problemi ci sono. Il futuro è quello di dover potenziare le dotazioni impiantistiche e di rivedere la qualità della raccolta differenziata per procedere veramente verso gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica, come prevedono i documenti dell'economia circolare in Europa, al 10 per cento nel 2030.

Accanto a questa analisi, che nessuno nasconde di dover fare e che mostra, quindi, la necessità di impostare una rinnovata pianificazione regionale per raggiungere gli obiettivi di cui dicevo, c'è poi tutta la questione riguardante la provincia di Terni e, in particolar modo, l'analisi della situazione del sito di interesse nazionale Terni Papigno, uno dei 39 siti di interesse nazionale di tutta Italia. Tale sito mette in luce le criticità di un luogo caratterizzato dalla presenza di insediamenti industriali e, principalmente, dell'acciaieria, che, necessariamente, ha condizionato la vivibilità di questo territorio, che poi è il mio.

Su questo, urge la necessità di mettere in campo le iniziative per la salvaguardia di questo territorio che, tra l'altro, è un territorio caratterizzato da una qualità naturalistica d'eccellenza. Proprio in quell'ambito insiste la cascata delle Marmore, che è uno dei principali siti naturalistici mondiali. In questo senso, lì va coniugato il rapporto tra la grande industria, che è il cuore pulsante della storia ternana, l'acciaieria, e il tema della sostenibilità ambientale e della vita dei cittadini, che assume rilevanza prioritaria in questa fase.

L'attività dell'acciaieria è connessa anche alla presenza della discarica di Villa Valle, che ha una forte incidenza dal punto di vista ambientale; una discarica che insiste in quell'area di cui parlavo prima, che si è caratterizzata per la vicenda della galleria del Tescino, che ha determinato infiltrazioni di acqua contaminata proprio nella parte sottostante la discarica.

C'è poi il tema delle scorie dell'acciaieria, che però può essere anche un tema di sviluppo, nel senso che l'acciaieria ha presentato un progetto, che è alla base dell'autorizzazione ambientale rinnovata nel 2019, di riduzione delle scorie prodotte, attraverso un riutilizzo delle stesse. C'è un progetto di 60 milioni di euro, che dovrebbe ridurre in cinque anni del 25 per cento la quantità delle scorie prodotte dalla lavorazione dell'acciaio. È un qualcosa su cui il territorio punta molto. Il progetto, che è stato affidato a una società finlandese, la Tapojarvi, ha visto un rallentamento per gli effetti del Covid-19, ma è un punto di partenza determinante di quel territorio. Questo per dire che questa relazione consente di avere una rappresentazione plastica della situazione umbra.

Io ritengo che la vicenda delle inchieste giudiziarie, che in qualche modo è alla base dell'istituzione di questa Commissione, è ben trattata nella stessa relazione, dove si evidenzia che non esistono collegamenti con la criminalità organizzata. Questo non significa che il tema dei controlli sia stato trattato in maniera perfetta, perché poi, all'interno della relazione stessa, vi sono dei documenti che evidenziano tale aspetto, come anche la testimonianza del sostituto procuratore di Perugia, il quale ha detto che, comunque, l'attività di controllo doveva essere fatta con una maggiore pregnanza e con una maggiore attenzione.

Alla luce dell'analisi che emerge dalla relazione, però, non si evidenziano collegamenti con la criminalità organizzata. Questo non significa che tutto va bene, ma sminuisce l'aspetto che attiene alla vicenda giudiziaria che, in qualche modo, è sullo sfondo della relazione. La Commissione d'inchiesta, infatti, nasce anche dalle vicende che hanno riguardato Gesenu, la società che gestiva lo smaltimento dei rifiuti a Perugia, e la vicenda della Val Nestore. Non c'è dubbio, però, che la base della nostra riflessione deve essere che la questione giudiziaria compete alle aule dei tribunali. L'autonomia della magistratura farà il suo corso e deciderà se i comportamenti sono stati o meno illeciti. Quello che deve fare la politica è utilizzare questi dati per costruire una pianificazione regionale e il Governo, in questo senso, può dare un impulso per quanto riguarda il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle questioni che gli competono. Non vi è dubbio, però, che la pianificazione e la programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti spettino alla Regione, che nei prossimi mesi dovrà costruire un piano che tenga conto della situazione attuale e di quelli che devono essere gli

obiettivi futuri.

Credo che su questo la politica tutta debba essere pronta a fare una riflessione comune. Mi auguro che l'esito di questo dibattito produrrà una condivisione di un minimo di ragionamento che possa essere utile alla Regione Umbria per impostare le politiche sul ciclo dei rifiuti per i prossimi anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

**LUCIDI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un momento estremamente importante per la mia Regione - l'Umbria - con un passaggio parlamentare per una relazione corposa, approfondita e strutturata in maniera molto puntuale.

Farò un discorso generale non essendo membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ma semplicemente chiamato in causa come cittadino umbro.

L'Umbria si caratterizzava e si caratterizza ancora per uno *slogan* che l'ha accompagnata per tanti anni, che è quello di «cuore verde d'Italia». L'Umbria è stata sempre una Regione particolare perché, pur essendo al centro della penisola e non avendo sbocco al mare, ha trovato in questa conformazione *green* naturale una collocazione ben precisa, che sta mantenendo anche in questo periodo e che, all'uscita - speriamo - dall'emergenza Covid è uno dei punti di forza sui quali l'Umbria sta puntando («Umbria cuore verde d'Italia» e «Umbria bella e sicura»). Questa grande attitudine alla tutela ambientale ha fatto sì che nei cittadini umbri ci sia una grande attenzione all'ambiente e alla natura che ci circonda.

Dico questo perché - purtroppo - l'Umbria vanta un primato negativo, in quanto proprio dai nostri territori è partita la prima inchiesta sui rifiuti e sull'inquinamento. Era il lontano 2002 quando partì quella che è stata certificata come la prima inchiesta su un disastro ambientale, riguardante la cittadina di Trevi e lo sversamento di liquami velenosi nel fiume Clitunno. Questa è una storia negativa, però determinata - secondo me - dalla grande attenzione del popolo umbro verso la tutela della natura e delle risorse naturali.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo fatto un grande dibattito anche nelle Aule parlamentari e ciò che sta emergendo anche in questi giorni è sicuramente la necessità di un nuovo paradigma nella gestione dei rifiuti e dell'ambiente. Dico questo perché adesso ci troviamo probabilmente a un punto di svolta, anche per quanto riguarda la mia carriera di attivismo e politica. Noi parliamo di strategia rifiuti zero (la famosa *zero waste*) ormai dal 2008 e forse anche da qualche anno prima. Tuttavia, a questo punto, la strategia rifiuti zero rimane un po' appesa e inapplicata. Bisognerebbe interrogarsi sul perché, dopo tanto lavoro e tante energie spese in questo senso, è rimasta sostanzialmente disattesa.

Sicuramente serve un cambiamento di paradigma a livello di approccio culturale sia alla gestione ambientale che alla gestione di tutto il mondo imprenditoriale e industriale. Dico questo perché noi abbiamo avuto una grandissima difficoltà, proprio nel corso dell'attuale legislatura, nel portare a compimento la riforma delle materie prime seconde, il famoso *end of waste*, in cui ci siamo scontrati con una mentalità, a mio modo di vedere, estremamente antiquata perché si scontra con le problematiche attuali. Faccio un esempio che può sembrare non riguardare questo argomento ma chiaramente, a livello di atteggiamento, è attinente. In questi giorni si fa un gran parlare del cosiddetto modello Genova che viene stiracchiato da una parte e dall'altra per stabilirne l'origine. In realtà, probabilmente - e il decreto semplificazioni ce lo dimostrerà quando avremo modo di leggerlo - in questo Paese la necessità di derogare ad una serie di norme che lo hanno per troppo tempo ingessato e immobilizzato oramai non è più rinviabile, ma questo va fatto soprattutto in termini ambientali con un nuovo atteggiamento, quindi sicuramente è necessario premiare le azioni - parlo anche dei cittadini e degli imprenditori - virtuose ma anche stabilire tutta una serie di controlli.

Detto questo, aggiungo due ultime considerazioni. In primo luogo noi abbiamo fortunatamente una nuova legge sugli ecoreati che nel 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento una parola fondamentale che è «reversibilità». A mio parere questa è la parola sulla quale costruire tutte le nostre azioni future perché se era vero che in passato era impossibile portare avanti determinate azioni, di fronte alla parola reversibilità molte cose possono essere fatte per lo sviluppo e per l'imprenditoria italiana, tutelando in maniera efficace l'ambiente.



Concludo dicendo che fortunatamente, adesso, al governo della Regione Umbria c'è una nostra ex collega, la senatrice Donatella Tesei, che si è insediata da qualche mese, quindi sicuramente l'Umbria, rispetto a tutto ciò che è scritto nella relazione al nostro esame e a tutte le pagine oscure che ci siamo lasciati alle spalle, sta affrontando un nuovo percorso. Ritengo che l'impronta della Regione Umbria a guida Lega, a guida Tesei, sia evidente ed efficace. Porto in quest'Aula una notizia che è arrivata pochi giorni fa: finalmente, proprio grazie alla nuova giunta di centrodestra a guida Tesei, la sede regionale dell'ARPA è stata spostata dal capoluogo perugino alla città di Terni che abbiamo capito essere estremamente sofferente dal punto di vista ambientale per tutta una serie di ragioni storiche. Ritengo quindi che la giunta Tesei, la nuova giunta regionale umbra, abbia dato un grande stimolo, un impulso verso un atteggiamento diverso e nuovo nella tutela ambientale che sia davvero efficace e, soprattutto, innovativo e in contatto con il territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pavanelli. Ne ha facoltà.

**PAVANELLI** (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione all'unanimità della relazione conclusiva sulla Regione Umbria da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti su illeciti ambientali ad esso correlate è senza dubbio un fatto positivo che attesta come di fronte a temi molto importanti che riguardano la tutela dell'ambiente e di conseguenza la salute dei cittadini, è possibile superare le divergenze del piccolo cabotaggio politico quotidiano nell'interesse dell'intera collettività.

Con l'approvazione della relazione conclusiva lo scorso 21 maggio, si conclude un lungo lavoro di studio, di approfondimento e di inchiesta, iniziato nella passata legislatura con attività di trasferta sui territori interessati e con numerose audizioni di varie autorità, enti ed associazioni regionali.

Umbria cuore verde d'Italia, si dice, e le immagini di questi giorni della spettacolare fioritura sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia conferma lo *slogan*. Sfortunatamente, dalla relazione parlamentare emerge che il cuore verde d'Italia in tema di gestione dei rifiuti presenta numerose e preoccupanti zone grigie, ed anzi forse troppe situazioni di colore più nero che grigio.

Desidero evidenziare che la relazione finale ha esposto, senza derivazione politica e senza voler nascondere sotto il tappeto, le molte criticità in tema di rifiuti e discariche, riportando i fatti con chiarezza e dovizia di informazioni - per questo vorrei ringraziare i componenti della Commissione - affinché i cittadini, primi destinatari di questo lavoro, possano informarsi e così essere forse più partecipi delle future scelte strategiche sulla gestione dei rifiuti; scelte che, inevitabilmente, dovranno essere fatte e che influiranno anche sulle attività quotidiane di ogni umbro.

Dalla lettura della relazione conclusiva emerge soprattutto un dato con grande urgenza: un radicale cambio di paradigma nella gestione del ciclo dei rifiuti. Occorre impostare un ambizioso piano di progressivo abbandono dell'attuale impostazione basata essenzialmente su incenerimento e interrimento in discarica, per passare seriamente ad un ciclo cosiddetto rifiuti zero, ovvero ad un'economia circolare dei rifiuti. La situazione nelle sei discariche dell'Umbria presenta criticità notevoli, essendo tutte ormai vicino al limite, nonostante gli ampliamenti concessi negli anni passati delle loro capacità di accoglimento dei rifiuti. Anzi, le discariche di Colognola e Sant'Orsola ormai non sono più in funzione, avendo raggiunto il limite di tonnellate depositate. Siccome questo tipo di cambiamenti non si può fare in poco tempo, ma richiede svariati anni, occorre agire fin da subito, senza più attendere, perché siamo già in ritardo rispetto alle direttive europee.

Sono gli effetti collaterali della cosiddetta economia lineare, basata sulla produzione di un bene, il suo consumo e il conseguente smaltimento. A questa è essenziale contrapporre con forza un modello di economia circolare dei rifiuti che superi il concetto di fine vita della materia, creando così nuove imprese e migliaia di posti di lavoro. Non si tratta di un obiettivo utopico, ma è senza dubbio complesso da raggiungere e richiede l'intervento congiunto di vari soggetti: dal legislatore ai produttori, dagli enti di salvaguardia ambientale alle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, passando per il personale addetto alla raccolta e allo smaltimento.

Certo, per raggiungere un risultato, pur con fatica e sacrificio, serve un obiettivo e una visione. Ecco cosa si intende per economia circolare dei rifiuti: un sistema in cui si supera il percorso produzione-consumo-smaltimento, per sostituirlo con un modello appunto circolare, dove il prodotto di scarto

finalmente viene rimesso in circolo come materia prima seconda. Quindi, dopo il consumo e prima dell'eventuale smaltimento, è necessario attivare dei processi virtuosi come la riparazione, il riutilizzo e il riciclo, che noi dobbiamo promuovere sbattendo la porta in faccia al malaffare.

Purtroppo, in Umbria il cambio di amministrazione da sinistra a destra nelle due città principali, sia Perugia che a Terni, ed in ultimo in Regione, non ha per niente modificato la situazione precedente, che anzi, come evidenziato nella relazione, è in veloce peggioramento sia riguardo alla gestione del ciclo dei rifiuti e ai conferimenti in discarica (prossimi al collasso), sia riguardo all'incenerimento dei rifiuti laddove, anziché procedere ad un progressivo spegnimento degli impianti esistenti a Terni, si sta viceversa programmando l'attivazione di due nuovi inceneritori a Gubbio, utilizzando i cementifici modificati per bruciare il combustibile solido secondario (CSS).

Se, da una parte, la commissione ha stabilito che ci sono stati pochi di incendi ad impianti di stoccaggio di rifiuti, è necessario far notare che uno in particolare ha avuto numerosi episodi ripetuti nel tempo. Cito solo l'ultimo di pochi giorni fa, un episodio che ha creato sconcerto e preoccupazione tra i cittadini, che vivono e coltivano nelle vicinanze dell'azienda. È l'ennesimo incendio del quale ancora oggi sono da accertare le cause.

Da segnalare, in aggiunta, è che nella relazione si riporta la situazione ancora perdurante di mancato adeguamento in Umbria alla direttiva europea 91/271/CEE, da cui è scaturita la procedura di infrazione, per effetto della quale, a partire da giugno 2018, l'Italia è definitivamente soggetta al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie che ricadono su tutta la popolazione.

Nella relazione sono stati portati, inoltre, in evidenza i gravi casi di inquinamento ambientale che in varie zone del territorio regionale hanno provocato e tuttora provocano elevate incidenze, assai superiori alla media nazionale nella popolazione residente, di varie patologie tumorali e altre malattie connesse all'inquinamento ambientale. Tra queste situazioni non è possibile non citare le gravissime condizioni in cui versa la Conca ternana, ovvero la città di Terni e i suoi territori. La situazione è critica in quanto nell'area SIN l'inquinamento dell'aria, delle acque e del terreno crea un enorme danno per chi vive e lavora in quella zona. Non solo l'industria, ma anche gli inceneritori sono la concausa principale della dell'inquinamento. Altrettanto grave è la situazione nella Valle del Nestore, dove sono stati interrati per molti anni le ceneri tossiche residue delle lavorazioni della ex centrale ENEL in località Pietrafitta.

Tutte queste zone quanto prima devono essere sottoposte a interventi di bonifica urgente sia per la tutela della salute dei residenti attuali e futuri, sia per restituire questi luoghi alla loro naturale vocazione turistica e ambientale, con attività economiche basate su coltivazioni di pregio da esportare in tutto il mondo.

Onorevoli colleghi, avviandomi a concludere, ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione e approvato all'unanimità possa essere la spinta giusta per cambiare l'attuale modalità di gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente, in quanto la verde Umbria merita di tornare alla sua naturale vocazione e, cioè, essere il vero cuore verde d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all'Assemblea che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Briziarelli e da altri senatori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio parere sulla proposta di risoluzione presentata.

[MORASSUT](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, come sempre, è la pratica che fa difetto perché nella teoria siamo tutti assolutamente eccezionali. L'esempio plastico è l'intervento, con tutto il rispetto, della collega Pavanelli.

Noi continuiamo a riempire discariche e a fare raccolta differenziata fermanoci al concetto di raccolta

senza minimamente affrontare il concetto di riuso. Continuiamo a demonizzare le determinazioni di una legge nazionale, che accoglie una direttiva europea che stabilisce che il rifiuto, debitamente trattato nella sua frazione secca, diventa combustibile solido secondario e, quindi, non è più rifiuto, ma combustibile. Di questa barzelletta - non trovo altro termine - del "rifiuti zero" ce ne stiamo occupando da anni. Rimane scritto solo su alcuni libri e alcune riviste, ma nella pratica continuiamo a mettere come sempre, come ho detto, la monnezza sotto il tappeto.

È impossibile infatti chiudere il ciclo, perché nascono i comitati, stimolati da coloro che, volendo rifiuti zero, impediscono di chiuderlo e di applicare le leggi nazionali, come in questo caso, e impediscono di agire correttamente, con un percorso che vede la tecnologia accogliere l'esigenza di smaltire i rifiuti che la società produce in quantità sempre maggiori. Questo è un dato di fatto assolutamente incontrovertibile.

Il concetto che deve venire in nostro soccorso - e parlo di Umbria - non è tanto quello di rifiuti zero, venti o mille, ma di CO<sub>2</sub>: in questa Regione ci sono sei impianti che ne producono e lo pompano in atmosfera (tre cementifici, due centrali elettriche e un inceneritore, nella città di Terni). Questi impianti determinano una complessiva emissione evidentemente non prodotta con le rose - come sono solito dire, perché abbiamo affrontato più volte quest'argomento - e nemmeno con le saponette, ma con materiali altamente inquinanti (carbone, oli combustibili, esausti e pesanti e scarti di lavorazione). I cementifici bruciano questa roba, quindi oggi in Umbria va affrontata una necessità, cui la risoluzione purtroppo accenna soltanto, ma evidentemente è meglio di niente (e faccio appello al rappresentante del Governo e al Ministero a tale riguardo): occorre passare a un approccio più scientifico e più libero da condizionamenti pseudopolitici e metaculturali.

In Umbria, avendo già impianti che utilizzano combustibili fossili in modo massiccio, abbiamo la possibilità di sostituirne l'utilizzo con il CSS, prodotto secondo le norme europee e nazionali, attraverso impianti che devono essere realizzati e devono completare il ciclo attraverso la termovalorizzazione del residuo secco del percorso virtuoso, che prevede certamente importanti livelli di raccolta differenziata, ma che producono un riuso e non un nuovo conferimento in discarica.

Smettiamola quindi di correre dietro alle mitologie e cominciamo ad affrontare seriamente problemi che peraltro incidono sulla salute e sulle tasche dei cittadini, perché le tariffe continuano ad aumentare dal momento che le discariche in Umbria non ci sono più, e pertanto è necessario prendere i rifiuti e portarli altrove, spendendo notevolmente in termini di trasporti, che impattano sull'ambiente, anche perché altre Regioni che accolgono i nostri rifiuti applicano tariffe pesantissime.

Basta con la teoria, affrontiamo seriamente la pratica e adottiamo scelte responsabili e serie per dare all'Umbria e alle altre Regioni, attraverso il Ministero - mi rivolgo al rappresentante del Governo - un ciclo integrato dei rifiuti che preveda correttamente l'applicazione delle leggi nazionali ed europee.

*(Applausi).*

[GRIMANI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, sulla base delle considerazioni fatte anche nell'intervento in discussione, desidero preannunciare a nome del Gruppo Italia Viva l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di risoluzione presentata.

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, sono state fatte molte considerazioni.

Siamo di fronte a una relazione esaustiva, che ha impegnato la Commissione in mesi di lavoro; a dire il vero, è una relazione che prende spunto anche dai lavori della XVII legislatura, in maniera diretta e indiretta e ne fa tesoro. È una relazione che parte dallo studio, dalla documentazione, dalle decine e decine di incontri fatti nel territorio, dalle audizioni. Quindi si tratta di un lavoro serio, corposo, che ha prodotto oltre 200 pagine e ha consentito alla Commissione di approfondire in maniera adeguata la questione della gestione dei rifiuti nella Regione Umbria.

È una relazione davvero molto articolata - ripeto - che affronta direttamente le questioni di competenza della Commissione, e poi, naturalmente indirettamente, anche quelle collegate, quelle più generali

dell'ambiente, delle bonifiche, e via dicendo.

È una relazione che mette in luce una situazione a macchia di leopardo nella Regione Umbria; una situazione che deve essere presa di petto anzitutto dall'autorità politica competente, dall'autorità regionale per quanto riguarda la programmazione, dalle realtà comunali per quanto attiene alla gestione del ciclo dei rifiuti, dalla realtà nazionale per quanto concerne la normativa generale.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, abbiamo affrontato altresì le questioni relative alle ricadute giudiziarie della situazione in corso. Ovviamente non è compito di una Commissione parlamentare di inchiesta sostituirsi alla magistratura - e chi lo immaginasse compirebbe un grave errore istituzionale e politico di fondo - ma abbiamo dato ascolto alle Forze dell'ordine, ai magistrati e - come qualche collega ha già anticipato - è emerso un quadro certamente di presenza anche di fenomeni illeciti, ma non radicati a livello di criminalità diffusa, come invece succede in altre Regioni del nostro Paese.

Ci sono fenomeni illeciti differenziati nel territorio che afferiscono soprattutto a piccolissime imprese, le quali, piuttosto che sottoporsi, giustamente, a quanto prescrivono le normative, preferiscono cercare vie d'uscita e scappatoie, con conseguenze assolutamente negative per tutto il territorio e i cittadini.

È una relazione, tra l'altro, che attraverso l'esperienza di molti auditi, mette in luce quanto sia stata importante la legge n. 68 del 22 maggio del 2015, la cosiddetta legge sugli ecoreati, che finalmente ha creato nel nostro sistema legislativo una norma di riferimento, che ha consentito - e lo abbiamo proprio visto plasticamente anche attraverso i dati della Commissione - di portare alla luce quantomeno una parte dei fenomeni illeciti rimasti, invece, del tutto sepolti sotto il tappeto fino agli anni precedenti.

Qual è stato il compito della Commissione? Come dicevo, è stato non già di sostituirsi alla magistratura ma, studiando la situazione, di trovare politicamente, legislativamente e normativamente le soluzioni migliori per rispondere adeguatamente alle sfide che abbiamo affrontato.

È stata una relazione che abbiamo votato all'unanimità, Presidente, e questo è un fatto molto positivo. Abbiamo votato all'unanimità, come è avvenuto anche questa mattina in Commissione, per quanto riguarda la relazione sul fenomeno della raccolta dei rifiuti in riferimento al Covid.

Abbiamo dato anche in seno alla Capigruppo il parere favorevole della maggioranza a portare in Aula questa relazione: fatto per nulla dovuto, essendo nella facoltà dei Capigruppo, ma abbiamo ritenuto di farlo perché riteniamo che i lavori della Commissione devono essere messi nel giusto risalto proprio per l'importanza delle questioni che stiamo affrontando che - è del tutto evidente, signor Presidente - sono quelle del presente e del futuro.

Le questioni ambientali non sono marginali: sono temi strutturali dal punto di vista sia del contenimento, della mitigazione e dell'adattamento a una situazione di modificazione strutturale del clima, e dunque di tutto il biosistema, sia, conseguentemente, del modello di sviluppo.

Quali sono le questioni che sono emerse e che noi dobbiamo portare a tema nello sforzo legislativo, in continuazione con quello che stiamo già operando? Innanzitutto dobbiamo inserirci pienamente nel concetto di economia circolare. L'economia circolare si basa fundamentalmente sulla necessità di una riduzione dei rifiuti e sui concetti di riuso e di riciclo. E aggiungo che si basa anche su un approccio laico e intelligente allo sviluppo della tecnoscienza, cioè della tecnica e della scienza. È del tutto evidente, infatti, che la tecnica e la scienza hanno la possibilità - per esempio dal punto di vista dello studio dei materiali - di abbattere *ab origine* la possibilità e la conseguenza della produzione dei rifiuti, dal punto di vista sia della consistenza del materiale in quanto tale, sia della progettazione (ecoprogettazione).

È poi necessaria una politica industriale. Se vogliamo ridurre i rifiuti, ma soprattutto riciclarli, dobbiamo operare una politica coerente dal punto di vista degli impianti. Questo non sempre è diffuso, anzi non lo è per nulla in maniera omogenea sul territorio; anche nella relazione sulla Regione Umbria è emersa una certa difficoltà, alla quale naturalmente va data risposta.

Va poi attuata una seria politica di programmazione, e lo diciamo con trasparenza. Le Giunte regionali e i Consigli regionali hanno fatto alcune cose, ma potevano fare meglio altre. Naturalmente adesso la sfida è di un altro colore politico ma, siccome siamo una Commissione istituzionale trasversale, dobbiamo cercare tutti di fare il meglio e spronarci a vicenda perché questo succeda. Bisogna soprattutto costruire una visione di futuro e di sostenibilità, capendo che la vera sfida della transizione

ambientale non è una questione di nicchia, ma è la sfida del domani, perché attraverso di essa passa non solo il concetto della sostenibilità dell'ambiente e della società, ma anche quello della sostenibilità *tout court* dal punto di vista economico.

È una relazione dunque che noi approviamo, signor Presidente. È una relazione che abbiamo sottoscritto unanimemente, che fa propria la relazione che abbiamo costruito nei vari mesi di lavoro e che siamo convinti, nell'accordo e nella disponibilità da parte di tutti, possa diventare davvero un materiale importante per metterci nelle condizioni di fare le leggi migliori per il nostro territorio.

(*Applausi*).

MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, noi abbiamo votato la relazione in esame in Commissione e approviamo la tipologia di risoluzione che è stata immaginata. Dobbiamo però ribadire e sottolineare alcuni aspetti.

Comincio dalla questione delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Chi ha avuto la pazienza di leggere la relazione avrà visto un quadro che presentava delle criticità. Voglio adoperare comunque una forma temporale al passato, perché questa relazione è stata redatta a seguito di azioni e ispezioni che hanno riguardato per lo più la prima parte del 2019, prima del cambio di maggioranza all'interno della Regione Umbria. Chi ha avuto la pazienza di leggere la relazione avrà visto che, pur tra le difficoltà, sono state fatte comunque delle cose buone.

Vorrei innanzitutto ricordare in quest'Aula, in modo particolare alle persone che si interessano di queste problematiche, la dichiarazione che ha voluto lasciare il presidente della Gesenu, attraverso quella che è stata la sua opera. Parliamo di una persona che è stata scelta dal socio pubblico, cioè dal Comune di Perugia; si tratta precisamente - vorrei ricordarlo in quest'Aula - del dottor Wladimiro De Nunzio, già sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e presidente della corte d'appello di Perugia, che ha svolto un'opera attenta di risanamento della compagine societaria, consentendo alla Gesenu di passare da una situazione in cui aveva delle interdittive antimafia alla *white list*. Credo che questo meriti un cenno, con riferimento a quello che di positivo è stato fatto ed è stato assunto, tenendo conto del quadro generale.

C'è poi un altro aspetto: la relazione prende atto del fatto che le discariche non possono continuare ad andare avanti allo stesso modo, per un problema di capienza; un problema che è stato dettato da una programmazione regionale non confacente, perché - se non ricordo male - l'ultimo piano regionale risale al 2009 e quindi si è arrivati decisamente affaticati, da questo punto di vista, come viene detto nella stessa relazione. Non può non essere così, perché la raccolta differenziata raggiunge livelli pari al 66 per cento. Quindi c'è un ragionamento di prospettiva: abbiamo cioè una relazione che fotografa l'esistente e sicuramente tiene conto di alcuni passi in avanti compiuti da alcune amministrazioni, ma serve a fotografare quello che c'era e, naturalmente, a costituire uno sfondo per quello che deve essere e sarà fatto.

Anche su questo aspetto vorrei spendere alcune parole, visto che il nostro voto sarà favorevole, proprio perché guardiamo al futuro, cioè a quello che ha deciso di fare la nuova amministrazione regionale. Il collega che mi ha preceduto ha detto che abbiamo la descrizione di una situazione che serve alla autorità competenti, Regione *in primis*. La Regione di questa situazione ha preso atto e ha individuato cinque obiettivi fondamentali: la chiusura del ciclo (ci deve essere la percentuale del 10 per cento con riferimento alle discariche), l'autosufficienza (i rifiuti devono essere gestiti in Umbria), la tutela della salute, la tutela dell'ambiente e infine la gestione economica, con particolare riferimento ai costi. Su questo, a nome dell'attuale amministrazione regionale, il vice presidente nonché assessore all'ambiente sono stati sicuramente molto chiari nell'individuare una prospettiva strategica non limitata a qualche anno, ma che abbia un orizzonte strategico di sviluppo di almeno dieci o quindici anni.

Ribadisco quindi che la relazione in esame ha la sua importanza, è datata precisamente nel tempo, ma coadiuva le scelte che sono state fatte, perché per arrivare a una nuova programmazione regionale sarà necessario l'apporto tecnico e scientifico. In questo senso si è mossa la Giunta, con l'individuazione di un comitato tecnico-scientifico, che vede la partecipazione dell'Università e del Parco 3A, attraverso il

quale arrivare a riformulare il piano regionale dei rifiuti prima della seconda metà del 2021 e assumere quindi le scelte conseguenti. Questo è il motivo che ci porta a guardare avanti e non indietro e ci spinge a esprimere un voto positivo sulla relazione, che peraltro sarà unanime, perché l'intenzione è di evitare che in una Regione piccola come l'Umbria possano esserci, per i rifiuti, problemi collegati più a vicende giudiziarie che a una vera e propria gestione di governo della materia.

Per questa ragione voteremo a favore del documento, guardando avanti, apprezzandone le linee che già prendevano atto della situazione, applicate in passato, ma sicuramente caratteristiche della nuova amministrazione regionale. Naturalmente, ci sarà anche la fotografia fatta dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. *(Applausi)*.

**BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo un po' di pazienza, visto il tema che mi tocca personalmente, e non solo come umbro. La relazione non si limita a riassumere un lavoro importante e approfondito, che tutti i colleghi hanno richiamato ed ha coinvolto la Commissione da febbraio ad aprile dello scorso anno, ma analizza in modo approfondito le oltre 4.000 pagine che abbiamo ricevuto, tutti gli stenografici e tutto ciò che abbiamo visto. È la conclusione di un percorso che parte da prima, dal 2015, quando con un fulmine a ciel sereno, il prefetto di Perugia emanò un'interdittiva antimafia per Gesenu e le aziende collegate. Mentre tutti noi guardavamo al rischio che la criminalità organizzata fosse approdata in Umbria - in realtà riguardava una società collegata e dei fatti non prettamente collegati all'Umbria - partì una commissione d'inchiesta regionale sulla tenuta del sistema dei rifiuti. Mentre tutti si aspettavano di trovare chissà cosa proveniente da altre Regioni, si aprì un vaso di Pandora; un vaso di Pandora che ha portato l'Umbria a essere in un certo senso il protagonista di un film che viene accoltellato, portato all'ospedale e, per fortuna, grazie all'accoltellamento, scopre di avere un cancro che ancora non dà sintomi, ma lo sta divorando e quindi interviene.

A quella commissione d'inchiesta regionale che si cercava di chiudere al più presto, e alla quale furono dati solo quattro mesi, seguì anche la richiesta di apertura di un'inchiesta della Commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati della precedente legislatura. Vorrei ringraziare il collega Candiani, che mi fa un certo effetto chiamare così in questo momento, e il senatore Arrigoni, che hanno iniziato una prima inchiesta nella XVII legislatura, interessandosi della discarica Le Crete, della Valnestore e della Gesenu.

Quello che però viene oggi minimizzato, dicendo che tutto sommato non ci sono infiltrazioni da altre Regioni, è tutta «materia prima locale» - permettetemi la battuta - e dal mio punto di vista non serve a sminuire, ma ad accentuare ancora quanto è emerso e dovrebbe farci riflettere tutti. Non c'è infatti territorio alcuno che sia immune e non ci sono Regioni di provenienza che possono essere additate. Nessuno può sentirsi superiore rispetto al rischio che i rifiuti, purtroppo sulla pelle della salute e dell'ambiente, risultino non abbastanza ghiotti per qualcuno.

Ebbene, quel minimizzare, il pensare a piccole aziende cozza con ciò che emerge non solo dalla relazione, ma anche dai resoconti stenografici che citerò. Tutto quello che emerge è stato un po' come il Watergate: in quel caso son serviti tre anni, qui noi abbiamo gridato per tre anni e finalmente oggi si stabilisce un punto, una verità fattuale riportata nelle carte racconta una storia.

Allora, nella sua audizione il direttore dell'Auri, del sub ambito nn. 3 e 4, non ha avuto paura e vergogna a dichiarare: «Si parla molto spesso di gestore unico anche in Umbria, poi le esperienze ci dimostrano che, invece, i gestori aumentano. Di fatto, vengono bandite gare con una società veicolo che consorzia tutte quelle esistenti. Se prima c'erano tre o quattro gestori, fatta la gara, i gestori diventano uno in più, cioè la società consortile che ha raggruppato tutti. Questo, vi assicuro, crea diseconomie, crea grandi problemi sulla gestione perché l'interlocutore non è mai uno, ma diventano sempre tutti quelli che...». E poi prosegue « Si bandisce una gara, si raccolgono tutti i gestori presenti sul territorio, li si mette in capo a una nuova società, quindi si aggiunge addirittura un costo gestionale in più, e di fatto ognuno resta a gestire dove stava. Non è una gara, o perlomeno è una gara fasulla, e ognuno resta dove stava. La concorrenza, in questo modo, se ne va a farsi benedire».

Io chiesi espressamente...

**PRESIDENTE.** Le chiedo scusa, senatore Briziarelli. Non intendo assolutamente interromperla. Ovviamente solo lei lo può sapere rispetto alla Presidenza: si tratta di stenografici pubblici?

**BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). Assolutamente sì.

**PRESIDENTE.** Prego, continui il suo intervento.

**BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio, Presidente. È stata una mia mancanza non specificare che tutto quello che dirò riguarda la parte pubblica dell'inchiesta.

**PRESIDENTE.** Nessun problema, grazie.

**BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). In una delle domande che rivolsi al dottore chiesi se per la descrizione fatta e la definizione data, si poteva asserire che la gara che ha visto partecipare esclusivamente GEST, che raccoglie appunto TSA, Gesenu, SIA, Ecocave, e che ha ristornato di fatto il servizio tecnicamente alle stesse società negli stessi ambiti territoriali che gestivano, per definizione sua poteva essere considerata una gara fasulla. Ebbene, la risposta è stata: fasulla era un termine non dico confidenziale, ma non tecnico. Però la norma lo consente, se la norma cambiasse e dicesse che si può fare diversamente... Quindi di fatto è stato un sì.

Non si trattava quindi di piccoli soggetti qualunque, ma di un sistema consolidato, tanto da far dire al sostituto procuratore Valentina Manuali in audizione intanto che, innanzitutto: «In base alla mia esperienza, il fenomeno in Umbria di queste attività organizzate finalizzate all'illecito trattamento dei rifiuti è abbastanza importante e rilevante. In passato non si era data particolare attenzione al fenomeno, ma negli ultimi anni, dal 2015, da quando sono componente della direzione distrettuale antimafia, ho verificato che c'è stato un maggiore impulso anche da parte delle forze di polizia, quindi situazioni che in passato non erano state compiutamente attenzionate da parte dell'autorità giudiziaria sono emerse». Ricordo che il procuratore De Ficchy disse che non mancano i reati ma le notizie di reato. Questo è quindi il quadro.

Per necessità di tempi citerò solo alcuni dei casi più emblematici: nella stessa audizione, il sostituto procuratore diceva che è emerso come, sempre nell'impianto di Pietra Melina, 380.000 tonnellate nell'arco di cinque anni sono state fittiziamente sottoposte a recupero, ma in realtà venivano smaltite direttamente in discarica simulando trattamenti di biostabilizzazione e compostaggio che non venivano effettuati. Questo comportava un'elevata produzione di percolato e di concentrato a sua volta smaltito illegalmente, determinando anche la formazione di sacche di percolato nella discarica, con conseguente danno ambientale. È addirittura emerso (ma questo fino al 2013) che parti degli scarti di percolato venivano immesse direttamente nel torrente Mussino tramite l'apertura di una saracinesca. L'azienda aveva cioè realizzato una saracinesca atta a questa funzione; non si trattava di qualche dipendente infedele o di un'aziendina piccolina, ma di un sistema vero e proprio su uno degli impianti di trattamento più grandi e questo è stato riferito dai dipendenti.

Il sostituto procuratore continua dicendo che in questo quadro: «Sono stati esaminati tutti i contratti, è stata esaminata una mole ingente di fatture e si è arrivati appunto alla constatazione di reati tributari, alla contestazione della truffa e anche della frode per pubbliche forniture. In che cosa si sostanzia la frode in pubbliche forniture? Queste aziende» non una, ma una rete di aziende «che dovevano trattare i rifiuti in una determinata maniera e quindi avevano sottoscritto dei contratti d'appalto, in realtà trattavano i rifiuti in maniera assolutamente diversa. Venivano pagate tariffe assolutamente ingiustificate e molto più alte rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere richieste per questo trattamento assolutamente inadeguato dei rifiuti. In sostanza le tariffe pagate erano per la biostabilizzazione, quindi per un trattamento molto più articolato dei rifiuti e non per il conferimento in discarica che è emerso. In effetti il fenomeno abbastanza rilevante». Parliamo di decine di milioni di euro pagati dai cittadini e gli stessi Comuni ne sono stati vittime. Certo, poi andrebbe detto che i Comuni affidavano la sottoscrizione e il controllo delle schede Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale) alla stessa società gestrice, quindi controllore e controllato coincidevano nello stesso soggetto. In effetti, come ho accennato, evidentemente il fatto che questa situazione di illecito trattamento si sia protratta per questo numero considerevole di anni è stato possibile solo per la mancanza di un adeguato controllo. Questo è quello che è successo in Umbria.

In effetti, questo sistema del trattamento è stato gestito sia dalla Regione sia della Provincia in maniera

a volte molto superficiale e confusionaria; per questo in tale situazione è stato molto difficile individuare comportamenti rilevanti dal punto di vista penale. Vorrei sottolineare che non è che non ce ne fossero, ma non è stato addirittura possibile individuare il soggetto, la persona a cui attribuirle.

Avviandomi alla conclusione vista la ristrettezza dei tempi, di fronte a tutto questo la cosa ancora più grave è che per anni la Regione non solo ha spostato in avanti il traguardo della raccolta differenziata. Pensiamo a un dato, ne cito solo uno: il 65 per cento di raccolta differenziata nel piano dei rifiuti 2009, l'unico di cui ancora dispone la Regione, era fissato per il 2012 e nel 2019 abbiamo assistito a trionfalistici comunicati della giunta che diceva di aver raggiunto - poi non era vero - quel traguardo con sette anni di ritardo. Ebbene, nonostante questo l'allora Presidente non ha saputo spiegare perché ad un Comune in particolare, il Comune di Perugia (ma ne potrei citare altri), ha concesso nel 2013 (sono dati pubblici che mi auguro possano essere approfonditi anche in altra sede) un contributo dietro la dichiarazione di aver raggiunto la copertura del 73 per cento della popolazione di raccolta differenziata e nella stessa seduta ha dichiarato che il Comune di Perugia - a maggioranza cambiata - non ha raggiunto il traguardo. Delle due l'una: abbiamo dato un contributo non dovuto o abbiamo accusato ingiustamente un'amministrazione comunale in sede di Commissione sugli ecoreati?

Di fronte a tutto questo, ognuno può raccontare un pezzetto di verità, ma la verità tutta intera è nella relazione integrale che riporta i dati. Non si può, però, guardare solo al passato. Quello che chiediamo oggi al Governo è un singolo impegno, che può valere per Terni, ma per tutto il resto d'Italia: i cittadini non possono pagare la mancata bonifica di un'area inquinata.

In questo momento, per legge, i Comuni in disavanzo o dissesto, pur disponendo di risorse per bonificare un ambiente, per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente stesso, non le possono utilizzare. Io ho già presentato un emendamento su questo e mi auguro che ci possa essere un'iniziativa del Governo, un'iniziativa congiunta, per dare la possibilità di accelerare.

Altre tre proposte per andare al futuro. Semplificazioni: ho parlato di gare, cerchiamo di non complicarle, di renderle trasparenti ed oneste al di là della complicazione. Questa è una cosa che si può fare assolutamente già nel decreto semplificazioni.

Se già potessimo garantire questo, non regole complesse che non tutelano e non garantiscono l'onestà, ma regole semplici e chiare che facilitino il tutto, e risorse disponibili da poter spendere, avremmo fatto un servizio ai nostri cittadini a prescindere dal colore politico. Su questa intenzione, noi daremo un voto convintamente favorevole e mi scuso anche con i colleghi se mi sono un po' scaldato oggi, ma è perché tenevo alla relazione e alla mia terra, come sono sicuro loro tengano alla propria. Una Regione per volta - non me ne voglia il senatore Grimani, ma abbiamo cominciato dall'Umbria proprio perché le elezioni regionali erano lontane, non potevamo immaginare che sarebbero arrivate prima - potremo individuare una soluzione per tutti, nell'interesse dei cittadini. (*Applausi*).

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo oggi chiamati a votare la risoluzione derivante dalle conclusioni della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti relativa alla Regione Umbria. La risoluzione è stata oggetto di un'attenta e a tratti concitata mediazione tra i componenti della Commissione bicamerale, della Commissione ambiente del Senato e dei colleghi umbri, che ringrazio. Già nel corso della XVII legislatura, un approfondimento sulla Regione Umbria evidenziò criticità e illeciti nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. Dando seguito a quel lavoro, l'attuale Commissione d'inchiesta ha svolto specifiche missioni *in loco* che si sono concentrate sulla situazione del ciclo dei rifiuti, in particolare riguardo alle discariche presenti nella Regione, sullo stato della tutela delle acque, anche in considerazione di alcune specifiche segnalazioni, su rilevanti problematiche del territorio, nonché sulla necessità di prevenzione rispetto ai fenomeni illeciti. Le criticità del ciclo dei rifiuti umbro sono sintetizzabili in scarsa qualità della raccolta differenziata e conseguente scarto dei rifiuti ammissibili, carenza di impiantistica per il trattamento *post* raccolta delle frazioni secche e sovradimensionamento di quella destinata alla gestione della frazione umida, eccesso di frazione conferita in discarica. La situazione necessita di un'evoluzione che accompagni in termini di prospettiva una chiusura del ciclo dei rifiuti in linea con i principi europei dell'economia circolare.



Altra tematica affrontata è quella della tutela delle acque. Tre dei cinque agglomerati umbri rientranti nella procedura di infrazione 2014/2059 secondo quanto riferito dal commissario unico alla depurazione non risultano ancora conformi, un fatto da non sottovalutare, ma emendabile con un serio coordinamento tra tutti i soggetti preposti. Un problema diffuso su parte del territorio umbro è la presenza di solventi clorurati in falda, conseguenza storica del trattamento superficiale dei metalli in particolari aree produttive, che merita un'assiduità di controlli, considerata la natura cancerogena di quei composti. Questione specifica è l'inquinamento della falda sottostante gli impianti produttivi della Acciai Speciali Terni, su cui acquisizioni della Commissione invitano ad un'estrema attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di controllo e del Ministero dell'ambiente, con il coordinamento di tutti i soggetti competenti.

Nell'ambito dell'inchiesta, è emersa la questione della contaminazione da mercurio del fiume Paglia, la cui risoluzione necessita una più complessa azione a livello interregionale e, in particolare, la bonifica dei siti minerari dismessi in Toscana e al possibile impatto sui bacini idrici del Lazio. La Commissione intende, dunque, approfondire ulteriormente la questione con un'apposita inchiesta.

Il quadro esaminato non fa emergere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Le attività di controllo agli esiti delle indagini mostrano che gli illeciti ambientali riscontrati sono commessi prevalentemente da piccole e medie imprese locali che, come talora accade, valutano come rischio affrontabile le sanzioni rispetto ai costi di un corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, più soggetti istituzionali auditi ritengono tale situazione essersi positivamente evoluta grazie agli effetti della legge 22 maggio 2015, n. 68, come accennato dal senatore Ferrazzi. Un quadro, quindi, che non individua sistemi organizzati di gestione illecita, ma che, nondimeno, esige una costante attività di controllo, in primo luogo da parte dell'ARPA, cui vanno destinate adeguate risorse.

La gestione illecita e i traffici, anche internazionali, dei rifiuti, derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiscono un oggetto di esame da parte della Commissione in una specifica inchiesta e la vicenda sarà dunque oggetto di un ulteriore sviluppo in sede di approfondimento tematico.

Di particolare rilevanza è la situazione ambientale della conca ternana, la vasta area ricompresa tra i Comuni di Terni e Narni, la cui conformazione geofisica e le cui condizioni climatiche favoriscono l'accumulo di inquinanti nell'atmosfera e, quindi, come detto, nei terreni e nelle acque superficiali: per non citare il caso del SIN Terni Papigno.

Né i prefetti né altri auditi hanno riferito di criticità severe derivanti dalla ricostruzione dopo il sisma dell'agosto 2016, per quanto riguarda le materie trattate dalla Commissione. Le audizioni dei magistrati delle procure della Repubblica di Perugia, Terni e Spoleto e la documentazione fornita offrono un complessivo quadro di attività giudiziaria che mostra attenzione sui temi ambientali, attestata negli sforzi di adeguamento organizzativo degli uffici, da metodi di indagine utilmente calati nella realtà e criticità dei territori, da indagini rilevanti, svolte e in corso.

Compete in questa situazione alle amministrazioni pubbliche e agli organi di polizia giudiziaria mantenere un controllo costante della situazione, sulla base di dati scientifici che permettano interventi correttivi e l'accertamento di eventuali patologie riconducibili all'inquinamento ambientale. L'attività che la Commissione ha svolto in Umbria mostra come non vadano sottovalutati i singoli fatti illeciti e ciò conferma che la più efficace prevenzione di tali fenomeni e la corretta gestione e pianificazione cui è chiamata la Regione Umbria è quella di controllo, spettante all'ARPA.

Collegli, l'approvazione all'unanimità della relazione conclusiva sull'Umbria da parte della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti è un fatto positivo, che sottolinea come le istituzioni, di fronte al tema della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sappiano fare fronte comune. Per questo, mi sento di stigmatizzare ogni accenno polemico che si è fatto in questa sede sulle risultanze della Commissione. Mi auguro che la magistratura, nelle dovute sedi, accerti fatti e responsabilità.

La relazione conclusiva ha evidenziato come siano molte le criticità in tema di gestione dei rifiuti, nonché sul trattamento delle acque, ma nondimeno come le autorità preposte al controllo e alla vigilanza del territorio siano attive nella repressione dei crimini ambientali.

Nel concludere, ringraziando i componenti della Commissione per il lavoro svolto, vorrei sottolineare

come solo un virtuoso percorso di economia circolare, basato sui principi di riduzione dei rifiuti, riutilizzo degli oggetti e riciclo delle materie prime e seconde, possa incidere positivamente sulla futura gestione del territorio e delle sue risorse finite, quali l'acqua, ripristinando un corretto rapporto con l'ambiente e il paesaggio, riducendo i costi del sistema sanitario e migliorando la qualità della vita, riportando l'Umbria ad essere cuore verde d'Italia, come detto dalla senatrice Pavanelli.

Per questi motivi e con questo auspicio, annuncio quindi, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole alla risoluzione proposta. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Briziarelli e da altri senatori.

**È approvata.** *(Applausi)*.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**PIARULLI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PIARULLI (M5S)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio oggi ricordare in quest'Aula che domenica 12 luglio ricorre l'anniversario del disastro ferroviario avvenuto sulla tratta Barletta-Bari.

Sono passati ormai quattro anni da quella terribile giornata, in cui alcuni momenti sono durati un'eternità: lacrime, sguardi attoniti e immagini raccapriccianti delle lamiere contorte. Alle 11 di mattina del 12 luglio 2016 due treni locali si scontrarono lungo la linea ferroviaria Bari-Barletta, nelle campagne tra la stazione di Andria e quella di Corato, dove morirono 23 persone e 51 furono i feriti. Si è trattato di uno dei più gravi incidenti italiani, coinvolgendo giovani, studenti, lavoratori e pendolari, trattandosi di una tratta che collegava il capoluogo di Bari con grossi centri urbani (Andria, Corato e Bitonto).

Al momento dell'incidente i due treni si trovavano lungo un tratto di ferrovia a binario unico dove veniva utilizzato il blocco telefonico, cioè i capistazione delle varie stazioni effettuavano una telefonata per avere conferma che la linea fosse libera e quindi autorizzare il convoglio a partire. Ciò sta a significare che nel 2016 non era stato predisposto alcun sistema informatizzato di blocco che consentisse l'automatismo delle segnalazioni del binario libero.

La cosa più assurda che sembra emergere è che c'erano già stati altri episodi che avrebbero potuto sfiorare la tragedia tra il 2003 e il 2015, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri e dipendenti tutti.

Oggi resta il dolore immenso delle famiglie delle vittime e i disagi ancora esistenti tra i pendolari, in quanto non risultano ancora terminati i lavori del raddoppio del binario. Come diceva sant'Agostino, «coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime».

Voglio pertanto fare un appello alla giustizia perché faccia il suo corso in tempi celeri e, allo stesso tempo, affinché vengano previsti costanti controlli su tutte le linee ferroviarie al fine di impedire queste tragedie in cui perdono la vita degli innocenti. *(Applausi)*.

**BRUZZONE (L-SP-PSd'Az)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BRUZZONE (L-SP-PSd'Az)**. Signor Presidente, intervengo come figure, come il collega Ripamonti e la collega Pucciarelli, per segnalare delle difficoltà che sono ormai diventate insormontabili nella nostra Regione.

Un po' di tempo fa c'era il problema del ponte, di cui abbiamo discusso a lungo, adottando anche una legge speciale. Oggi la situazione è più grave rispetto a prima, perché sono state attivate delle attività di manutenzione delle autostrade che hanno portato al pressoché totale congelamento del traffico nella nostra Regione, peraltro in un periodo di forte interesse, vista la peculiarità turistica della nostra Regione. Siamo praticamente isolati e sequestrati all'interno delle nostre strade. In alcuni casi, in autostrada, si viaggia a un chilometro all'ora.

Ebbene, il 29 maggio scorso il Ministero ha ritenuto opportuno cambiare i parametri della manutenzione e delle verifiche alle strutture e, conseguentemente, non sappiamo, ancora oggi, per quanto dureranno i lavori.

La sopportazione da parte dei liguri è arrivata al limite: non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più a essere sequestrati ma non ce la facciamo più a sopportare un Governo che non è in grado di decidere su una Gronda (*Applausi*) che, se ci fosse stata allora e se non fosse stata fermata dalle sinistre liguri, forse avrebbe anche evitato la catastrofe e il grave problema del ponte Morandi. Basterebbe un atto del Governo per liberare la Gronda, ma nel decreto semplificazioni vediamo soltanto complicazioni, tese non a semplificare ma a complicare e a non fare ciò di cui abbiamo bisogno.

E adesso è arrivata una notizia fresca, motivo per cui chiedo di intervenire a fine seduta: il ministro De Micheli scrive al sindaco di Genova che il ponte verrà affidato ad ASPI. Immediatamente un Vice Ministro dei 5 Stelle dice che questa cosa non si farà e questo atteggiamento del Governo rischia di prorogare ulteriormente l'apertura di un ponte che, grazie all'intervento dell'allora vice ministro Rixi, del presidente Toti e del sindaco Bucci, è stato ricostruito così velocemente. Se il Governo dovesse, a causa delle spaccature interne, provocare anche un minuto di ritardo nell'apertura del ponte Morandi, i liguri non soltanto si ricorderanno delle grosse difficoltà e dei disagi ma vi caricheranno di tutte le vostre responsabilità, cari amici del Governo.

È una Regione in ginocchio, che non ce la fa più. Se intendete continuare a massacrare l'economia della nostra Regione, abbia il Ministro delle infrastrutture il coraggio di venire in Aula a dirlo, a dire qual è la posizione del Governo su Autostrade, qual è la posizione del Governo sulla Gronda, qual è la posizione del Governo sul tunnel della Fontanabuona. Sono opere che sono lì, pronte per essere fatte, ma per le quali l'incapacità e soprattutto le spaccature all'interno della maggioranza stanno creando problemi insormontabili e ci stanno distruggendo. (*Applausi*).

Concludo con questa richiesta che forse non dovrei avanzare in questo momento: venga il Governo a dire qual è la sua posizione e la smetta il ministro De Micheli di venire in Liguria a inaugurare piste ciclabili: i problemi sono altri, non sono le piste ciclabili! (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 9 luglio 2020**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,11*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ( [1491](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

#### **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di

Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

**Approvato**

*(Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.

2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale»;

b) alla lettera f), le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) "danno nucleare" significa:

1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o

godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

*f-ter*) "misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;

*f-quater*) "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera *f-bis*), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;

*f-quinquies*) "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:

1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;

2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;

3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche».

3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN».

4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «di ogni danno alle persone o alle cose» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni danno nucleare»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'impianto nucleare il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

c) al terzo comma:

1) all'alinea, dopo le parole: «non comprende i danni» è aggiunta la seguente: «nucleari»;

2) al numero 1), dopo le parole: «in sé» sono inserite le seguenti: «, anche in corso di costruzione,»;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: «Allorché dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

2) dopo le parole: «Quando il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al sesto comma, dopo le parole: «responsabile dei danni» è inserita la seguente: «nucleari».

5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «è responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «è altresì responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto»;

*d)* al terzo comma:

*1)* le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e,»;

*2)* le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

*e)* il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19»;

*f)* al quinto comma, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: «causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

*b)* al secondo comma, dopo le parole: «se un danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

*c)* al terzo comma:

*1)* dopo le parole: «viene causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

*2)* dopo le parole: «sia causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

*3)* dopo le parole: «in consegna successivamente» sono aggiunte le seguenti: «o ne ha assunto la responsabilità»;

*d)* al quarto comma:

*1)* dopo le parole: «Se il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

*2)* dopo le parole: «deriva dal danno» è inserita la seguente: «nucleare».

7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

*b)* al secondo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

*c)* al terzo comma:

*1)* al numero 1), dopo le parole: «ha causato danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

*2)* al numero 2), dopo le parole: «per danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

*d)* dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona»;

*e)* al quarto comma, lettera *a)*, dopo le parole: «dolosamente il danno» è aggiunta la seguente: «nucleare»;

*f)* dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente»;

*g)* al quinto comma:

*1)* dopo le parole: «facoltative per i danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

*2)* dopo le parole: «facoltativa per danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

*h)* dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento».

8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità

dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.

2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.

3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004».

9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato»;

c) al quarto comma, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

d) al quinto comma, dopo le parole: «risarcimento di danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

e) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto».

10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *I.* Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a

decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonché alle procedure, alle modalità e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti *internet* dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei siti *internet* di cui al primo periodo».

#### Art. 4.

#### **Approvato**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera *a*), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera *c*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.

#### Art. 5.

#### **Approvato**

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 ( [1379](#) )

#### ARTICOLI DA 1 A 3

#### Art. 1.

#### **Approvato**

##### *(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.

#### Art. 2.

#### **Approvato**

##### *(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.



Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 ( [1701](#) )

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 ( [1509](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 ( [1384](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15 del Protocollo)*

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 15 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come modificato dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, è il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 ( [1508](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 ( [1606](#) )  
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*, 5 e 11 dell'Accordo di cui

all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 ( [1607](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera *b*, e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 ( [1385](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.353.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 ( [1704](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 ( [1403](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 ( [1703](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 ( [1588](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

*a*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;

*b*) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in

materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 ( [1087](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data



della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausole finanziarie)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 ( [1702](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 ( [1510](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3.

**Approvato**

*(Punto d'informazione nazionale per il calcio)*

1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 ( [1700](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 ( [1705](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a

decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

#### Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ( [1250](#) )

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE,  
IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:

- a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) emicrania parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
- f) emicrania continua.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.

---

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

#### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ( [184](#) )

#### ARTICOLO 1

#### Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, diagnosticata ai sensi di legge da almeno un anno con caratteri invalidanti, è riconosciuta, nelle seguenti forme, come malattia sociale:

- a) emicrania cronica;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) *hemicrania* parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);
- f) *hemicrania* continua.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del

Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1250.

#### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale ( [302](#) )

#### ARTICOLO 1

##### Art. 1.

1. La Repubblica riconosce, a tutti gli effetti di legge, la cefalea primaria cronica quale malattia sociale.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1250.

#### DOCUMENTO

#### **Relazione territoriale sulla regione Umbria approvata, nella seduta del 21 maggio 2020, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ( [Doc. XXIII, n. 2](#) )**

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00112) n. 1 (08 luglio 2020)

[Briziarelli](#), [Ferrazzi](#), [Berutti](#), [Battistoni](#), [Simone Bossi](#), [D'Arienzo](#), [Florida](#), [Iannone](#), [Laniece](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Moles](#), [Nugnes](#), [Ripamonti](#), [Trentacoste](#), [Alessandrini](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Lucidi](#), [Modena](#), [Pavanelli](#), [Pillon](#), [Zaffini](#).

#### **Approvata**

Il Senato,

esaminata la relazione di approfondimento sulla situazione territoriale dell'Umbria, approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 21 maggio 2020, la fa propria ed impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, la Regione Umbria e gli enti territoriali interessati.

Valuti inoltre il Governo la possibilità di escludere dai vincoli di spesa cui sono soggetti gli enti locali in dissesto o disavanzo finanziario i finanziamenti destinati alla bonifica dei siti di interesse regionale e dei siti inquinati di interesse nazionale, al fine di consentire l'effettivo sviluppo delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate .

#### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1491**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che:

- viene confermata, in relazione all'articolo 3, comma 9, del disegno di legge, la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui all'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, con la precisazione che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere all'uopo integrate;

- viene confermato, in relazione all'articolo 4, comma 1, che trova applicazione la disciplina degli "accantonamenti enti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1379**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla

luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1701**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1509**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1384**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1508**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1606**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1607**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1385**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verifici nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021;
- con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito;
- con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si osserva che i flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste;
- con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito;
- con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di

riferimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1704**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1403**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fomite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1703**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1588**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1087**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1702**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1510**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1700**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1705**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1379**

Signor Presidente, siamo favorevoli ad accordi che evitano le doppie imposizioni, in questo caso per evitare quelle con il paese sudamericano.

**Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1701**

Signor Presidente, la Convenzione Italia-Colombia la cui ratifica vedrà il voto favorevole di Forza Italia intende rendere più competitive le imprese italiane. L'obiettivo è quello di fargli affrontare la sfida ad armi pari con quelle di altri Paesi, in un quadro di regole e di strumenti adeguati a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.

**Testo integrale della relazione orale del senatore Airola sul disegno di legge n. 1509**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Bulgaria nel maggio del 2015.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici tra l'Italia e la Bulgaria, già previsti da un precedente accordo risalente al 1967, allargandoli anche al settore degli audiovisivi.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dalla sua attuazione, l'articolo 3 li valuta in 3.240 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1509**

Signor Presidente, siamo favorevoli a questo accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva con la Bulgaria, va nella direzione di una maggiore integrazione europea attraverso la cultura, e potrà servire a mobilitare cultura, capitali e posti di lavoro in un settore così fortemente colpito da questa crisi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1384**

Signor Presidente, il protocollo consente di ampliare la definizione di dato personale, di introdurre nuove categorie di dati, di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* e il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti. La ratifica del presente Protocollo vede il voto favorevole di Forza Italia.

### **Testo integrale della relazione orale del senatore Airola sul disegno di legge n. 1508**

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, sottoscritto nel gennaio 2018 dall'Italia e dalla Giamaica.

Tale Accordo risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

L'Accordo, che si compone di 32 articoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, accettando tuttavia l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli e non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1508**

Signor Presidente, anche l'Accordo tra l'Italia e la Giamaica intende eliminare le doppie imposizioni, nel quadro della politica italiana per evitare le doppie imposizioni e favorire un quadro fiscale internazionale certo per l'operatività delle nostre imprese all'estero e nella prospettiva della lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche in ambito internazionale. Per queste ragioni il voto favorevole di Forza Italia.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1606**

Signor Presidente, siamo favorevoli a un accordo con il Ciad, che è un Paese che rappresenta il confine politico del conflitto con l'estremismo islamico in Africa. Un accordo che serve a limitare le rotte dei trafficanti di esseri umani, che poi arrivano in Italia. Il contenimento dei trafficanti in quelle zone ha anche un aspetto militare, per cui rafforzare il Ciad anche dal punto di vista militare è una scelta che vede il voto favorevole di Forza Italia.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1607**

Signor Presidente, l'Italia e l'Europa, devono fare una corsa contro il tempo per recuperare un ruolo in Africa, un continente che sta diventando una colonia cinese, che vi esporta le proprie tecnologie e che ha messo molti Paesi al centro dei propri investimenti. Questo accordo riporta l'Italia in questa direzione, per cui Forza Italia vota a favore.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1704**

Signor Presidente, Forza Italia vota favorevolmente a questo accordo vista la presenza di importanti imprese italiane in Turkmenistan legate al settore energetico. Ma con un accordo che riguarda anche i settori dell'agricoltura, delle costruzioni, delle infrastrutture, dell'industria tessile.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1403**

Signor Presidente, si tratta di un accordo che va a colmare un vuoto regolamentare nel comparto ora trattato, quello del trasporto aereo, che quindi vediamo di buon occhio e per il quale esprimiamo un voto favorevole.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1703**



Signor Presidente, siamo davanti a trattati volti a mettere in campo gli strumenti per un più efficace contrasto al traffico di stupefacenti. Quindi uno strumento in più per le forze dell'ordine italiane e la magistratura che devono combattere le nostre organizzazioni criminali che hanno accordi con i cartelli colombiani. Per queste ragioni il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica dei trattati in esame.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1588**

Signor Presidente, una ratifica quella al nostro esame che contiene apprezzabili trattati in tema di estradizione e in tema di assistenza giudiziaria, introducendo disposizioni di reciprocità, Un voto favorevole a un atto che è tra i pochi che va nella direzione di un più puntuale controllo e collaborazione in una materia così sensibile e delicata.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1087**

Signor Presidente, un accordo nel campo della difesa tra l'Italia e la Macedonia che riguarda una possibile cooperazione su navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. Un settore in cui l'impresa italiana eccelle e che vede il nostro favorevole.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1702**

Signor Presidente, il protocollo investe una materia peraltro già regolata a livello europeo dal regolamento (CE) n. 166 del 2006, già recepito nell'ordinamento italiano dal decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011. L'istituzione del registro prevista dal protocollo consentirà anche ai cittadini di partecipare in prima persona alle decisioni che riguardano l'ambiente, consultando le informazioni sulle emissioni rilasciate dai complessi industriali in tutta Europa. Un momento ulteriore di trasparenza in materia ambientale, cui il gruppo Forza Italia dà un voto favorevole.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1510**

Signor Presidente, la Convenzione del Consiglio d'Europa mira a promuovere l'accoglienza e la sicurezza degli spettatori dentro e fuori gli stadi, favorendo il dialogo tra soggetti pubblici e privati preposti al buon andamento delle manifestazioni sportive, rafforzando la cooperazione internazionale tra forze di polizia per prevenire e punire il teppismo e la violenza. Lo sport deve fare valere i propri valori e bisogna fare in modo che questi non vengano turbati da manifestazioni che con lo sport non hanno nulla a che vedere, per cui il voto favorevole di Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1700**

Signor Presidente, l'Italia è il primo *partner* commerciale europeo dell'Etiopia, Paese del Corno d'Africa, fondamentale per la stabilizzazione dell'intera area subsahariana, interessata anche da numerosi investimenti. In questo contesto, l'Accordo per lo sviluppo, la cooperazione e la fornitura di materiale militare genera un volano positivo alle nostre industrie italiane, e ancora una volta sancisce quanto sia importante lo strumento militare nell'esercizio della politica estera, e pone l'Italia protagonista, per cui il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1705**

Signor Presidente, c'è un crescente interesse delle imprese italiane verso l'Uruguay nei settori delle energie rinnovabili, della logistica, delle infrastrutture e dell'agro industriale e chimico-farmaceutico. Per cui questa convenzione vede il voto favorevole di Forza Italia.

#### **Relazione del senatore Cucca sulla proposta di costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione**

In data 18 giugno 2020 è stata deferita dalla Presidenza del Senato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l'ordinanza della Corte costituzionale 7-24 aprile 2020, n. 82 con cui si dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato il 19 dicembre 2019 dalla corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del Senato del 10 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il Doc. IV-*quater*, n. 4, Leg. XVII.

Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, dottor Alfredo Robledo, avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia del 3 febbraio 2017, che

aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due reati distinti di calunnia. Il senatore avrebbe accusato il dottor Robledo di vari reati tra cui «soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso di ufficio» depositando una memoria in data 22 ottobre 2012 nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 3856/10 dinanzi il tribunale di Milano, nel quale il senatore è stato sentito in qualità di testimone. E inoltre avrebbe accusato il magistrato di vari reati «tra cui abusi di ufficio, omissioni, violenze private, intralcio alla giustizia» in un esposto inoltrato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia nell'ambito di altri procedimenti a carico di altri.

La corte d'appello di Brescia, nel motivare il ricorso, rileva che il senatore Albertini non era senatore all'epoca dei fatti essendo stato eletto il 24 febbraio 2013, mancando quindi il presupposto dello *status* di parlamentare, necessario per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione; rileva inoltre che difetta il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e l'attività parlamentare, non essendo emerso alcun atto *intra moenia* idoneo a consentire la configurabilità di un'attività divulgativa *extra moenia*. Ricorda infine che sia il Senato che il Parlamento europeo si sono espressi su alcuni dei fatti in esame dichiarando rispettivamente la propria incompetenza e l'esclusione dell'insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare europeo Albertini.

I fatti all'origine della vicenda sono molto articolati ed è opportuno darne conto. Innanzitutto si possono individuare due fasi, la prima attinente un procedimento civile, terminata con l'approvazione della proposta della Giunta di non competenza sulla materia, il Doc. IV-*quater*, n. 1, Leg. XVII, e la seconda attinente un procedimento penale su cui il Senato ha approvato la proposta della Giunta di insindacabilità, il Doc. IV-*quater*, n. 4, Leg. XVII, oggetto del conflitto di attribuzione all'esame.

Il procedimento civile (n. 17851/12 R.G., avanti il tribunale di Brescia) si è avviato a seguito della citazione in giudizio per diffamazione dell'allora eurodeputato Gabriele Albertini da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo per alcune dichiarazioni contenute nelle interviste rilasciate a «Il Sole 24 Ore» il 26 novembre 2011 e al «Corriere della Sera» il 19 febbraio 2012.

Il senatore Albertini presentava al Parlamento europeo una richiesta per far valere la propria immunità, ma tale richiesta veniva respinta in data 21 maggio 2013, così come la richiesta di riesame del 17 luglio 2013, respinta il 24 febbraio 2014.

Il 7 agosto 2014 il senatore Albertini, eletto nel frattempo al Senato il 24 febbraio 2013, investiva il Senato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, della questione dell'insindacabilità. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiamata all'esame il 3 settembre 2014, proponeva all'Aula del Senato di dichiarare la propria incompetenza ritenendo sussistere invece la competenza del Parlamento europeo. Ciò in quanto il senatore Albertini all'epoca di tali interviste era membro di tale Assemblea parlamentare e per essere stato quest'ultimo investito del problema anche in sede di riesame. Il 4 dicembre 2014, l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta *de qua*, dichiarando la propria incompetenza a deliberare «poiché l'interessato non rivestiva la qualifica di senatore all'epoca dei fatti» (Doc. IV-*quater*, n. 1, Leg. XVII).

La seconda fase attiene invece al procedimento penale per calunnia aggravata (n. 7061/13 R.G. presso il tribunale di Brescia) e origina da un esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro di giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Alfredo Robledo, esposto rinnovato al Consiglio superiore della magistratura il 4 luglio 2013 e che ebbe dei risvolti disciplinari per il magistrato.

Anche per tale procedimento il senatore Gabriele Albertini, in data 28 luglio 2014, inoltrava al Parlamento europeo la «richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità». Il 25 marzo 2015 il Parlamento europeo confermava anche in relazione al procedimento penale le decisioni di non difesa dei privilegi e delle immunità già prese in relazione al procedimento civile; in particolare evidenziava che «non fosse stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari (decisione pag. 3)».

Contestualmente alla richiesta di esame al Parlamento europeo, il 29 luglio 2014 il senatore Albertini investiva il Senato, sempre per il suddetto procedimento penale, circa l'insindacabilità delle proprie dichiarazioni e con nota del 13 giugno 2016 presentava nuova istanza, interamente sostitutiva della

precedente, in cui richiedeva ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per il suddetto procedimento penale la insindacabilità delle opinioni espresse. In essa, il senatore Albertini mutava radicalmente la richiesta affermando - diversamente da prima - la competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato anche per la sua (allora) qualità di parlamentare europeo e chiedeva di far valere l'insindacabilità delle opinioni espresse in quanto compiute nello svolgimento specifico della sua attività.

Trattandosi di un procedimento penale, e non civile come il primo, la Giunta ha ritenuto non applicabile il principio del *ne bis in idem* e il 27 ottobre 2016 ha depositato all'Assemblea la proposta di insindacabilità approvata il 10 gennaio 2017 (Doc. IV-*quater*, n. 4, Leg. XVII).

Tale proposta evidenzia che il confronto tra il senatore Albertini e il dottor Robledo è caratterizzato da una sequela di atti e reazioni, tra i quali si contano numerosi atti tipici del mandato parlamentare. Sulla stessa questione il senatore Albertini si è esposto anche durante la XVII legislatura «con esternazioni numerosissime e pienamente coincidenti in termini di oggetto, materia, presupposti, fatti ed addebiti svolti» e ciò radica la competenza del Senato sul caso di specie. Occorre fare appello alla continuità della condotta del senatore Albertini che ricade in quel "medesimo disegno criminoso" che l'articolo 81 del codice penale individua quale elemento decisivo per parlarsi di un reato continuato».

In conclusione, la Giunta ha espresso parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA** **SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1250:

sulla votazione finale, il senatore Berutti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bonifazi, Bossi Umberto, Bottici, Campagna, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Fattori, Giacobbe, Lezzi, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Renzi, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerata in missione la senatrice Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Siclari Marco, Malan Lucio, Aimi Enrico, Gallone Maria Alessandra, Rizzotti Maria, Berardi Roberto, Pichetto Fratin Gilberto, Lonardo Alessandrina, Barboni Antonio, Galliani Adriano, De Siano Domenico, Papatheu Urania Giulia Rosina, Cesaro Luigi, Moles Giuseppe, Caligiuri Fulvia Michela, Battistoni Francesco, Damiani Dario, Cangini Andrea, Minuto Anna Carmela, Perosino Marco, Rossi Mariarosaria, Caliendo Giacomo, Toffanin Roberta, Saccone Antonio, Ferro Massimo

Istituzione di un Fondo per il miglioramento del servizio di trasporto e la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria in tutti i territori regionali (1873)

(presentato in data 08/07/2020).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

sen. Romano Iunio Valerio

Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro (1768)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/07/2020);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

sen. Nastri Gaetano

Istituzione di un fondo per la bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico (1370) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) (assegnato in data 08/07/2020).

*In sede referente*

2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia

sen. Unterberger Julia

Disposizioni in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità (1863) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio) (assegnato in data 08/07/2020).

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Nencini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Nencini ed altri. - "Nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (1755).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari nell'anno 2019, con i relativi allegati (Atto n. 513).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 3).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 5).

### **Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° luglio 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 4 giugno 2020, causa C3/19. Asmel Soc. cons. a r.l. contro Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei confronti di Associazione nazionale Aziende concessionarie servizi entrate (Anacap). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Centrali di committenza - Piccoli comuni - Limitazione a soli due modelli organizzativi per le centrali di committenza - Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati - Limitazione territoriale dell'ambito di operatività delle centrali di committenza» (*Doc. XIX*, n. 98) - alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19. QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Burgaria con l'intervento di Prokuratura na Republika Burgaria (C-762/18), e CV contro Icrea Banca SpA (C-37/19). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria) (C-762/18) e dalla Corte suprema di Cassazione (C-37/19). «Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi - Servizi di architettura e di ingegneria - Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 - Legislazione nazionale che limita la

possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche» (*Doc. XIX, n. 99*) - alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;  
Sentenza della Corte (Decima sezione) dell'11 giugno 2020, causa C219/19. Parsec Fondazione Parco delle scienze e della cultura contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria - Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione - Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro» (*Doc. XIX, n. 100*) - alla 11a Commissione permanente.

**Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 3 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'attività di rivelazione di prezzi, tariffe e usi locali da parte delle Camere di Commercio.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 512).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 7 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga in un'ottica di promozione degli investimenti e tutela di un necessario gioco concorrenziale

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 514).

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lettera in data 30 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXLVI, n. 5*).

**Comitato di Risoluzione Unico-Single Resolution Board (SRB), trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente del Comitato di Risoluzione Unico-Single Resolution Board (SRB), con lettera in data 30 giugno 2020, ha inviato la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 511).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ciampolillo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03724 del senatore De Bonis.

La senatrice Fregolent ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03768 del senatore Romeo ed altri.

Mozioni

[PISANI Giuseppe](#), [CASTELLONE, CORRADO, PIRRO, MAUTONE, MARINELLO, ENDRIZZI, PELLEGRINI Marco](#) - Il Senato,

premessi che:

le cure palliative sono definite dall'Organizzazione mondiale della sanità "un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale";

nel documento del Ministero della salute "Percorso integrato per la presa in carico del malato in condizione di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure palliative", si afferma che l'incremento dell'età media della popolazione generale ed il conseguente crescente numero di anziani,

congiunto all'aumento dell'incidenza e della prevalenza di malattie oncologiche e malattie croniche degenerative, unitamente alle innovazioni tecnologiche in campo medico che hanno migliorato le prognosi in fase acuta di molte affezioni, rappresentano una sfida per i sistemi sanitari che devono adattarsi ai bisogni diffusi di assistenza per questi pazienti con condizioni di cronicità complesse e avanzate;

i servizi sanitari e il "*Welfare State*", pertanto, devono confrontarsi con la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una crescente popolazione di malati anziani e di malati affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza, che necessitano di cure palliative, ovvero di adeguate cure dei sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali e, non ultimo, della cura e del controllo del dolore che sono di importanza fondamentale;

le cure palliative comportano un'attenzione particolare e costante ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali dei malati e dei loro familiari e, per questi motivi, richiedono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare, attraverso un'attività assistenziale che si concretizza nella compilazione e nella condivisione dei PAI, piani assistenziali individuali, e che deve essere erogata, ove possibile, a domicilio del paziente da parte di un'"*équipe* di cura" composta, oltre al medico di medicina generale e all'infermiere, dal medico esperto in cure palliative, dall'assistente sociale, dallo psicologo, dall'assistente spirituale e da volontari specificamente formati; sarebbe opportuno, al fine di un efficace coordinamento tra le diverse *équipe* territoriali, un centro erogatore unico, che governi la "rete di cure palliative";

le cure palliative, se erogate in modo adeguato e coordinato, non soltanto fanno diminuire gli accessi ai servizi di emergenza, riducendo ricoveri ospedalieri e cure intensive inappropriate ma, soprattutto, contribuiscono più efficacemente a ridurre le sofferenze legate ai sintomi, migliorando la qualità di vita dei pazienti che, in numero sempre maggiore, scelgono di vivere con dignità la parte finale della loro vita nella propria casa;

il dolore che si manifesta nei pazienti affetti da patologie oncologiche o non guaribili ha dimensioni diverse da quelle abituali perché è aggravato dal particolare stato di fragilità psicologica e coinvolge tutti gli aspetti della persona, non soltanto quello somatico; esso ha caratteristiche diverse da quello abituale, difatti è definito "dolore totale" ed il suo trattamento non può essere affrontato con la sola terapia farmacologica perché si rende necessario un approccio multidimensionale, che tenga conto anche degli aspetti psicologici, spirituali e sociali. Ciò contribuisce all'aumento del livello di complessità assistenziale, e proprio per questo motivo, ai fini di un efficace trattamento della sofferenza, l'offerta di cure palliative deve avvenire, preferibilmente, a domicilio del paziente, nella sua casa, nel suo ambiente quotidiano di vita, con il sostegno psicologico e spirituale anche alla famiglia, sulla quale, quasi sempre, grava il maggiore peso assistenziale proprio nel momento di maggiore fragilità psichica. In alternativa all'assistenza domiciliare non possibile per circostanze contingenti, le cure devono essere prestate in ospedale, in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in *hospice*;

nel contesto del trattamento del dolore e della sofferenza nelle cure palliative si inserisce la sedazione continua profonda, che non è trattamento da confondersi con l'eutanasia e il suicidio assistito, perché non comporta e non porta alla morte del paziente ed ha il solo fine precipuo di sollevare il paziente dalla sofferenza provocata da uno o più sintomi refrattari ed incoercibili; definita anche sedazione terminale, per riferimento sia allo stadio finale, terminale, delle malattie, sia all'irreversibilità dei trattamenti, poiché si attua alla fine della vita biografica del paziente, dal punto di vista etico non può e non deve essere considerata una procedura di *routine* o di *default*, ma sempre e solo una misura eccezionale e di ultima opzione;

le linee guida esprimono l'esigenza di ottenere un previo consenso informato, tuttavia, siccome spesso i pazienti a causa di una condizione di delirio o di incoscienza non sono in grado di fornire formalmente il consenso, in pratica si opta per un assenso informale da parte dei familiari. Sicuramente, in questo senso, è necessario intervenire per una maggiore ed efficace opera di informazione dei cittadini circa le vigenti disposizioni normative in materia, dal momento che cure

palliative e sedazione continua profonda sono esplicitamente previste da specifiche leggi dello Stato, cioè dalla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative, e dalla legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento;

i servizi residenziali di cure palliative (*hospice*) sono stati previsti dalla legge n. 39 del 1999, che ha sancito il diritto del cittadino ad accedere all'assistenza fornita da tali strutture e ha avviato un programma nazionale con una disponibilità finanziaria pari a circa 206 milioni di euro; la successiva legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", ha sancito il diritto a tale tipologia di cure e al sollievo dalla sofferenza del dolore di questi malati fragili, affetti sia da neoplasie che da patologie croniche; in tale contesto normativo i sistemi sanitari regionali hanno dovuto adeguarsi ad un nuovo assetto organizzativo per la strutturazione delle reti di cure palliative,

considerato che:

con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, sono state definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore, identificando, per la prima volta, la cornice organizzativa delle reti di cure palliative e delle reti di terapia del dolore, articolate in strutture regionali e aziendali, principi poi ripresi e ampliati nell'intesa tra Stato e Regioni del 25 luglio 2012;

dal 2012 sono stati approvati altri provvedimenti in tema di cure palliative: individuazione delle figure professionali operanti nelle reti di cure palliative con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che ha dato attuazione al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010; certificazione professionale in cure palliative per i medici non in possesso di specializzazione, attraverso il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015 che ha previsto che i medici che hanno svolto la loro attività professionale per almeno 3 anni, dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, in una struttura pubblica o privata accreditata dalla Regione, possano chiedere la certificazione dell'esperienza professionale alla Regione o Provincia autonoma di riferimento; l'intesa del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che ha completato il quadro dei principali provvedimenti normativi in materia di cure palliative recependo la normativa progressivamente adottata e definendo multipli livelli di assistenza nell'ambito della rete locale di cure palliative;

considerato inoltre che:

anche le cure palliative in età pediatrica, relativamente alle quali è stato accertato che in Italia, nel 2017, circa 11.000 bambini in Italia soffrivano di malattie inguaribili o terminali, di cui almeno un terzo di tipo oncologico, hanno necessità di reti assistenziali specifiche, comprendenti un *team* di cure pediatriche di terzo livello, e di servizi territoriali ed ospedalieri più vicini al luogo di vita del minore; questo diritto non deve essere limitato dall'età, dalla patologia, dal luogo di vita e dalle condizioni economiche ed organizzative della famiglia perché la rete assistenziale deve garantire a ciascun minore, bisognoso di cure palliative pediatriche, la risposta adeguata sia ai suoi bisogni di salute attuali ed evolutivi, sia a quelli della famiglia;

l'OMS, difatti, definisce le cure palliative pediatriche come "l'attiva presa in carico globale di corpo, mente e spirito del bambino" che comprende il supporto attivo alla famiglia (OMS 1998); l'obiettivo è migliorare la qualità della vita del piccolo paziente e della sua famiglia. Anche in queste evenienze il domicilio rappresenta, ove possibile, il luogo scelto ed ideale di assistenza e cura;

le cure palliative rivolte ai minori presentano, rispetto a quelle dell'adulto, alcune peculiarità: devono infatti modularsi alle mutevoli situazioni biologiche, psicorelazionali, sociali e cliniche del paziente pediatrico, rispondendo ad una tipologia e quantità dei bisogni del tutto specifici che condizionano, a livello programmatico ed organizzativo, azioni da intraprendere e modelli organizzativi da implementare;

la letteratura internazionale conferma che anche il numero di minori eleggibili alle cure palliative è in aumento dal momento che anche in questo come in altri campi della medicina i progressi scientifici e tecnologici hanno consentito una maggior sopravvivenza di neonati, bambini, adolescenti portatori di

malattie altrimenti letali: ciò ha determinato il crearsi di una nuova tipologia assistenziale, con bisogni complessi e necessità di risposte integrate, multispecialistiche ed interistituzionali;  
in Italia, seppure a fronte di un discreto miglioramento della qualità delle cure, di una lenta crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e di un progressivo sviluppo delle reti regionali e locali, sia di cure palliative sia di terapia del dolore, si rileva un quadro dello stato di attuazione della legge caratterizzato da luci e ombre, con rilevanti disomogeneità interregionali e intraregionali;

stando al "Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 15 marzo 2010 anni 2015-2017", redatto dalla Direzione generale programmazione del Ministero della salute, a fronte di una normativa esistente già da anni, alcune Regioni, cioè Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise tuttavia non avevano ancora una reale ed attiva organizzazione in cure palliative e terapie del dolore pediatriche; in altre Regioni dove la rete è stata strutturata secondo la normativa, essa ancora risultava parziale, senza garanzia di continuità e prevalentemente centrata sull'assistenza ospedaliera; solo 3 Regioni, cioè Basilicata, Liguria, Veneto, le due Province autonome di Trento e di Bolzano e la Provincia di Pordenone hanno un'effettiva assistenza domiciliare pediatrica specialistica; solo 2 Regioni, Basilicata e Liguria, e la Provincia autonoma di Trento, inseriscono dati nei flussi ministeriali;

considerato infine che:

per molti malati adulti, ancora oggi, le cure vengono assicurate in modo frammentario e non coordinato, con ripetute ospedalizzazioni, che si traducono in trattamenti talvolta inappropriati e costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari; lo sviluppo delle reti locali di cure palliative e l'utilizzo di requisiti minimi per l'accreditamento erano obiettivi non ancora raggiunti, perché alcune Regioni come Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta non avevano ancora recepito l'intesa del 25 luglio 2012; nelle altre Regioni l'adozione di modelli organizzativi uniformi ed omogenei su tutto il territorio non si poteva affatto considerare un obiettivo raggiunto;

dal documento si evince come prevalga ancora in Italia la mortalità in ospedale per l'insufficiente sviluppo delle alternative offerte dalle reti locali di cure palliative; ciò soprattutto per quanto riguarda la istituzione delle unità di cure palliative domiciliari, indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui LEA come unità di offerta distinta dalla tradizionale assistenza domiciliare integrata;

l'offerta formativa specifica per gli operatori sanitari di cure palliative, sia per gli aspetti relativi alla formazione universitaria che per quelli concernenti i crediti in educazione continua in medicina (ECM), è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale;

gli aspetti relativi ad una corretta ed efficace comunicazione ed informazione dei cittadini da parte delle strutture istituzionalmente preposte, sia a livello centrale, statale, che a livello periferico, regionale e aziendale, sono insufficienti ed ancora lontani da quegli *standard* di accettabilità considerati indispensabili per affrontare i nuovi bisogni assistenziali e per promuovere una consapevole e partecipata aderenza ai programmi sanitari,

impegna il Governo:

- 1) ad individuare in ambito di Conferenza permanente Stato-Regioni una quota parte definita di risorse nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore da dedicare all'organizzazione ed al mantenimento della rete di cure palliative e terapie del dolore (sia in ambito domiciliare che residenziale);
- 2) a sollecitare le Regioni, anche attraverso la proposta di progetti di ricerca finalizzati, a lavorare sull'implementazione dei dati nei flussi ministeriali, specie di quelli pediatrici;
- 3) a sollecitare le Regioni che ancora non hanno recepito la legge n. 38 a farlo nel più breve tempo possibile, dando piena realizzazione e dignità alle reti di cure palliative pediatriche e di terapia del dolore;
- 4) a garantire, soprattutto durante il percorso di formazione curriculare delle professioni sanitarie, un'adeguata e competente formazione nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore, prevedendo anche percorsi abilitativi in ambiti clinici specifici;
- 5) ad attuare campagne di informazione sociale capillari, sia del personale medico che dei cittadini, in



modo tale da fornire tutte le informazioni sulle possibili soluzioni e sull'offerta assistenziale messa a disposizione dal SSN;

6) a valutare l'opportunità di proporre percorsi di formazione sul concetto di "salute" nelle scuole di ogni livello e grado, con progetti ed obiettivi formativi adeguati ad età e indirizzo scolastico;

7) a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse per la ricerca nel campo delle cure palliative, considerando ambiti particolari come la *art therapy*, la musicoterapia; la psicoterapia individuale e di gruppo;

8) a riconoscere, visti i contenuti della sentenza n. 242 del 2019 della Consulta, il valore delle cure palliative e del pieno dispiegamento della coscienza del medico anche in tema di disposizioni anticipate di trattamento;

9) a valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

10) a istituire presso il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con la Società di cure palliative l'osservatorio multidisciplinare sulle cure palliative.

(1-00251)

Interrogazioni

[TARICCO](#), [GIACOBBE](#), [FEDELI](#), [MANCA](#), [STEFANO](#), [PINOTTI](#), [BITI](#), [IORI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [ASTORRE](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [FERRAZZI](#), [CIRINNA'](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

- Premesso che:

l'effetto dei cambiamenti climatici sta colpendo sempre più spesso e sempre con maggiore violenza la produzione agricola, aggiungendosi a tutte le altre complessità e difficoltà del settore;

il sistema assicurativo nel nostro Paese, pur con i suoi limiti, è allo stato, unitamente a tutti gli strumenti e gli investimenti in difesa attiva, uno strumento fondamentale per la sostenibilità economica delle imprese agricole, ma pesa in termini di impatto economico sulle stesse imprese, e i contributi pubblici nazionali e di provenienza comunitaria sono fondamentali in un'ottica di sostenibilità del sistema;

nel 2019, secondo dati dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, i valori assicurati nel nostro Paese hanno toccato la cifra più alta mai raggiunta con più di 8 miliardi di euro per vegetali, uva da vino, zootecnia e strutture, con premi agevolati grazie ai contributi comunitari e nazionali per oltre 500 milioni di euro;

considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato un aggravamento pesantissimo della carenza di liquidità per la gran parte delle imprese, specie del comparto primario;

tenuto conto che In Italia si possono assicurare con il sostegno di contributi pubblici tutti gli eventi atmosferici, dalla grandine, al gelo, all'eccesso di pioggia, sulle colture vegetali, su una molteplicità di situazioni del comparto zootecnico e sulle strutture, ma allo stato non sempre questa possibilità è adeguatamente valutata, e in ogni caso rappresenta comunque un investimento importante per le aziende agricole;

rilevato che:

gli equilibri finanziari delle imprese rappresentano sempre più una delle componenti fondamentali in una gestione capace di programmazione e di investimenti, e i ritardi nell'erogazione dei contributi assicurativi (siano essi di entità europea, sia nazionali) unitamente alla complessità dei PAI (piani assicurativi individuali) hanno contribuito ad inasprire la già difficile situazione delle imprese del settore primario;

nello specifico, in merito ai contributi per la gestione del rischio, nella sola sezione vegetali, risulterebbero ancora significative cifre da erogare, a solo titolo di esempio per la sola provincia di Cuneo, dati Condifesa, devono ancora essere erogati alle aziende assicurate 1,4 milioni di euro relativi ai contributi per l'anno 2019, una situazione molto più grave per i rimborsi assicurativi del comparto zootecnico, sempre prendendo ad esempio la provincia di Cuneo, solamente l'8 per cento delle aziende zootecniche hanno ricevuto i contributi per il 2015 e solo il 5 per cento di queste per il 2016, e nulla

per gli anni seguenti con un mancato pagamento che supera la cifra di 1,2 milioni di euro, e purtroppo si rileva una situazione simile per gli investimenti nelle strutture (serre o impianti antigrandine) impiegate nel comparto ortofrutticolo (sono stati erogati solo il 18 per cento dei contributi per il 2015 e il 9 per cento per il 2016);

a questa situazione si aggiunga che si sono verificate nel tempo anomalie di difficile risoluzione riguardanti la determinazione della spesa parametrata (non sono stati calcolati i parametri per il computo della spesa per i vivai di pioppi, fagioli e zucchine, per le cui produzioni le domande di sostegno 2019 sono ferme) oltre alla problematica legata alla verifica della produzione massima assicurabile sulla base della resa media aziendale;

questa situazione ha messo in seria difficoltà anche la gestione dei consorzi di difesa, che sono chiamati ad anticipare alle compagnie assicurative i versamenti delle quote di competenza delle aziende, portandoli ad un'esposizione in molti casi pesantissima, mettendoli in difficoltà e comunque senza più potere contrattuale con il sistema bancario cui sono costretti a chiedere prestiti ed anticipazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale difficile situazione in cui versa il mondo agricolo in tema di contributi assicurativi e della necessità di ulteriori semplificazioni nelle documentazioni formali che accompagnano i piani assicurativi individuali per rendere il fascicolo aziendale dell'agricoltore meno macchinoso nella sua compilazione;

se non intenda adottare doverose iniziative che permettano un'accelerazione dei pagamenti dei rimborsi assicurativi alle aziende e quindi di ottenimento di maggiore liquidità da parte di queste ultime, specie alla luce delle criticità connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19;

se non intenda, alla luce del crescente mercato assicurativo agricolo italiano, adottare le dovute misure necessarie ad evitare rischi sempre più incalzanti per il settore, e rendere così possibile ad un numero sempre maggiore di imprese l'utilizzo di questo "ombrello" finanziario, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e dello svilupparsi di emergenze anche di altra natura che attanagliano l'attività delle imprese agricole.

(3-01759)

STABILE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 10 giugno 2020 l'interrogante con atto 3-01680 ha chiesto al Ministro in indirizzo quali fossero state le motivazioni che hanno portato durante il periodo dell'emergenza ancora in corso alla decisione da parte dell'Istituto superiore di sanità di non diffondere in modo chiaro e puntuale tutti i dati dei contagi;

dai bollettini del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISS infatti, nonostante molte sollecitazioni, si conoscono i dati complessivi per regione, mentre per le province solo i casi totali, quindi non gli attualmente positivi, i deceduti, i guariti;

anche la fondazione "Gimbe" ha più volte sostenuto, con particolare riferimento agli operatori sanitari, che i dati pubblicati dall'ISS non hanno consentito in questi mesi delle analisi sistematiche in quanto venivano forniti in maniera parziale e occasionale;

in data 5 maggio, il presidente dell'Istituto superiore di sanità è stato audito in 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, e ha fatto riferimento allo studio "Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale", elaborato dall'ISS e dalla fondazione "Bruno Kessler", che non è mai stato pubblicato ufficialmente;

in quell'occasione egli ha affermato che avrebbe fatto pervenire ai senatori il documento in questione, ma questo non è mai stato trasmesso, nonostante sia stato sollecitato;

sullo studio, che presentava, in caso di riaperture più ampie, scenari catastrofici con fino a 150.000 ricoverati in terapia intensiva a metà giugno, si sono basate le decisioni del Governo per la "fase 2",

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno portato alla mancata diffusione e pubblicazione dello studio "Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale" e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire al fine di far conoscere ai cittadini il testo completo.

(3-01760)

[IANNONE](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

dalle bozze del "decreto semplificazioni" circolate in questi giorni, è emersa l'intenzione del Governo di nominare Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, commissario anche per la ripartenza in sicurezza delle scuole;

egli dovrebbe occuparsi della fornitura di *gel*, mascherine e di "ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali" oltre che, probabilmente, della gestione della somministrazione dei *test* sierologici a tutto il personale scolastico e non;

considerato che:

a giudizio degli interroganti la sua gestione complessiva dell'emergenza fino ad oggi si è già rivelata, per molti aspetti, fallimentare, soprattutto se si considera l'inadeguatezza delle procedure di approvvigionamento e fornitura dei dispositivi di protezione individuale;

il ruolo che ora egli dovrebbe assumere è essenziale ed ancora più delicato in quanto si tratta di garantire la massima sicurezza e la tutela della salute di minori, in uno scenario per il quale permangono ancora molte incertezze e difficoltà;

come denunciato più volte anche da Fratelli d'Italia, si è già ampiamente in ritardo sull'organizzazione delle fasi e delle procedure necessarie a garantire un avvio ordinato e in piena sicurezza dell'anno scolastico; a ridosso oramai della pausa estiva, infatti, si è già perso molto tempo prezioso, lasciando peraltro inascoltati anche i numerosi appelli del settore e, in particolare, dei dirigenti scolastici che si trovano, da soli, ad affrontare decisioni importanti e complesse, in un quadro già strutturalmente in affanno, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche in termini di responsabilità;

Fratelli d'Italia, nel corso dell'esame degli ultimi provvedimenti, sia alla Camera che al Senato, in uno spirito costruttivo e di ampio confronto, aveva presentato una serie di proposte emendative che andavano proprio nella direzione di fornire un supporto al mondo della scuola che, già provato dalle politiche restrittive e fallimentari di questi anni, si troverà da settembre a gestire una situazione difficile;

il Governo, anche in questa occasione, ha mostrato una forte chiusura, decidendo di non confrontarsi, non condividendo alcuna delle proposte presentate e anzi determinandone, di fatto, la sostanziale bocciatura;

il testo del "decreto semplificazioni", approvato l'altra notte dal Consiglio dei ministri, con l'oramai consueta formula "salvo intese", che testimonia la mancanza di condivisione da parte della stessa maggioranza, non è ancora disponibile,

si chiede di sapere:

se, nel testo approvato, sia confermato l'inserimento della norma che prevede la nomina di Arcuri a commissario per la ripartenza in sicurezza delle scuole e, in caso affermativo, per quali motivazioni si sia optato per tale scelta, nonostante le gravi inefficienze già emerse nel corso della sua gestione dell'emergenza sanitaria, e non piuttosto per una gestione diretta da parte del Ministero stesso dell'istruzione, al quale si sarebbero potuti assicurare poteri e forme di semplificazione e di velocizzazione di tutte le procedure necessarie ad esempio per l'acquisto e la distribuzione almeno degli arredi scolastici;

in ogni caso, secondo quali procedure e tempistiche opererà il commissario Arcuri al fine di assicurare l'avvio ordinato dell'anno scolastico nei tempi previsti e nella massima sicurezza.

(3-01761)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [PEROSINO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [GHEDINI](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate delle norme di prevenzione che dispongono anche per i tribunali il distanziamento sociale;

molti tribunali non hanno, però, locali sufficientemente ampi per garantire la sicurezza dei dipendenti e

degli utenti;

alcuni sono altresì stati oggetto di richiamo da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sull'applicazione e sull'osservanza delle norme anti COVID;

a causa dell'emergenza si avverte l'esigenza, che potrebbe diventare stabile anche nel lungo periodo, di maggiori spazi dove esplicitare l'amministrazione della giustizia e le funzioni giurisdizionali;

sarebbe opportuno a tal fine adottare provvedimenti attraverso i quali giungere, in tempi per quanto possibile brevi, alla riapertura dei tribunali soppressi, prevedendo, intanto, l'utilizzo dei loro locali al servizio dei tribunali accorpanti;

tra l'altro, tali provvedimenti potrebbero essere emanati sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in forza del quale, in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di assicurare che nell'ordinario svolgimento dell'amministrazione della giustizia e delle funzioni giudiziarie vengano rispettati i protocolli di prevenzione COVID-19 e se non sia il caso di applicare l'art. 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 155 del 2012 al fine di riaprire i tribunali soppressi, prevedendo intanto l'utilizzo dei loro palazzi al servizio dei tribunali accorpanti.

(3-01762)

[CIRINNA](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [FERRARI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 3 aprile 2019 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto 31 gennaio 2019 con il quale il Ministro dell'interno, modificando disposizioni e allegati del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ripristinava la dicitura "padre" e "madre" sui documenti di identità dei minori, con particolare riferimento alle carte di identità elettroniche valide per l'espatrio;

con il medesimo decreto, il Ministro modificava l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, introducendo un comma 3-*bis*, secondo il quale "la richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente";

in conseguenza, venivano adeguati tanto la modulistica quanto il sistema elettronico di ricezione delle domande ed immissione dei dati, con la conseguenza che esso supporta ad oggi soltanto l'indicazione di due genitori di sesso diverso;

considerato che:

la presenza di due genitori di sesso diverso non è, come ovvio, condizione presente nella vita di ogni minore;

in particolare, esistono nel nostro ordinamento bambine e bambini che, per effetto di iscrizioni anagrafiche o di sentenze di adozione in casi particolari passate in giudicato e regolarmente annotate a margine dei loro atti di nascita, hanno ad ogni effetto di legge due genitori dello stesso sesso, i quali si trovano oggi nell'impossibilità di richiedere e ottenere per i loro figli un documento di identità corrispondente all'identità personale e sociale;

nell'imminenza dell'adozione del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali aveva reso il proprio obbligatorio parere (provvedimento n. 476 del 31 ottobre 2018), ravvisando plurimi profili di illegittimità; in particolare, il Garante sottolineava che «nel sostituire (?) il termine "genitori" con le parole "padre" e "madre" rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, all'atto della richiesta del rilascio del documento di identità del minore, in relazione all'obbligatoria riconducibilità alle nozioni di "padre" e "madre", il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare» e precisava altresì, con precipuo riferimento ai minori figli di coppie omogenitoriali, che «il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l'assenso di entrambi

i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l'espatrio»; analoghi negativi pareri erano stati espressi dalla Conferenza Stato-Città (nella seduta del 15 novembre 2019) e dal direttore dell'UNAR;

infine, la dicitura introdotta dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019 si pone in aperto contrasto con l'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni e integrazioni), per il quale "la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci";

considerato infine che a parere degli interroganti il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 rappresenta la dolorosa eredità di una fase politica superata, nella quale la vita delle persone è stata troppo spesso misconosciuta e piegata rispetto ad esigenze di carattere solo e soltanto ideologico, come dimostrato dalla vicenda in esame, in cui l'esistenza e l'identità delle bambine e dei bambini figli di due madri o due padri sono state apertamente negate e violate, contro ogni evidenza e ogni esame di realtà, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda superare, revocandolo o altrimenti abrogandolo, il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, ripristinando la modulistica e il *software* recanti la dicitura "genitori o chi ne fa le veci", nel rispetto dell'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se intenda, nelle more del superamento definitivo del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, dare istruzioni alle amministrazioni interessate affinché procedano alla ricezione delle domande di carta di identità valida per l'espatrio da parte di coppie omogenitoriali e, per l'effetto, provvedere all'adeguamento dei *software* per renderli idonei ad immettere e processare i relativi dati.

(3-01763)

[PITTONI](#), [SAPONARA](#), [ALESSANDRINI](#), [BARBARO](#), [BORGONZONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, da quanto si apprende da notizie di stampa, il Governo, nel cosiddetto decreto semplificazioni, ha affidato al commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, la gestione della ripartenza delle scuole nell'anno scolastico 2020/2021;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

dopo aver esautorato il Parlamento dalle sue funzioni, il Governo si appresta a fare lo stesso con i componenti dell'Esecutivo;

fino ad oggi sono emerse tutte le criticità che hanno caratterizzato i provvedimenti governativi in materia scolastica, emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, a cominciare dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", nel quale molte problematiche inerenti alla gestione della riapertura delle scuole in presenza, a settembre, non hanno trovato un'adeguata soluzione, e anche in fase di conversione sono rimaste molte incertezze soprattutto riguardo alla possibilità di realizzazione del giusto distanziamento tra gli studenti, del reperimento degli spazi e del reclutamento degli insegnanti necessari;

soltanto a fine giugno sono state emanate le linee guida per la riapertura delle scuole, un compendio di indicazioni assolutamente generiche e prive del necessario approfondimento tecnico, senza azioni, metodiche e tempi certi, nonostante la stesura sia stata affidata ad un comitato tecnico-scientifico specificatamente nominato. Il presidente dell'associazione presidi ha segnalato che c'è necessità di 40.000 classi aggiuntive per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. In recenti dichiarazioni il Ministro in indirizzo ha avanzato l'ipotesi di utilizzare altri spazi per creare aule, ma si tratta di soluzioni di cui ancora non si conosce la praticabilità effettiva. Totalmente ignorato, tra l'altro, il contributo che possono fornire con i loro spazi le 12.564 scuole paritarie presenti su tutto il territorio nazionale. Appare inoltre di dubbia realizzazione l'idea di recuperare vecchie scuole dismesse o di attuare l'entrata in classe per fasce orarie;

per esprimere il proprio malcontento per questa situazione di generale incertezza genitori, insegnanti e studenti hanno recentemente manifestato in molte città per sollecitare risposte concrete dal Governo;

nel resto d'Europa le scuole sono state gradualmente riaperte, sulla base dei rispettivi calendari

scolastici, nel rispetto delle norme di sicurezza, assicurando così il pieno rispetto del diritto all'istruzione;

da un sondaggio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per testare la validità della didattica a distanza, su un campione rappresentativo delle famiglie italiane, risulta che 10 ragazzi su 100 sono rimasti completamente esclusi dal processo di apprendimento *on line*, mentre un ulteriore 20 per cento ha potuto frequentare i corsi soltanto in modo saltuario, senza poter svolgere regolarmente le lezioni perché non in possesso di *personal computer*, *tablet* e connessione *internet* veloce; conseguentemente, di fatto, è stato precluso a molti studenti il diritto allo studio garantito dalla Costituzione, si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato l'Esecutivo alla decisione di affidare al commissario straordinario Domenico Arcuri la gestione della ripresa delle scuole nell'anno scolastico 2020/2021.

(3-01764)

[FARAONE](#), [CARBONE](#), [CUCCA](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [CONZATTI](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [PARENTE](#), [REZZI](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

da fonti giornalistiche televisive e di carta stampata il 29 giugno 2020 sono stati diffusi elementi relativi alla sentenza della suprema Corte di cassazione n. 35729 del 1° agosto 2013, meglio conosciuta come "sentenza Mediaset" o "sentenza diritti TV", che vede Silvio Berlusconi condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per frode fiscale;

in particolare, è stata diffusa una registrazione audio nella quale il magistrato Amedeo Franco, che in quel procedimento ricopriva non soltanto il ruolo di membro del collegio giudicante ma anche di relatore della sentenza, a proposito della sentenza medesima affermava, tra l'altro, che «Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone! Questa è la realtà... a mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia... l'impressione che tutta questa vicenda sia stata guidata dall'alto (...) Io gli stavo dicendo che la sentenza faceva schifo (...) Sussiste una malafede del presidente del Collegio, sicuramente», e riferiva che il presidente Esposito sarebbe stato "pressato" per il fatto che il figlio, anch'egli magistrato, fosse indagato dalla Procura di Milano per «essere stato beccato con droga a casa di...» (dall'articolo intitolato "Sentenza contro Berlusconi sbagliata e pilotata, dopo 7 anni di gogna ristabilita la verità" a firma di Piero Sansonetti su "Il Riformista" del 30 giugno 2020);

le affermazioni citate, insieme ad ulteriori allegazioni, costituiscono la base di un ricorso di Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito del quale l'interesse a tutelarsi nei modi più adeguati ha una qualità diversa dall'ordinaria tutela prevista per i medesimi ricorsi, in quanto tale processo assume una valenza spiccatamente politica, considerando che la sentenza in questione ha comportato la condanna penale definitiva di un *leader* politico che, in conseguenza della medesima sentenza, veniva dichiarato decaduto nel corso della XVII Legislatura dalla carica di senatore della Repubblica sulla base della normativa nazionale e, per i medesimi effetti, non ha potuto avanzare la propria candidatura alle successive elezioni politiche nazionali;

gli elementi in questione, nonostante siano asseritamente riferibili ad un esponente appartenente ad una compagine politica diversa rispetto a quella cui appartengono gli interroganti, rappresenterebbero, se accertati nel loro insieme, un insostenibile *vulnus* allo svolgimento della vita democratica del Paese, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue attribuzioni, per l'accertamento dei fatti citati nell'ambito della vicenda relativa alla condanna definitiva deliberata il 1° agosto 2013 nei confronti di Silvio Berlusconi.

(3-01765)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

tra le misure straordinarie introdotte dal Governo per tutelare i lavoratori durante l'emergenza sanitaria, c'è il *bonus* per i lavoratori domestici e per chi si occupa dell'assistenza ad anziani o disabili; in particolare l'art. 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, meglio conosciuto come decreto rilancio, in tema di "Indennità per i lavoratori domestici" prevede un'indennità di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori domestici. Nello specifico la norma stabilisce che: "Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro";

l'art. 85 stabilisce altresì cause di incumulabilità e cause di esclusione dal beneficio del *bonus* prevedendo al comma 3 che l'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103 e nemmeno ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime;

risulta però all'interrogante che l'importo è stato erogato anche a coloro che hanno continuato a lavorare in quanto il codice Ateco è tra quelli che non hanno subito il blocco totale durante l'emergenza e anche a coloro i quali hanno ugualmente ricevuto dalle famiglie lo stipendio e per prudenza sono rimasti a casa con onere a carico del datore di lavoro;

nessun tipo di incentivo, al contrario, è stato fornito ai datori di lavoro al fine di ridurre il più possibile la forbice tra contratto ufficiale e officioso nonché per disincentivare l'utilizzo del lavoro in nero;

non esiste attualmente, sul fronte fiscale, alcuna tassazione sul reddito da lavoro domestico, in modo da obbligare il dipendente domestico ad effettuare la dichiarazione dei redditi per poter eventualmente recuperare crediti fiscali, utilizzando un codice a parte da inserire sul modulo trimestrale per il versamento dei contributi (come per la cassa delle *colf*);

non esiste, infine, un sistema di controllo per coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione ma che continuano a lavorare in nero;

anche durante il *lockdown* risulta all'interrogante che molti lavoratori domestici in nero, in caso di blocco da parte delle forze di polizia incaricate dei controlli, abbiano giustificato le uscite esibendo gli scontrini dei supermercati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario e urgente prevedere un sistema di controllo al fine di verificare che il *bonus* elargito ai sensi dell'art. 85 del decreto-legge n. 34 del 2020 venga effettivamente riconosciuto ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi col datore di lavoro;

se non ritengano di dover intervenire al fine di aiutare i datori di lavoro con incentivi economici efficaci, che possano anche disincentivare l'utilizzo del lavoro in nero;

se non ritengano di dover creare una tassazione sul reddito da lavoro domestico, in modo da obbligare il dipendente domestico ad effettuare la dichiarazione dei redditi per poter eventualmente recuperare crediti fiscali.

(3-01766)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

da alcuni giorni importanti *trader* comprano grano duro estero, quasi certamente di dubbia qualità in base al prezzo d'acquisto, per rivenderlo ai commercianti locali, e fin qui nulla di strano;

accade, però, che al momento della vendita, la relativa fattura, in molti casi, porta la seguente dicitura (che potrebbe essere fuorviante) "grano duro naz.", laddove per "naz." dovrebbe intendersi nazionalizzato;

in fattura, per correttezza, sarebbe opportuno che si scrivesse "grano duro d'importazione nazionalizzato". Certo non è obbligatorio, ma in questo modo si eviterebbe di "ingannare" i commercianti e, al contempo, quei commercianti meno corretti non verrebbero indotti ad acquistare a prezzi convenienti per poi farne miscele con grani locali o, peggio ancora, per tramutare in nazionale il grano estero;

non a caso, in un momento di crescita del prezzo del grano locale, anche per la scarsa disponibilità di prodotto dovuta alle avversità atmosferiche, è bastato il semplice arrivo di tali grani esteri per invertire la tendenza di mercato;

la denuncia viene da alcune organizzazioni di categoria, le quali affermano che è indubbio che i pastifici vogliono pagare prezzi d'acquisto del grano più bassi, ma non per questo per raggiungere tale obiettivo devono acquistare grani che d'italiano hanno solo la scritta in fattura;

l'interrogante concorda pienamente con tale considerazione e desidererebbe, a tal proposito, ricevere una risposta, dal Ministro in indirizzo, ai 5 atti di sindacato ispettivo presentati (4-02048, 4-02355, 4-02613, 4-02934 e 4-03446) sulle numerose navi che approdano nei porti italiani, cariche di grano duro estero, il più delle volte di dubbia qualità per la presenza di sostanze contaminanti che, come emerge dalle audizioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) e dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), non sarebbero oggetto di un controllo assiduo, auspicabile invece per un Paese come l'Italia, ai primi posti per il consumo dei derivati del grano;

infatti, i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, dovrebbero essere assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute 9 agosto 2016, ma mai applicato con apposte circolari indirizzate ai dirigenti degli uffici periferici dell'USMAF;

va scoraggiato in tutti i modi l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri, che vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità, falsando le quotazioni del mercato italiano, come ha dimostrato la sentenza del TAR Puglia n. 1200/2019 del 16 settembre 2019 e come sta dimostrando l'andamento anomalo delle quotazioni del grano biologico;

andrebbero, inoltre, riviste le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori;

l'interrogante non vuole dar luogo ad alcuna demonizzazione della pasta "estera" ma si pone l'obiettivo che i consumatori siano consci di quello che acquistano, in modo che la tutela della salute dei consumatori passi anche per la protezione dei prezzi di vendita (giusti) del grano dei cerealicoltori, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso che venga riportata in fattura la dicitura chiara di "grano duro d'importazione nazionalizzato";

se intenda dare risposta alle interrogazioni citate;

se non ritenga urgente intervenire presso gli organi ufficiali preposti affinché controllino e seguano il percorso dei grani esteri, dal loro arrivo nei porti italiani fino alla loro trasformazione in pasta.

(3-01767)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [DRAGO](#), [PRESUTTO](#), [NATURALE](#), [VANIN](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, in base al decreto-legge n. 18 del 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 27 del 2020, l'Agenzia delle entrate-riscossione non può procedere con nessuna procedura cautelare, come ad esempio il fermo amministrativo o l'ipoteca, e non può neppure avviare alcuna procedura esecutiva, come ad esempio il pignoramento. Tali azioni sono infatti sospese e non possono essere proseguite o attivate fino al 31 agosto 2020;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

nonostante il dettato normativo, l'Agenzia delle entrate di Mestre ha comunque proceduto al



pignoramento dei conti correnti dell'artigiano G.V. di Murano (Venezia), presso la Banca popolare dell'Alto Adige e la banca Intesa San Paolo, violando palesemente la legge;  
l'avviso del pignoramento è stato comunicato al signor V. il 5 giugno 2020 da parte delle due banche, quindi ben prima del 31 agosto. Secondo l'Agenzia l'azienda artigiana dovrebbe allo Stato 136.352,86 euro, dei quali 68.120,55 sono stati richiesti alla filiale di Intesa San Paolo e la quota restante alla filiale della Banca popolare dell'Alto Adige;  
l'Agenzia ha richiesto in cambio dello sblocco dei conti il versamento di 60.000 euro. Nel frattempo ha decretato anche il fermo dell'auto del signor G.V.;  
inoltre, a seguito di questa azione illegale, la ditta, già in grande difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19 e, in particolare, per il blocco totale dell'attività dovuto al *lockdown*, si trova letteralmente in ginocchio, perché non potrà utilizzare i due conti correnti per le operazioni aziendali, necessarie per riavviare l'attività,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;  
se non ritenga di dover verificare se l'Agenzia delle entrate-riscossione abbia violato il decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, qualora fosse riconosciuto un abuso da parte dei responsabili dell'Agenzia di Mestre, quali provvedimenti urgenti intenda prendere nei confronti di chi ha proceduto violando palesemente la legge e quindi i diritti dei cittadini;  
se non ritenga di dover agire per mettere fine al più presto ai casi di abuso riferibili all'Agenzia delle entrate.

(3-01768)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CASOLATI](#), [BERGESIO](#), [FERRERO](#), [PIANASSO](#), [MONTANI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

nel maggio 2010 la strada provinciale di Melezet, nel comune di Bardonecchia (Torino), è stata investita da una frana rovinosa in cui 150 metri cubi di massi sono arrivati fino al cortile di un *residence* di circa 40 appartamenti appena costruito, e per fortuna in quel momento disabitato;  
i lavori preventivati e finanziati da Regione e Città metropolitana in seguito alla frana del 2006 comprendevano messa in sicurezza, bonifica, riapertura della strada provinciale e sottoservizi per un totale di 8,5 milioni di euro. A distanza di anni risultano iniziati ma non ancora completati;  
i danni dello smottamento arrecati al *residence* all'epoca dei fatti ammontavano a poche migliaia di euro, limitandosi in pratica alla sola rimozione dei detriti, ma gli interventi non sono mai stati completati e il *residence*, tuttora sotto sequestro, attualmente versa in condizioni di abbandono, preso d'assalto da vagabondi e vandali;  
data la posizione geografica in cui è collocata, negli ultimi anni la struttura è stata occupata abusivamente da migranti in transito verso la Francia, che hanno letteralmente saccheggiato gli appartamenti e distrutto l'immobile;  
paradossalmente quindi, a distanza di 10 anni dalla frana, ai proprietari non è permesso neanche di accedere alla struttura perché inagibile, mentre occupanti clandestini possono utilizzarla come dormitorio. La situazione è ancora più preoccupante in questo particolare periodo, in cui l'emergenza sanitaria imporrebbe misure di contenimento del contagio per COVID-19 che non vengono rispettate dagli abusivi, che quindi mettono a rischio la propria e l'altrui salute,  
si chiede di sapere:  
quali siano le tempistiche previste per l'ultimazione dei lavori progettati e finanziati in seguito alla frana e quali siano le cause alla base di un esorbitante ritardo di interventi che ha comportato innumerevoli disagi per tutti gli abitanti della zona;  
se non si reputi opportuno controllare le attuali condizioni in cui versa il *residence* di Melezet per e mettere in atto azioni immediate: in caso venga confermata la sua inagibilità, volte ad impedire fermamente e in qualunque modo l'accesso alla struttura a chiunque non sia autorizzato e, in caso venga invece scongiurato l'imminente pericolo, volte a consentire ai legittimi proprietari di riappropriarsi dei propri immobili;

a chi siano imputabili le cause di una gestione così fallace del bene sequestrato e a chi siano quindi ascrivibili le responsabilità dei danni subiti dalla struttura non a causa della frana, ma a causa del saccheggio perpetrato da migranti clandestini che hanno occupato abusivamente la struttura distruggendola e, pertanto, quali azioni risarcitorie si possano ipotizzare per i legittimi proprietari degli appartamenti;

se, nell'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, non si ravvisino potenziali rischi per la salute pubblica dovuti alle condizioni in cui vivono gli occupanti abusivi del *residence* Melezet, senza il rispetto delle norme igieniche e delle accortezze necessarie per ridurre le possibilità di contagio.

(4-03791)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con circolare del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020 per l'"Incremento disponibilità posti letto del Sistema Sanitario Nazionale con ulteriori indicazioni per la gestione dell'emergenza COVID-19", e con le successive circolari n. 7422 del 16 marzo e n. 7865 del 25 marzo, vengono fornite alle regioni indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità di posti letto;

per le terapie intensive tale incremento è individuato nel 50 per cento dei posti letto esistenti;

la Regione Umbria ha recepito tali indicazioni con la deliberazione di Giunta n. 180 del 19 marzo 2020, recante "piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera emergenza coronavirus", che, vista la straordinarietà dell'emergenza, ha previsto la riconfigurazione della rete ospedaliera regionale a temporanea e parziale deroga del provvedimento generale di programmazione (di cui alla delibera di Giunta regionale n. 212/2016), ed ha programmato l'allestimento di 3 postazioni ampliabili all'occorrenza fino ad 8 di terapia intensiva, e 4 postazioni di terapia subintensiva nel reparto infettivo, anch'esse ampliabili;

tale riconfigurazione ha tenuto conto anche dell'ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere sito in Pantalla", in base alla quale ha provveduto alla riconfigurazione strutturale dell'ospedale di Pantalla (Perugia) che viene temporaneamente configurato a livello organizzativo strutturale come ospedale regionale COVID;

l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che le Regioni e le Province autonome definiscano un apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19, anche garantendo l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva;

in relazione a ciò, il Ministero della salute con nota n. 0011254 del 29 maggio 2020 ha emanato le "linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" con cui si rendono necessarie azioni organizzative che permettano di intensificare in modo rapido trattamenti ad alta intensità di cura, atte ad affrontare in generale le emergenze epidemiche o pandemiche;

esse prevedono che i posti letto di terapia intensiva debbano essere implementati in ospedali che dispongano già di posti letto di terapia intensiva e attività chirurgica, al fine di garantire anche la presenza di personale già formato;

l'ospedale di Pantalla, nonostante sia una struttura di recente costruzione e di riconosciuta efficienza, paradossalmente non disponeva di posti letto di terapia intensiva e, pertanto, della condizione necessaria per incrementarne il numero e il Ministero non ha concesso la deroga per consentire la creazione di posti letto di terapia intensiva in questa struttura,

considerando l'ordine del giorno in tal senso approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 2020, con cui si chiede alla Giunta di reiterare la richiesta al Governo per dotare l'ospedale di Pantalla di postazioni di terapia intensiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire per garantire il mantenimento dei posti di terapia intensiva e subintensiva e le relative attrezzature di cui l'ospedale di Pantalla si è attrezzato a seguito del riconoscimento quale struttura COVID regionale, utilizzando anche donazioni private e finanziamenti pubblici, sanando una situazione paradossale della

sanità umbra e lasciando l'eredità di una struttura sanitaria di eccellenza potenziata e migliorata.

(4-03792)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la società Fagiolari Srl ha acquistato, in località Cerreto alto nel Comune di Panicale (Perugia) dalla Immobiliare Piccolpasso Srl un'area in cui quest'ultima ha svolto attività estrattiva (cava "Cerreto"); la stessa società ha richiesto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2000, e successive modificazioni, e dell'art. 12 del regolamento regionale n. 3 del 2005, il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare;

su tale questione l'interrogante ha presentato in data 14 gennaio 2020 l'interrogazione 4-02693 al Ministro in indirizzo, che si intende richiamata in questa sede;

il 24 aprile 2020 la ditta Fagiolari Srl ha presentato alla Regione Umbria i documenti integrativi e le controdeduzioni alle osservazioni e il 30 aprile ha presentato nuova istanza per il rilascio del provvedimento unico autorizzativo regionale del progetto per la coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di Cerreto alto, sulla quale si è aperta una consultazione pubblica nella quale le associazioni ambientaliste, i comitati locali, aziende biologiche e turistiche e anche singoli cittadini hanno presentato, nei termini, ulteriori 19 osservazioni;

dalle osservazioni pervenute scaturiscono diverse problematiche di particolare rilievo, tra cui gli impatti negativi del progetto sullo sviluppo economico ed occupazionale su un territorio basato sul turismo e sulle produzioni biologiche di qualità, relativamente alla viabilità non strutturata per sostenere l'enorme traffico di mezzi pesanti che ne conseguirebbe e all'interferenza del progetto di viabilità a livello di corridoio ecologico con i siti presenti nella zona che dovrebbero prevedere l'avvio di una procedura di valutazione impatto ambientale includente la valutazione d'incidenza ambientale;

la cava, inoltre, risulta chiusa e con i permessi precedenti scaduti e pertanto si configura come progetto per l'apertura di una nuova cava o di riattivazione di una esistente, procedimenti che, a norma della legge regionale n. 2 del 2000, art. 5, comma 2, sono vietati se rientrano in aree interessate da vincoli, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, attraverso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Umbria, al fine di scongiurare la concessione di una nuova autorizzazione per un'attività di tipo estrattivo, considerando il contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio da un punto di vista ambientale e turistico ed i vincoli di vario genere a cui è sottoposto quel territorio.

(4-03793)

[MARIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il professore Mario Di Fiorino, primario di psichiatria presso l'ospedale "Versilia", ha espresso via *social network* commenti e preoccupazioni circa l'organizzazione dei laboratori di microbiologia sul territorio, la loro capacità di assolvere alla necessaria tempestività delle analisi dei tamponi orofaringei e soprattutto la necessità che tale organizzazione garantisca un intervento adeguato in caso di positività al virus;

il primario presta servizio presso una struttura che tiene in cura pazienti psichiatriche e nella sua osservazione si riferiva proprio a situazioni preoccupanti per la corretta tutela dei pazienti ricoverati nella struttura presso cui il professore presta servizio;

nel drammatico periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 le case di cura e le residenze sanitarie assistenziali hanno rappresentato spesso realtà critiche per il rischio di diffusione e di contagio del virus data la loro organizzazione in strutture in cui risiedono e lavorano numerose persone tra pazienti, sanitari e lavoratori a vario titolo;

la direzione aziendale della ASL Toscana nord ovest ha ritenuto che il pensiero espresso dal professore "possa creare nella popolazione, già provata in un momento di emergenza sanitaria, un senso di incertezza e sfiducia nei confronti del servizio sanitario pubblico" ed è quindi intervenuta con deferimento del professore al consiglio disciplinare;

in questi mesi sono stati numerosissimi e continui gli interventi critici e allarmanti da parte di virologi ma anche di personale medico e paramedico italiano e internazionale, via *social network* ma

soprattutto attraverso i principali *media* a diffusione nazionale, senza che questi interventi venissero giudicati "allarmisti", "privi di senso di responsabilità e di oggettività" o comunque oggetto di richiamo;

la questione sollevata dal professore specificatamente al settore psichiatrico, contrariamente a quanto riportato e considerato dall'azienda, dimostra una particolare sensibilità e attenzione alle problematiche concrete relative alla struttura sanitaria e soprattutto dei pazienti psichiatrici in cura presso la stessa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per approfondire la questione, al fine di assicurare l'adeguatezza e l'equità della reazione e del provvedimento preso dall'azienda nei confronti del professor Di Fiorino, anche nel rispetto di tutto il settore psichiatrico, inclusi i pazienti, direttamente o indirettamente interessato.

(4-03794)

[BARBONI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a seguito della pandemia causata dal COVID-19 e dei relativi blocchi, si presume che gli italiani nel 2020 decidano di non effettuare vacanze all'estero ma opteranno per le località turistiche del nostro Paese;

secondo le stime rilevate l'Emilia-Romagna, ad alta vocazione turistica, si assesta al primo posto, nel confronto con le altre regioni, per numero di presenze di turisti italiani. Sulla base di tali stime risulta che le località turistiche della riviera romagnola registreranno il maggior numero di presenze;

martedì 30 giugno, a Rimini si è svolta la riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, durante la quale il prefetto ha comunicato che i comuni di Riccione e di Bellaria-Igea Marina beneficeranno delle prestazioni del posto stagionale della Polizia di Stato, e ha altresì comunicato che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha stabilito di non poter inviare sull'intero territorio nazionale i tradizionali rinforzi estivi;

gli amministratori locali presenti alla riunione hanno esposto le ragioni per le quali tale mancata attribuzione di personale delle forze dell'ordine in ausilio rischia di portare sofferenze nella gestione delle numerose iniziative, seppur non destinate a masse di persone, su un territorio che dal turismo trae linfa vitale;

è necessario garantire, quest'anno più che mai, la tutela della sicurezza attraverso un accurato controllo del territorio, soprattutto alla luce della normativa anti COVID-19 e il rispetto delle prescrizioni per chi sceglierà di andare in vacanza,

si chiede di sapere:

quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire i necessari rinforzi nelle località a forte vocazione turistica, onde evitare in tal modo collassi del sistema e che la sicurezza dei cittadini non sia messa a rischio;

se intenda valutare urgentemente l'opportunità di disporre i rinforzi richiesti, poiché le difficoltà oggettive a livello nazionale per trasferire uomini, in questa particolare stagione in cui gli spostamenti sono stati congelati dall'emergenza, non possono giustificare una mancata risposta alle esigenze della riviera romagnola.

(4-03795)

[DE BONIS](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* . - Premesso che:

decisioni come lo sfruttamento minerario, la costruzione di un gasdotto molto esteso o quella di impianti o discariche per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero di quegli scarti della modernità, sia essa di tipo civile che industriale, non sempre impattano positivamente sulla vita sociale;

una di queste decisioni sta creando disagi e preoccupazioni nell'alta valle del Sauro, precisamente a Guardia Perticara (Potenza), comune ubicato nel comprensorio del parco nazionale del Pollino, annoverato fra i borghi più belli d'Italia e riconosciuto come eccellenza per l'ospitalità dal Touring Club Italia, tanto da avere avuto il riconoscimento della "bandiera arancione";

in un tempo in cui si comincia a parlare seriamente del problema dello spopolamento di ampie zone del territorio interno del nostro Paese, accade che proprio uno dei paesi più belli fra quelli drammaticamente colpiti dalla continua decrescita di abitanti si trovi a subire una nuova aggressione al

suo ambiente naturale;

il paese conta oggi poco più di 500 anime, mentre lo abitavano in 760 nel 1991 e oltre 1.500 nel 1961, anno in cui ha avuto inizio il calo continuo della popolazione. Nel 1990 i suoi abitanti non si opposero alla costruzione di una discarica, né al suo duplice ampliamento nel 1996 e nel 2014. Ma il 10 agosto 2017 è stato presentato un ulteriore progetto di ampliamento per 547.180 metri cubi, tale da trasformare il sito nella discarica più grande d'Europa nel settore dei rifiuti petroliferi, fanghi, amianto e altri rifiuti speciali solidi;

pare che una grande mole di rifiuti arriverà da altre regioni, soprattutto dal Nord, perché altrimenti non si comprendono le ragioni di un ampliamento 5 volte superiore ai fabbisogni regionali per lo smaltimento di quel tipo di rifiuti;

all'ultimo progetto di ampliamento della discarica, presentato dalla società Semataf Srl, del gruppo Castellano di Matera, si sono opposti i cittadini del comitato civico "salvaGuardia", i quali definiscono "ridicola e offensiva" l'affermazione dei progettisti che, per giustificare l'evidente visibilità della discarica affermano che essa "è vista da una piccola comunità d'individui, in virtù della densità della popolazione non troppo elevata e che d'altronde è già visibile quella in esercizio";

tutto sembra pensato in spregio di quella che ormai è una piccola comunità che tenta di resistere all'assedio fra i pozzi petroliferi e i miasmi della discarica;

l'attuale amministrazione comunale, al contrario della precedente che aveva formulato parere favorevole all'ampliamento, già dal suo insediamento con una deliberazione del 28 agosto 2019 aveva espresso ferma contrarietà al progetto di ampliamento, opponendo resistenza in tutte le sedi;

nel 2017 è stata presentata all'ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa al "progetto di ampliamento";

esso è stato sottoposto a diverse osservazioni da parte di associazioni e di cittadini, specialmente nella parte inerente ai criteri localizzativi dettati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

lo stesso ufficio tecnico del Comune già nel luglio 2018 aveva parlato di emissioni odorigene o ricadute fastidiose per l'olfatto. Sarebbero state riscontrate nel progetto omissioni circa la presenza degli impianti sportivi in contrada Gliemme (campo sportivo e tensostruttura), della scuola, del municipio, dell'ufficio postale, del *supermarket* "Mele", della chiesa di san Rocco e della chiesa di sant'Antonio, tutti luoghi frequentati dalla popolazione e dai visitatori;

i cittadini hanno fatto anche notare che negli elaborati non vi era traccia delle case popolari realizzate nell'ambito degli interventi di "edilizia economica e popolare" e delle abitazioni realizzate nell'ambito della demolizione e ricostruzione fuori sito;

l'ufficio geologico, per ben due volte, ha dato inizialmente parere sfavorevole, essendo l'intervento a ridosso di una R4 (area ad elevato rischio idraulico). Sono stati prodotti nuovi studi geologici, cui è seguita altra richiesta di documenti da parte dei cittadini, perché ci sarebbero state variazioni anche sostanziali al progetto;

numerose le proteste di contadini e piccoli allevatori cui non si è dato peso, che avevano riferito del rifiuto degli animali di abbeverarsi nei fossi al di sotto della discarica in esercizio. Fatto sta che la Regione ha ritenuto prive di fondamento tutte le osservazioni di illegittimità formulate dall'amministrazione comunale;

la discarica sta ottenendo, quindi, il via libera e diverrà la più grande d'Europa nel settore dei rifiuti petroliferi, fanghi, amianto ed altri rifiuti speciali solidi, a cui si aggiungeranno altre tipologie di rifiuti classificati come "speciali non pericolosi" secondo il CER;

considerando che il nuovo lotto verrebbe realizzato prolungandosi verso il centro abitato ed in posizione molto visibile dai punti d'osservazione panoramica del paese, parte consistente della popolazione si è costituita in comitato, dopo aver inviato osservazioni e petizioni sia al Comune che alla Regione, opponendosi alla costruzione di questo nuovo quinto lotto. Ma, nonostante ciò, le procedure di conferimento delle autorizzazioni da parte della Regione Basilicata stanno procedendo senza tenere conto di quanto ribadito dalla cittadinanza ed è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi, dando sostanzialmente il via libera all'ampliamento;

sarebbe stato certamente più opportuno che le istituzioni si fossero confrontate con la popolazione ed i comitati per raccogliere le loro istanze ed elaborarle in ragione degli interessi locali e di quelli più generali della pubblica utilità, costruendo consensi o riconoscendone le ragioni di resistenza. Ma niente di tutto ciò è avvenuto;

la splendida regione Basilicata deve essere valorizzata nelle sue peculiarità culturali, storiche, naturali e paesaggistiche e la strada tracciata dalla recente delibera regionale appare fortemente antitetica rispetto alla protezione del territorio, proprio perché Guardia Perticara rappresenta un microcosmo dalle inestimabili qualità possedute dalla terra. Tutto ciò senza dimenticare i rischi per la salute pubblica che potrebbero derivare dall'inquinamento delle falde acquifere a causa dei metalli pesanti; occorre tenere presente sempre il dettato costituzionale, poiché l'articolo 9 riconosce il valore estetico-culturale del bene paesaggistico come valore primario dell'ordinamento, facendo da ciò discendere che la tutela del paesaggio, che sovrintende a superiori interessi pubblici, prescinde da ogni valutazione di interessi privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con l'ampliamento la discarica, di 5 volte superiore ai fabbisogni regionali per lo smaltimento di quel tipo di rifiuti, non sia invece finalizzata a smaltire rifiuti provenienti da altre regioni, soprattutto del Nord;

quali iniziative intenda assumere perché le scelte che si stanno per intraprendere vengano quanto prima riviste, evitando la prosecuzione dell'ampliamento della discarica al fine di garantire il rispetto dei luoghi, dell'ambiente e della salute umana.

(4-03796)

[RAUTI, IANNONE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 stabilisce che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione.

considerato che:

tutta l'attività burocratica e amministrativa della pubblica amministrazione ha subito delle limitazioni, connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri;

i provvedimenti e le restrizioni connessi all'emergenza COVID-19 stanno determinando una drastica riduzione di tutte le attività concorsuali;

le necessità di *turnover* previste per il prossimo futuro, a causa dei numerosi pensionamenti in previsione, rischiano di esporre le pubbliche amministrazioni a forti criticità, anche nel breve e medio periodo;

sono in procinto di scadere le graduatorie approvate dal 2012 al 2017,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, vista l'emergenza epidemiologica in atto e nel rispetto del principio di economicità della pubblica amministrazione, trovare una soluzione normativa, attivandosi al fine di modificare la norma citata, per prorogare tutte le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 fino al 31 dicembre 2021 e le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 fino a 3 anni dalla loro approvazione.

(4-03797)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da uno studio sullo stato dei mercati dei capitali, presentato nel mese di gennaio 2020 dai rappresentanti dell'OCSE al Ministero dell'economia e delle finanze, quello italiano,

nonostante anni di sforzi con incentivi fiscali, crediti d'imposta, *minibond* e piani individuali di risparmio, si ritrova ancora ad essere un mercato ancora gracile, incapace di intercettare i grandi flussi di capitali privati, con la frustrazione di assistere alla "fuga" del risparmio italiano, per circa 190 miliardi di euro, che esce dal nostro Paese per finanziare il capitale di rischio delle imprese oltre confine;

le maggiori criticità che evidenzia il rapporto dell'OCSE si rinvengono principalmente: nella limitata capitalizzazione dei valori di borsa rispetto al prodotto interno lordo (nonostante la crescita dell'AIM, l'*alternative investment market*, in termini di numero di emittenti) e nella scarsa presenza di società *high tech*; nella ridotta dimensione delle società (il peso preponderante nell'economia reale di micro imprese relativamente poco produttive a confronto con altre realtà europee e l'elevata dipendenza da fonti di finanziamento a breve termine) e nell'elevata concentrazione proprietaria degli emittenti, unitamente al ridotto livello di flottante sui mercati (scarsa propensione della proprietà a cedere il controllo sulla società e limitate offerte pubbliche sul mercato secondario);

ulteriori criticità che l'OCSE rileva nelle condizioni attuali del mercato finanziario italiano sono riscontrate nell'elevato costo di ammissione alla quotazione (livello di IPO, l'offerta pubblica iniziale, *underpricing* degli *underwriter* e commissioni applicate dalla borsa italiana particolarmente elevate rispetto ad altre piazze) nonché nella prestazione di servizi di *underwriting* principalmente da parte di banche d'investimento straniere (soprattutto nelle IPO di maggiori dimensioni), a cui si aggiungono, inoltre, la scarsa presenza di emittenti italiani nei principali indici di borsa europei e internazionali e la ridotta propensione ad investire nelle imprese italiane, sia da parte di investitori istituzionali (gestioni collettive, fondi pensione) che dei fondi specializzati (*private equity*, *venture capital*), anche per via della storica presenza di distorsioni fiscali (*debt-equity bias*) ed alla cancellazione nel 2019 dell'ACE, aiuto alla crescita economica;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, confermano un quadro complessivamente deludente, i cui fattori di incertezza di natura economica, aggravati anche dall'emergenza epidemiologica COVID-19, contribuiscono a consolidare la sfiducia degli investitori stranieri nel nostro Paese, oltre a quella, soprattutto, delle famiglie e delle imprese italiane;

ad avviso dell'interrogante, le misure introdotte sin dall'avvio della presente Legislatura (da parte del Governo precedente, così come dall'attuale Esecutivo) nell'ambito della politica economica e fiscale, oltre che industriale (quest'ultima caratterizzata da un'assoluta assenza di prospettive), hanno fortemente penalizzato il mercato finanziario italiano e dei capitali, anche a causa di ulteriori cause ostative quali: la tempistica estremamente lunga nei procedimenti di quotazione (nelle IPO) e nelle offerte di titoli (OPS, offerte pubbliche di sottoscrizione) e di obbligazioni bancarie, nonché una mancanza di adeguate iniziative della Consob, i cui timidi interventi si sono limitati a suggerire modifiche della disciplina del prospetto e degli abusi di mercato e non, come si sarebbe auspicato, una revisione organica della materia in termini di specialità, semplificazione e proporzionalità (come richiesto dalle PMI);

al riguardo, evidenzia ancora l'interrogante, nessuna concreta iniziativa è stata intrapresa da parte della Consob con la borsa italiana, tesa a ridurre i costi della quotazione, ed evitare la duplicazione documentale e di analisi (documenti mandati ed analizzati sia da Consob che da borsa italiana, cosiddetta doppia autorizzazione);

sempre a giudizio dell'interrogante, in merito alla mancanza di titoli di società italiane negli indici internazionali, la Consob non ha provveduto ad alcuna iniziativa individuale e, ciononostante, la Commissione europea ha incaricato un consorzio guidato dal CEPS al fine dell'elaborazione di uno studio di fattibilità sulla creazione di una famiglia di indici di mercato azionario del mercato comune europeo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condivida le numerose e articolate osservazioni critiche elaborate dall'OCSE nei confronti del mercato finanziario italiano, caratterizzato da una borsa valori estremamente modesta, unitamente ai rilievi espressi nei confronti della Consob, il cui ruolo necessita a giudizio dell'interrogante di essere

rivisto in maniera integrale e potenziato;

in caso affermativo, quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere, al fine di rivedere il quadro complessivo del funzionamento del mercato finanziario italiano, anche introducendo un sistema di regole più semplici, al fine di consentire una crescita solida e duratura, interrompendo l'attuale condizione di estrema vulnerabilità, che penalizza l'intero sistema Paese.

(4-03798)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel tardo pomeriggio del 22 giugno 2020 un'orsa di 14 anni "JJ4" ha aggredito e ferito un uomo di 59 anni e suo figlio di 28 nella zona del monte Peller in val di Non, in Trentino;

l'orsa è la seconda più anziana di quelle che attualmente vivono in Trentino. Non è ancora stato possibile accertare se l'animale era accompagnato o meno dai cuccioli. In base agli accertamenti genetici effettuati sui campioni di saliva e organici, è risultata essere una delle figlie di Jurka, l'orsa giudicata "problematica", catturata nel giugno 2007 nella zona del lago di Tovel. Jurka era stata catturata dopo essersi avvicinata troppo a luoghi a lei preclusi come baite, pollai, impianti sciistici e, solo dopo una lunga battaglia degli animalisti, era stata trasferita in Germania, nell'Alternativer Wolf-und-Baerenpark Schwarzwald, una piccola oasi naturalistica nella Foresta nera. I suoi cuccioli furono abbattuti;

nei confronti di JJ4 il presidente della Provincia autonoma di Trento Fugatti ha emesso un'ordinanza che ne prevede la cattura e l'abbattimento. Egli ha precisato che verrà attuata la stessa procedura impiegata per l'abbattimento di KJ2, nel 2017. L'orsa KJ2 era stata uccisa dagli agenti del Corpo forestale di Trento dopo una caccia durata 20 giorni, decisa dopo che aveva attaccato un uomo di 69 anni, che passeggiava con il suo cane nei pressi del lago di Terlago, che sin da subito si era detto contrario all'abbattimento dell'animale;

il WWF Italia ha inviato una diffida formale al presidente della Provincia, chiedendo la revoca dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa. L'associazione ambientalista ha sottolineato come "le cause dell'accaduto non siano ancora del tutto chiare e le informazioni attualmente in possesso delle autorità non possano ritenersi sufficienti a motivare (dopo il suo riconoscimento e identificazione) l'abbattimento dell'orso, la misura di gestione più estrema prevista dal Pacobace (Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpicentro-orientali)";

nella diffida il WWF ha ribadito che "per intraprendere eventuali azioni di gestione, è necessario ricostruire la realtà dei fatti e valutare attentamente le ipotesi previste dallo stesso Pacobace", che distingue il caso di attacco di un orso che difende i piccoli o fonti alimentari dal caso di un attacco senza una preventiva provocazione da parte dell'uomo, oltre a prevedere criteri di proporzionalità tra il comportamento dell'orso e le azioni di gestione messe in campo;

perfino chi è stato aggredito ha mostrato saggezza ed equilibrio ed ha lanciato un appello contrario all'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che, come detto, prevede l'abbattimento dell'animale;

considerato che:

la condanna a morte di un animale che vive nel proprio *habitat* è inaccettabile e dovrebbe far riflettere sul processo di trasformazione che si è messo in atto, ovvero quello di addomesticare la natura per rendere i boschi a misura di uomo. L'uomo, se pure involontariamente, ha certamente contribuito agli incendi dei boschi e alla cementificazione di molti spazi naturali, sottraendo sempre di più spazio al mondo animale;

la stessa cosa è accaduta per i lupi; si chiede di abatterli dopo che l'uomo ha alterato l'equilibrio naturale costringendoli a scendere sempre più a valle per procurarsi il cibo. Il presidente della Provincia Fugatti dovrebbe chiedere agli esperti come gestire la presenza degli orsi in una situazione di evidente squilibrio naturale che si è creata (non per colpa degli orsi), per garantire sicurezza agli animali e a chi vive nella montagna. Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sono a rischio di estinzione il 25 per cento delle specie di mammiferi, un ottavo degli uccelli, il 25 per cento dei rettili, il 20 per cento degli anfibi e il 30 per cento dei pesci;

quella attuale è un'epoca che vede giorno dopo giorno mutazioni significative dell'ambiente; le calotte



polari si sciolgono e cresce il livello dei mari. In alcune regioni i fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni sono sempre più diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza precedenti e questi fenomeni sono destinati ad intensificarsi nei prossimi decenni. Gli esseri umani stanno diventando una minaccia per loro stessi ed è ora di iniziare a riflettere sull'impatto che hanno sulla Terra e rispettare l'ecosistema, se si vuole evitare l'autodistruzione. Nei boschi vivono animali selvatici come i lupi, i cinghiali, gli orsi e così via e non si può certamente pensare di abbatterli, con il rischio della loro estinzione, perché sono pericolosi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, conoscendo tra l'altro la sua posizione contraria all'abbattimento dell'animale, al fine di salvare l'orsa JJ4 ed evitare futuri abbattimenti di altri animali selvatici che vivono nei boschi;

se non ritenga che debbano, piuttosto, essere acquisiti dei pareri da parte di esperti, non solo per meglio gestire la presenza degli orsi nella situazione di evidente squilibrio naturale che si è creata, ma anche per garantire sicurezza agli animali e all'uomo, che vive nella montagna o la frequenta per passione.

(4-03799)

[VANIN](#), [PRESUTTO](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [ENDRIZZI](#), [FERRARA](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si apprende dalla stampa locale e nazionale che, presso l'ospedale "della donna e del bambino" di Borgo Trento a Verona, il più grande punto nascite del Veneto, con circa 3.600 parti all'anno, e facente parte dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, una bambina nata prematura ad aprile 2019 nel reparto di ostetricia sia poi morta a novembre 2019 all'ospedale "Gaslini" di Genova per un'infezione da batterio, il citrobacter, contratta nel reparto di ostetricia dell'azienda ospedaliera di Verona, come si legge *on line* su "ilfattoquotidiano" il 13 giugno 2020;

il citrobacter è un batterio relativamente nuovo, isolato per la prima volta soltanto nel 1932. Se negli adulti il batterio può provocare malattie ed infezioni sia nelle vie respiratorie che in quelle urinarie, nei bambini causa la meningite neonatale. Si trasmette in modo verticale dalla madre al piccolo durante il parto, oppure potrebbero essere gli infermieri e i medici a trasmetterlo;

le infezioni e la proliferazione del citrobacter, batterio sempre più resistente agli antibiotici, si sono manifestate già da aprile 2019 ed hanno poi colpito anche altri bimbi che potrebbero riportare gravi sviluppi di encefaliti con riversamento in stato vegetativo;

in particolare, sempre dalla stampa si apprende che in Veneto, dal novembre 2018, 3 bambini sono deceduti, 4 convivono con gravissime conseguenze neurologiche ed almeno 12 sono stati "colonizzati", ovvero colpiti dai batteri; a seguito di tale circostanza la struttura sanitaria locale veronese è stata chiusa, come si legge su "quotidianosanita" il 18 giugno;

la vicenda va, quindi, avanti da troppo tempo, ed è ben nota alla Regione Veneto, che ne ha dato atto pubblicamente ma che fino ad oggi non ha ancora preso alcun provvedimento;

le famiglie accusano la struttura sanitaria di aver tolto ai bambini il diritto alla salute poiché l'ospedale era a conoscenza, quando accoglieva le partorienti, che c'era il batterio e che, quindi, tutti i piccoli erano a rischio;

il dottor Francesco Cobello, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ha precisato di aver fatto sanificare, in tutti questi mesi, più volte i reparti e, poiché le sanificazioni effettuate non hanno ottenuto risultati, si è deciso a chiudere il reparto e a sottoporre a tampone tutto il personale;

proprio al fine di dare avvio al primo processo di sanificazione il reparto di ostetricia coinvolto egli ha fatto trasferire le partorienti presso altre realtà in grado di accoglierle e, pertanto, il rischio di diffusione si è esteso ad altre strutture sanitarie;

il pericolo resta altissimo poiché il batterio può essere trasferito in modalità verticale, ossia da madre a figlio, e in modalità orizzontale, ossia da persona a persona. Di conseguenza occorre, a parere degli interroganti, verificare con ispezioni certificate tutta l'attività di ripristino in sicurezza del punto nascita veronese nonché dare corso urgentemente ad approfonditi controlli in tutte le strutture di pediatria e

nei reparti di terapia intensiva neonatale del Veneto;

considerato che:

sono due le commissioni di esperti al lavoro per tentare di ricostruire i fatti e soprattutto le cause di quanto sta avvenendo, una nominata dalla stessa azienda e una ispettiva voluta direttamente dalla Regione;

sulla vicenda stanno indagando la Procura di Verona e la Procura di Genova, a seguito degli esposti presentati dalle famiglie delle vittime,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se abbia dato corso alle necessarie verifiche ispettive;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare o abbia adottato per ripristinare la sicurezza e garantire la tutela della salute pubblica nelle strutture dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e negli altri punti nascita dove le partorienti sono state trasferite.

(4-03800)

[PRESUTTO](#), [MORONESE](#), [LA MURA](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [ACCOTO](#), [TRENTACOSTE](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [CORRADO](#), [ANASTASI](#), [ROMANO](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [LEONE](#), [D'ANGELO](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [GIROTTU](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

il 27 maggio 2020 è stato pubblicato sul "Corriere del Mezzogiorno" un articolo dal titolo "Bagnoli, scoppia il caso del carcere";

tra le varie iniziative previste e annunciate negli anni nell'area di Napoli ovest, nei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, era stato preso in considerazione il progetto inerente alla realizzazione di una struttura penitenziaria dove ospitare minori o detenute madri, attraverso l'utilizzo dell'ex caserma "Cesare Battisti", adiacente alle ex acciaierie di Bagnoli;

il progetto ha ricevuto il parere sfavorevole dell'Assessorato per i beni comuni e l'urbanistica del Comune di Napoli, che ha sottolineato come il progetto non fosse compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, e la dichiarazione di contrarietà dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo (Invitalia), che su incarico del Governo è ad oggi il soggetto attuatore del programma di bonifica e rilancio dell'ex area industriale di Bagnoli-Coroglio;

occorre rilevare come l'area flegrea è qualificata "zona rossa" in quanto a rischio vulcanico, come stabilito dal piano nazionale di emergenza per i Campi Flegrei. Pertanto la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione in un territorio del genere meriterebbe più di un'attenta valutazione;

la problematica posta in evidenza rappresenta tuttavia solo l'ultimo atto di un percorso travagliato che ha visto come protagonista un'area ampiamente danneggiata da anni di malgoverno;

dai primi anni del 1900, il sito di Bagnoli-Coroglio era sede delle società Ilva e Italsider (acciaio) e dei gruppi Eternit e Cementir (amianto e cemento) che svolgevano un'attività produttiva altamente inquinante;

dopo la chiusura, nel 1994, dello stabilimento Italsider hanno avuto inizio le procedure di dismissione e bonifica, culminate con un vero e proprio disastro ambientale, in seguito accertato con sentenza di primo grado nel 2017 e relativo sequestro dell'area;

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, denominato "sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'articolo 33 ha definito il comprensorio Bagnoli-Coroglio "un'area di rilevante interesse nazionale" attribuendo ad un commissario e ad un ente attuatore (Invitalia) la bonifica del sito e la rigenerazione urbana di una parte delle aree come predisposto nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione;

nel luglio 2019 la magistratura ha disposto il dissequestro dell'area al fine di avviare la bonifica. Nel gennaio 2020 alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e il commissario straordinario del governo, Francesco Floro Flores, si è ufficialmente dato il via al progetto con l'intenzione di rimuovere *in primis* i cumuli nell'area ex Morgan nell'ex area Italsider per poi procedere con la rimozione e lo smaltimento dell'*eternit* entro il 2024, data di fine lavori che, tuttavia, non compare in nessuna documentazione ufficiale;

per quanto è possibile sapere, allo stato attuale si è provveduto al ricondizionamento di tutti i *big bag* abbandonati che comprendono materiali contenenti amianto (MCA) già ammalorati, all'insacchettamento del materiale sciolto all'interno di nuovi *big bag*, al carico ed invio a smaltimento in impianto autorizzato in Germania di tutto il materiale contenente amianto già rimosso, così come evidenziato nel "programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana per l'area di rilevante interesse nazionale" consultabile sul sito di Invitalia;

sono poche le informazioni ufficiali in merito alle procedure di rimozione dell'*eternit* rimasto e alla tutela dai rischi derivanti dalla possibile dispersione di fibre di amianto;

a tal proposito, il progetto prevede l'installazione di dispositivi "*fog cannon*" (micronizzatore di acqua) per l'abbattimento delle polveri volatili generate dalle attività di scavo, la collocazione di tre centraline all'interno dell'area (poste ai vertici di un immaginario triangolo) e di 4 centraline esterne al cantiere (come specificato nel documento "lavori di completamento delle attività di bonifica dell'ex area eternit nel Sin Bagnoli Coroglio - progetto definitivo");

è opportuno evidenziare come la collocazione di sole 3 centraline interne all'area non sia sufficiente a rilevare la presenza di amianto nel caso in cui il vento soffi in direzione, per esempio, del centro abitato;

le 4 centraline esterne non sono ancora state installate e non risulta alcuna evidenza in merito alle modalità di trasporto dell'amianto e al suo smaltimento definitivo;

considerata l'elevata tossicità del materiale trattato e la conseguente necessità di trattamento dello stesso secondo procedure standardizzate e regolate da precise normative e procedure, non ultima un'attenta e minuziosa analisi dei rischi e una specifica caratterizzazione dei terreni coinvolti, appare anomalo come la relazione dal titolo "analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica delle aree ex Ilva e ex Italsider nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio" espressamente reciti "La presente relazione non sviluppa l'Analisi di Rischio sanitario-ambientale (adr) sito specifica dell'area ex Eternit in congruità agli esiti della conferenza di servizi del 5 aprile 2018, in quanto per tale area è prevista una nuova campagna di caratterizzazione in contraddittorio con gli enti di controllo a valle della rimozione integrale degli MCA",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle tempistiche inerenti all'attività di bonifica;

se abbiano contezza dei rischi che il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana possa determinare, alla luce delle previsioni riguardanti la realizzazione delle nuove cubature in un territorio a rischio vulcanico conclamato, e se, come richiesto dalla popolazione residente, vi sia l'intenzione di monitorare attentamente tutte le procedure inerenti alla bonifica (estrazione, trasporto e smaltimento) del materiale altamente pericoloso al fine di usare ogni cautela possibile ed evitare il verificarsi di danni irreversibili per il territorio e per i cittadini;

se risulti la predisposizione da parte degli enti locali di un *follow up* (controllo nel tempo) epidemiologico della popolazione rispetto al rischio di patologie da amianto e da altre componenti industriali;

se siano a conoscenza di quando e come verrà resa pubblica l'analisi del rischio inerente all'area ex Eternit;

se intendano adoperarsi per verificare che l'amministrazione locale abbia adottato misure idonee a consentire alla popolazione di attivarsi qualora la stessa riscontri anomalie o distorsioni nelle attività di bonifica.

(4-03801)

[ORTIS](#), [FERRARA](#), [ROMANO](#), [BOTTO](#), [MOLLAME](#), [GIANNUZZI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [MAIORINO](#), [VANIN](#), [ANASTASI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'operazione "Data Room", avviata nel febbraio 2020 e condotta con successo dallo CNAIPIC (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), con il coordinamento della Procura di Roma, ha portato alla luce uno sconcertante quadro delinquenziale di cybercrimine, concernente il furto di dati dei clienti della compagnia telefonica TIM da parte di un gruppo di

dipendenti della società;

attraverso ripetuti accessi abusivi alle banche dati della compagnia, effettuati anche grazie all'ausilio di programmi automatizzati, appositamente predisposti per una quotidiana estrazione delle informazioni, i tecnici dell'azienda coinvolti erano arrivati a un volume medio di centinaia di migliaia di *record* trafugati al mese. I dati, poi acquisiti da una rete commerciale di intermediari, ruotante intorno alla figura di un imprenditore campano, venivano quindi riversati sul mercato dei *call center*; a questo punto, sfruttando le informazioni ottenute per contattare potenziali clienti, e lucrando sulle commissioni, i titolari dei centri chiamate potevano ricavare fino a 400 euro per ogni nuovo contratto stipulato. La mole degli illeciti proventi, da spartirsi poi fra tutti i partecipanti alla filiera criminale, era quindi ingente: decine di migliaia di euro ogni mese;

i reati di cui il gruppo di soggetti si è reso responsabile vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici alla detenzione abusiva e diffusione di codici di accesso (con l'aggravio di aver colpito sistemi di pubblico interesse); dalla violazione della legge sulla *privacy*, alla diffusione illecita di dati personali;

considerato che:

le *data room*, utilizzate in diversi contesti commerciali, sono impiegate nel caso in cui più soggetti debbano condividere e conservare una grande quantità di informazioni riservate inerenti all'offerta di servizi o beni in vendita. Un tempo vere e proprie stanze sorvegliate, sono state riprodotte, da quando le innovazioni tecnologiche lo hanno reso possibile, in ambiente *cloud*: le *virtual data room* consistono in un sito, una piattaforma o comunque uno spazio digitale riservato il cui accesso sia consentito solo ad un numero definito di soggetti, ai quali viene fornita una chiave sicura che consente la consultazione e il *download* dei dati conservati, senza dover rispettare turni di consultazione;

nel settore della fornitura di servizi essenziali e, in particolare, dei servizi di telecomunicazione, le *data room* raccolgono informazioni riservate, messe in comune dagli operatori di settore, per la gestione della cosiddetta portabilità e della manutenzione della rete; tali dati sono gestiti in Italia da TIM, manutentore dell'infrastruttura di rete e, soprattutto, dell'ultimo tratto dell'infrastruttura stessa (l'"ultimo miglio"), che arriva al singolo utente consumatore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere procedure maggiormente rigide in materia di protezione dei dati personali, scongiurando il ripetersi di eventi come quelli descritti i quali vanno, inoltre, a ledere la libera concorrenza e la trasparenza del mercato;

se non ritengano necessario adoperarsi affinché siano disposti gli opportuni controlli in merito ai sistemi informatici di tutte le piattaforme che conservino dati di cittadini, enti e imprese italiane, così garantendo il buon funzionamento delle infrastrutture stesse oltre alla corretta applicazione della normativa corrente in materia.

(4-03802)

[LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [NATURALE](#), [MAIORINO](#), [PISANI Giuseppe](#), [VANIN](#), [GALLICCHIO](#) -  
*Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni, con quote per circa il 30 per cento appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze e per il 35 per cento a Cassa depositi e prestiti;

Poste italiane SpA possiede una vasta rete di presidio territoriale, composta da circa 13.000 uffici postali e da 16 centri di meccanizzazione, nei quali lavorano nel complesso circa 130.000 dipendenti; è arrivata agli interroganti da parte di un cittadino, il signor V.D., residente nella città di Melfi (Potenza), la seguente segnalazione: mercoledì 1° luglio e giovedì 2 luglio 2020, presso gli sportelli degli unici due uffici di Poste italiane presenti in città egli non ha potuto ritirare la pensione del padre, il signor A.D., che viene ogni mese accreditata sul libretto postale ordinario, emesso da Cassa depositi e prestiti SpA e collocato da Poste italiane. In entrambi gli uffici postali, infatti, i prelievi allo sportello con operatore erano stati bloccati per mancanza di liquidità. Negli stessi due giorni, era però possibile prelevare il contante allo sportello automatico;

a causa della mancata erogazione della pensione, in quei due giorni il signor A.D., non possedendo la "carta libretto" per ritirare del contante allo sportello automatico, è dovuto ricorrere a un prestito del figlio per fare la spesa;

solo recandosi una terza volta presso l'ufficio postale il signor V.D. ha potuto ricevere allo sportello 600 euro da consegnare al padre, somma equivalente non all'ammontare della pensione, ma come residuo di incassi ricevuti quella mattina dall'ufficio postale;

considerato, inoltre, che:

dal mese di aprile, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19 e disciplinare gli accessi del pubblico agli uffici postali, con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020, è stato disposto che il pagamento delle prestazioni pensionistiche da parte di Poste italiane SpA sia anticipato;

come disposto dalla stessa azienda "al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stata estesa anche al mese di luglio l'anticipazione del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione". Pertanto, coloro che potevano ritirare la pensione di luglio solo in contanti presso un ufficio postale potevano presentarsi già dal 24 giugno agli sportelli, rispettando la turnazione alfabetica;

quando, dopo aver tentato, senza successo, di ritirare la pensione del padre, il signor V.D. ha deciso di chiedere spiegazioni al responsabile dell'ufficio postale dove è depositato il libretto ordinario del signor A.D., la direttrice dell'ufficio si è unicamente limitata a confermare che l'operazione non sarebbe stata possibile a causa della mancanza di liquidità, dovuta all'erogazione anticipata delle pensioni, benché fuori dall'ufficio i clienti delle Poste potessero continuare regolarmente a ritirare contante con il *bancomat*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano opportuno adoperarsi affinché non si verificino più tali disservizi a danno degli utenti di Poste italiane SpA, al fine di garantire il dovere all'erogazione della pensione e al diritto di riceverla nei tempi previsti dalla legge.

(4-03803)

[SACCONE](#), [MALLEGNI](#), [MOLES](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 22 giugno 2020 sul proprio *blog* Beppe Grillo ha pubblicato un articolo nel quale, dopo aver definito quello di Open Fiber come un "esperimento completamente fallito", si è schierato a favore della creazione di una rete unica, indicando i passaggi secondo lui necessari per giungervi. Fra questi: "Fare entrare Cdp in Tim con un'ulteriore cifra del capitale che deve essere pari a quella di Bollorè (circa il 25%)";

sempre in data 22 giugno i mezzi di comunicazione hanno riportato una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri che ha definito "buona idea" la proposta di Beppe Grillo, aggiungendo "è uno dei percorsi che stiamo valutando anche se non posso dare ora soluzioni concrete";

in base agli ultimi dati a disposizione, in poco più di 3 anni Open Fiber ha collegato più di 8 milioni di abitazioni, di cui circa 2,5 milioni nelle aree bianche;

in base ai dati dell'ultimo rapporto DESI della Commissione europea, dall'ingresso sul mercato di Open Fiber in Italia il tasso di copertura del Paese con reti in fibra ottica fino a casa è aumentato esponenzialmente ed è adesso prossimo alla media europea (30 per cento contro 34 per cento UE);

secondo quanto riportato dai giornali, un primario fondo di investimento infrastrutturale avrebbe attribuito alla società Open Fiber un valore tra i 7 e gli 8 miliardi, maggiore al valore della stessa TIM;

i mancati investimenti da parte di TIM nelle nuove reti furono all'origine della nascita di Open Fiber;

la stessa TIM non ha mantenuto buona parte degli impegni di copertura in "fibra fino all'armadio" assunti nel corso delle consultazioni per definire il perimetro di intervento del piano BUL (banda ultra

larga);

secondo un recente rapporto realizzato da "Analysys Mason", grazie all'ingresso di Open Fiber i prezzi per i consumatori italiani sono diminuiti ed è aumentata l'offerta,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo nei confronti di Open Fiber, descritta come un fallimento;

quale valutazione intenda fornire di TIM alla luce delle mancanze esposte;

quali siano a suo avviso i vantaggi di un eventuale ritorno a un monopolio dell'infrastruttura di TLC verticalmente integrata in capo a TIM, restando fermo l'evidente interesse di TIM a ritardare nel tempo la svalutazione e finale dismissione della rete in rame;

in quale modo pensi che possano essere conciliate le normative nazionali ed europee a tutela della concorrenza con l'ipotesi della sostituzione dell'attuale competizione infrastrutturale, sia pure ancora asimmetrica, con un ritorno a un monopolio verticalmente integrato dell'operatore dominante;

se risulti confermato il dato che TIM abbia ridotto nel 2019 di oltre il 40 per cento i suoi investimenti industriali rispetto all'anno precedente.

(4-03804)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'avvocato generale della Cassazione, il magistrato Piero Gaeta, è stato nominato responsabile della procedura disciplinare a carico dei magistrati coinvolti nel recente scandalo emerso dalle intercettazioni del magistrato Luca Palamara;

a quanto si apprende da organi di stampa, lo stesso Piero Gaeta sarebbe presente in alcune conversazioni con Palamara e il rapporto tra i due apparirebbe alquanto confidenziale. Dalla ricostruzione giornalistica emergerebbe addirittura che Palamara si fosse speso per agevolare lo stesso Gaeta;

dalle *chat* emergerebbe, infatti, che ci fosse stato almeno un incontro tra Palamara e Gaeta risalente, secondo la ricostruzione giornalistica, ai tempi in cui dovevano votare le nomine degli avvocati generali della Cassazione;

il magistrato Gaeta condivide l'incarico con il procuratore generale aggiunto Luigi Salvato, anche lui chiamato in causa nelle *chat* di Palamara,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali attività disciplinari di competenza del Ministero siano state attivate su questa vicenda.

(4-03805)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-01768 del senatore Lannutti ed altri, sul pignoramento dei conti correnti di una ditta di Murano (Venezia) durante l'emergenza COVID-19;

*9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01759 del senatore Taricco ed altri, sul sistema assicurativo delle imprese agricole italiane;

3-01767 del senatore De Bonis, sulle operazioni di nazionalizzazione del grano estero.

